Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

391ª seduta pubblica
lunedì 31 maggio 2010

Presidenza del presidente Schifani,
indi della vice presidente Mauro
e del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-56

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 57-125

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 127-147

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 2
PEGORER *(PD)* 1, 2

Verifiche del numero legale 1, 2

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE . . . . . 3, 4, 5 e *passim*
ZANDA *(PD)* 3
CASSON *(PD)* 3
BELISARIO *(IdV)* 4
D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* . . 5, 6
BRICOLO *(LNP)* 6
FINOCCHIARO *(PD)* 7
GASPARRI *(PdL)* 8
DELLA MONICA *(PD)* 11, 12

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1611) ***Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(212) ***COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni***

(547) ***COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni***

(781) ***DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***

(932) ***CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine***

(Relazione orale)

Rinvio in Commissione di emendamenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento:

CENTARO *(PdL), relatore* . . . . . *Pag.* 12, 17, 18
LEGNINI *(PD), relatore di minoranza* 19
LI GOTTI *(IdV)* 25, 26, 29
ZAVOLI *(PD)* 29
CASSON *(PD)* 32
D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* . . 34

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 38

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1611, 212, 547, 781 e 932:

PRESIDENTE . . . . . 38, 39, 41 e *passim*
CECCANTI *(PD)* 38
CAROFIGLIO *(PD)* 40
MARITATI *(PD)* 41
D'AMBROSIO *(PD)* 45, 47
PORETTI *(PD)* 47
SALTAMARTINI *(PdL)* 49, 50, 51
INCOSTANTE *(PD)* 51, 52

Annunzio di presentazione 53

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 53

PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULL'ATTACCO ISRAELIANO AD UN CONVOGLIO UMANITARIO

PRESIDENTE 53, 54
MARCENARO *(PD)* 53

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DEI BENI DEMANIALI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 54
VACCARI *(LNP)* 54

SULLA CRISI DELLA PHONEMEDIA

PRESIDENTE 55
BIONDELLI *(PD)* 55

SUL PROSSIMO CONVEGNO «SISTEMA DELLE AUTONOMIE E RIFORMA DEL PARLAMENTO»

PRESIDENTE 55

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 8 GIUGNO 2010 56

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1611

Proposte di questione pregiudiziale 57
Proposta di questione sospensiva 106

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI 127

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 127
Annunzio di presentazione 127
Presentazione del testo degli articoli 128

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione di documenti . . . . . *Pag.* 129

GOVERNO

Trasmissione di documenti 129

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzioni 130

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 130

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di voti 131

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 55
Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 131
Annunzio di risposte scritte a interrogazioni . 131
Interpellanze 132
Interrogazioni 135
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 136
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 146
Ritiro di interrogazioni 146

AVVISO DI RETTIFICA 147

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,06.

Sul processo verbale

OLIVA, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 27 maggio.

PEGORER *(PD)*. Chiede la votazione del processo verbale, previa verifica della presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,08 è ripresa alle ore 16,28.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 27 maggio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,29 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'ordine dei lavori

ZANDA *(PD)*. A nome del Gruppo del Partito democratico, chiede alla Presidenza di valutare la possibilità che il disegno di legge n. 1611 sia rinviato all'esame della Commissione giustizia, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento del Senato, avendo appreso che la maggioranza ha presentato all'esame dell'Aula alcuni emendamenti che apportano al testo approvato dalla Commissione modifiche rilevanti, sulle quali è necessario consentire un maggiore approfondimento e il doveroso confronto con l'opposizione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CASSON *(PD)*. L'emendamento 1.710, presentato dalla maggioranza in Aula, ampliando ulteriormente l'ambito di applicabilità delle norme transitorie del provvedimento, se approvato avrebbe pesanti ripercussioni sul sistema della giustizia e sull'utilizzo delle intercettazioni in ambito processuale. Al fine di valutare più attentamente questo emendamento, assieme alle altre modifiche presentate solo in Aula dalla maggioranza e che investono norme cruciali in materia di intercettazioni e pubblicazione degli atti di indagine, si associa alla richiesta avanzata dal senatore Zanda per un rinvio presso le Commissioni affari costituzionali e giustizia del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si è già impegnata in Conferenza dei Capigruppo, a pronunziarsi su eventuali richieste di rinvio in Commissione del testo in relazione alla rilevanza delle proposte di modifica preannunciate dalla maggioranza. Tutto ciò, però, potrà avvenire dopo l'avvio della discussione in Aula del provvedimento, cui ancora non si è dato corso.

BELISARIO *(IdV)*. Sottolinea l'importanza di rispettare il procedimento di esame in sede referente sulle proposte di modifica avanzate dalla maggioranza in vista della discussione in Aula, che modificano radicalmente il testo esaminato dalla Commissione giustizia. Poiché il provvedimento ha effettui nefasti per la libertà di informazione e per l'attività degli organi investigativi e della magistratura, chiede alla Presidenza di disporre la ripresa diretta televisiva da parte della RAI dell'intera trattazione del disegno di legge, per consentire all'opinione pubblica di essere compiutamente informata su quanto il Senato sta discutendo. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

PRESIDENTE. Come da prassi consolidata, la Presidenza non mancherà di accogliere la richiesta di ripresa diretta televisiva per le dichiarazioni di voto finali. Il servizio pubblico radiotelevisivo, del resto, non potrebbe coprire l'intera discussione del provvedimento.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*. L'esame in Commissione ha subito un'accelerazione perché la maggioranza aveva lasciato in-

tendere la possibilità di approfondire con l'opposizione alcune problematiche del testo discusso in Commissione. Ora invece, la maggioranza si presenta con numerose proposte di modifica notificate in vista dell'esame in Aula, alcune delle quali di particolare rilevanza, come quella che amplia l'ambito di operatività delle norme transitorie, che meritano un approfondimento in sede referente. Sarebbe peraltro opportuno evitare inutili sprechi di tempo discutendo l'esame di pregiudiziali di costituzionalità riferite ad un testo che la maggioranza intende modificare radicalmente.

PRESIDENTE. La proposta di estendere l'ambito di operatività delle norme transitorie non è contenuta in un emendamento presentato dalla maggioranza in Aula, ma è stata già approvata in Commissione.

BRICOLO *(LNP)*. Il provvedimento è giunto all'esame dell'Aula dopo un lungo e ponderato *iter* di esame, sia alla Camera che in Commissione al Senato, che ha permesso di recepire anche molte delle osservazioni formulate dalle opposizioni. Pur rimettendosi alla decisione che assumerà la Presidenza, auspica che si dia avvio alla discussione del provvedimento che è il frutto del ragionevole bilanciamento di molteplici esigenze: la garanzia della libertà di stampa, la salvaguardia dei poteri di indagine della magistratura e la tutela della *privacy* dei cittadini. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

FINOCCHIARO *(PD)*. È singolare che la maggioranza richiami la necessità di accelerare l'*iter* del provvedimento dopo il tempo perso in Commissione per discutere e votare emendamenti della maggioranza sostenuti dal Governo che ora la stessa maggioranza e il Governo sconfessano con proposte completamente diverse. La richiesta di rinvio in Commissione avanzata dal senatore Zanda non è assimilabile a quella individuata dall'articolo 100, comma 11, del Regolamento, che pure è evidentemente applicabile alle rilevanti novità proposte dalla maggioranza e che potrà essere discussa al momento dell'esame delle questioni incidentali: si tratta invece della richiesta politica di reinvestire il Senato della responsabilità di trovare elementi di convergenza su una materia delicatissima, fonte di divisioni e distinguo anche all'interno del centrodestra, sulla quale finora il Governo ha assunto posizioni tra loro contraddittorie, chiedendo la fiducia alla Camera su un testo che poi ha sconfessato in Commissione in Senato, per ora assecondare ulteriori ipotesi di modifica. *(Applausi dal Gruppo PD).*

GASPARRI *(PdL)*. Il provvedimento in esame è stato oggetto di un lungo ed articolato *iter* di esame presso la Camera ed in ben 38 sedute della Commissione giustizia del Senato. La maggioranza ha accolto l'invito più volte espresso dal Presidente del Senato in Conferenza dei Capigruppo di rinviare la calendarizzazione del provvedimento per cercare ampie convergenze sulla materia. Oggi, gli emendamenti presentati dalla maggioranza in Aula, pur intervenendo su alcuni aspetti qualificanti del

provvedimento, rappresentano l'esito di un naturale ripensamento che tiene conto anche delle riflessioni maturate in Commissione e sono stati resi noti per tempo alle opposizioni che hanno presentato subemendamenti. Peraltro alcune proposte tornano al testo licenziato dalla Camera. Le critiche avanzate dal Gruppo del Partito Democratico appaiono quindi pretestuose e non giustificano la richiesta di rinvio in Commissione a due anni dall'inizio dell'esame parlamentare dei disegni di legge sulla disciplina delle intercettazioni. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Come annunciato in Conferenza dei Capigruppo, la Presidenza si avvarrà della facoltà conferitagli ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento in sede di esame del disegno di legge n. 1611. Anche una eventuale deliberazione dell'Assemblea in ordine alla richiesta di rinvio dell'intero provvedimento potrà avvenire dopo il suo incardinamento, con l'esame delle questioni incidentali.

DELLA MONICA *(PD)*. Contrariamente a quanto sostenuto dal Presidente, anche la disciplina transitoria è oggetto di un emendamento presentato dopo la conclusione dell'esame in Commissione, l'1.710, la cui eventuale approvazione metterebbe a rischio centinaia di processi. Peraltro, trattandosi di uno degli ultimi emendamenti del fascicolo, si discuterebbe per la prima volta di una norma chiave ad esame del testo praticamente concluso. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della delicatezza del tema, e se ne farà carico.

Discussione dei disegni di legge:

(1611) ***Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(212) ***COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni***

(547) ***COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni***

(781) ***DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***

(932) ***CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine***

(Relazione orale)

Rinvio in Commissione di emendamenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento

CENTARO, *relatore*. Il disegno di legge in esame, composto di un solo articolo, reca quarantadue commi che apportano modifiche in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali al codice di procedura penale, al codice penale e ad altre norme. In particolare, si prevede la sostituzione del magistrato che abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli o che risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti al procedimento stesso; si accentua il divieto di eseguire intercettazioni nei confronti del difensore; si vieta la pubblicazione delle intercettazioni fino alla chiusura delle indagini preliminari e all'udienza preliminare. Nell'ordinanza di misura cautelare potrà essere riportato solo il contenuto delle intercettazioni e della stessa ordinanza potrà essere pubblicato solo il contenuto, dopo la conoscenza da parte dell'interessato; si vieta inoltre la pubblicazione dell'immagine dei magistrati e di atti e contenuti relativi a comunicazioni da distruggere perché relative a terzi estranei o a fatti irrilevanti per il processo. Il comma 9, che modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale, conferma l'elenco dei reati intercettabili aggiungendovi gli atti persecutori. Si prevede che le intercettazioni ambientali possano avvenire solo nei luoghi dove si ritiene stia avvenendo l'attività criminosa, mentre il comma 10 disciplina le operazioni di ripresa visiva e l'intercettazione di corrispondenza postale. Il comma 11 modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni: i presupposti sono l'esistenza di gravi indizi di reato, la indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, l'utilizzo abituale, da parte dell'indagato, dell'utenza da intercettare; l'autorizzazione viene concessa dal tribunale competente, che decide in composizione collegiale, previa richiesta del pubblico ministero con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica. Gli atti d'indagine sono trasmessi al tribunale ai fini della valutazione della gravità dei fatti ed è prevista una procedura d'urgenza che deve essere convalidata entro quarantotto ore. Per i reati ordinari la durata delle intercettazioni è fissata in un massimo di settantacinque giorni; per i reati più gravi, tra cui quelli di mafia e terrorismo, la durata è di quaranta giorni, prorogabile fino al termine delle indagini preliminari: per questi ultimi reati la normativa in vigore non viene modificata. È previsto un apposito registro delle attività di intercettazione ed i supporti devono essere conservati in un archivio riservato, individuando i responsabili della conservazione; si disciplina l'ascolto delle registrazioni da parte dei difensori. Le modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale prevedono l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi per una serie di reati puntualmente elencati, mentre il comma 14 riguarda le comunicazioni di appartenenti ai Servizi segreti e richiama la procedura di verifica della opponibilità o meno del segreto di Stato da parte della

Presidenza del Consiglio. Si stabiliscono poi l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di derubricazione del reato e la comunicazione all'autorità ecclesiastica di un procedimento a carico di un rappresentante della Chiesa. I commi successivi al 25, che riguardano modifiche al codice penale, aumentano le sanzioni per rivelazione illecita dei testi di intercettazioni inerenti ad un procedimento penale. Le riprese di immagini e le registrazioni fraudolente sono punite su querela di parte, con delle eccezioni. Infine, la disciplina transitoria prevede l'applicazione di alcune norme ai procedimenti in corso e rinvia di un anno l'entrata in funzione dei tribunali in composizione collegiale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

LEGNINI, *relatore di minoranza*. Da diversi anni è avvertita l'esigenza di modificare la disciplina delle intercettazioni per eliminare abusi e tutelare adeguatamente la riservatezza delle persone. L'intervento normativo non è tuttavia semplice, dovendo bilanciare i diversi interessi costituzionali coinvolti, ed è complicato da specifiche circostanze nazionali: le anomalie del sistema informativo italiano, l'elevato tasso di criminalità, i difficili rapporti tra magistratura e classe politica. Nella scorsa legislatura il Governo Prodi presentò un disegno di legge che provava a contemperare il diritto alla *privacy* con altri valori costituzionalmente protetti, quali la libertà di stampa, il diritto di informazione, l'obbligatorietà dell'azione penale, il giusto processo, la sicurezza dei cittadini. Quel testo, che fu approvato dalla Camera quasi all'unanimità, era molto diverso dal confuso e pasticciato disegno di legge presentato dal Governo in carica, che è peggiorato durante l'esame presso la Commissione giustizia del Senato. Il provvedimento in esame fissa limiti inaccettabili per le intercettazioni e, attribuendo al giudice collegiale la competenza ad autorizzarle, determinerà la paralisi degli uffici giudiziari e favorirà paradossalmente fughe di notizie. La previsione dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica costituisce un ulteriore passo verso la gerarchizzazione delle procure; il divieto di utilizzare le intercettazioni in altri procedimenti è irragionevole, mentre il requisito della necessaria finalizzazione all'utilizzo dell'intercettazione al perseguimento di una specifica attività criminosa impedisce di fatto le intercettazioni ambientali e depotenzia le indagini. La previsione di una disciplina speciale per i reati di mafia e terrorismo non elimina il rischio di privare gli investigatori di uno strumento prezioso. Particolarmente gravi sono le disposizioni che inaspriscono le sanzioni e limitano il diritto di cronaca, sferrando un attacco senza precedenti alla libertà di informazione. A seguito delle proteste di giornalisti, editori, magistrati e Forze dell'ordine, la maggioranza sembra orientata a ripristinare il testo licenziato dalla Camera e a consentire la pubblicazione per riassunto degli atti di indagine. Se così fosse, permarrebbe tuttavia la disposizione transitoria che rischia di far saltare numerosi procedimenti pendenti. In conclusione, il provvedimento non tutela adeguatamente i diritti delle persone, indebolisce la sicurezza dei cittadini e comprime la libertà di informazione. Per questa ragione il Gruppo contrasterà la sua approvazione con

tutti i mezzi regolamentari a sua disposizione. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV e dei senatori Astore e Fosson. Congratulazioni).*

LI GOTTI *(IdV)*. Illustra la questione pregiudiziale QP3, la quale muove dall'assunto della manifesta incostituzionalità del provvedimento, anzitutto laddove prevede il divieto di pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, con ciò ponendosi in contrasto con gli articoli 21 e 117 della Costituzione. Allo stesso modo, appaiono irragionevoli e contrastanti con gli articoli 3 e 117 della Costituzione la disposizione sulla durata massima delle intercettazioni telefoniche e la previsione della possibilità di una loro proroga per soli 15 giorni, attesa l'impossibilità di predeterminare in quali casi la durata delle intercettazioni debba essere prolungata ai fini del conseguimento dei risultati delle indagini. Quanto alla disciplina delle intercettazioni ambientali, essa contrasta con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e con l'articolo 117 della Costituzione, posto che consentirla solo nei luoghi ove si suppone si stia svolgendo un'attività criminosa impedirà di fatto allo Stato di assolvere alla sua funzione di assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza: vale a tale riguardo l'esempio delle indagini su un omicidio, cioè su un atto criminale già avvenuto. Non di meno, il divieto di riportare il testo delle intercettazioni nelle ordinanze di custodia cautelare, citando solo il loro generico contenuto, viola l'articolo 111 della Costituzione, perché impedisce che la persona accusata di un reato sia informata della natura e dei motivi dell'accusa e disponga delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Infine, nello stigmatizzare le gravi ricadute che il provvedimento produrrà sull'efficacia della lotta alla criminalità organizzata, rileva l'assoluta irragionevolezza della normativa transitoria, in forza della quale, all'interno dello stesso procedimento, potranno esservi intercettazioni fatte con la procedura oggi vigente e altre in applicazione della nuova disciplina. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).*

ZAVOLI *(PD)*. Nell'illustrare la questione pregiudiziale QP6, rileva che il dibattito odierno ha ad oggetto la tutela della libertà di informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione e che, data l'altissima rilevanza democratica della questione, sarebbe opportuno accantonare questioni pregiudiziali e opportunismi politici, al fine di favorire un confronto serio e aperto, teso alla tutela dei diritti, al contrasto all'invadenza dei poteri e a difesa della democrazia da intolleranze occulte e da aggressioni fin troppo evidenti. Anziché cercare un giusto contemperamento tra i diversi diritti coinvolti, in un'ottica di tutela dell'informazione di una stampa libera e di repressione di quella che viola invece gratuitamente la riservatezza personale, il provvedimento si limita a restringere al massimo il ricorso allo strumento delle intercettazioni e a prevedere multe pesantissime a carico degli editori, con ciò assumendo caratteristiche di tipo repressivo e illiberale e rischiando di limitare indebitamente l'azione legittima e indispensabile della magistratura. Conclude quindi lanciando un forte e convinto invito all'intera classe politica affinché il provvedimento venga esaminato

con la massima ragionevolezza possibile e avendo come principali obiettivi la tutela della libertà e la salvaguardia del dettato costituzionale. *(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e dei senatori Menardi e Musso. Molte congratulazioni).*

Presidenza della vice presidente MAURO

CASSON *(PD)*. Le questioni pregiudiziali QP1, QP8, QP9 e QP10 muovono dall'attestazione dei numerosissimi profili di incostituzionalità del provvedimento, specie con riferimento alla libertà di stampa e alla tutela della sicurezza e della riservatezza dei cittadini. In tale ottica, il divieto di pubblicazione degli atti di indagine non più coperti da segreto fino alla conclusione dell'indagine o al termine dell'udienza preliminare appare in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, con l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e con l'articolo 10 della Carta di Nizza. La disciplina apprestata, inoltre, viola apertamente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale è più volte intervenuta per affermare come sia fondamentale il diritto dei giornalisti a fornire notizie di cronaca giudiziaria, così rischiando di compromettere il ruolo della stampa quale presidio a tutela della democrazia e del corretto svolgimento dell'attività della magistratura. Parimenti irragionevoli e contrastanti con il dettato costituzionale sono le sanzioni previste nei confronti dei giornalisti e l'istituto della sospensione obbligatoria, così come la disciplina fortemente penalizzante nei confronti di coloro non iscritti all'albo dei giornalisti; quanto al divieto di riprese fotografiche e televisive dei dibattimenti e delle relative trasmissioni, esso contrasta con l'articolo 21 della Costituzione e con il principio della pubblicità del giudizio, uno dei cardini del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione. Infine, il provvedimento è censurabile laddove limita significativamente i poteri investigativi della magistratura, con particolare riferimento all'utilizzo dei tabulati e delle videoriprese, con ciò ostacolando l'attività di accertamento dei reati e pregiudicando la tutela della sicurezza dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*. La questione pregiudiziale QP4, chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1611 per i palesi elementi di incostituzionalità presenti nel testo licenziato dalla Commissione, tuttora oggetto di un lavoro di mediazione tutto interno alla sola maggioranza, a dispetto delle sollecitazioni a trovare le più ampie convergenze. La norma transitoria estende ai procedimenti in corso le norme sulla ricusazione del giudice, sulla sostituzione del pubblico ministero, sulle prerogative della difesa e sulle riprese in udienza, demolendo

centinaia di processi in corso e creando inaccettabili disparità tra soggetti coinvolti nel medesimo procedimento. La possibilità di sostituire il pubblico ministero qualora risulti iscritto al registro degli indagati solo perché qualcuno avrà denunciato la rivelazione di notizie sul procedimento porterà inoltre alla cancellazione dell'intero processo, alla ingiusta penalizzazione del magistrato per accuse non provate, alla violazione dei principi costituzionali del buon funzionamento della pubblica amministrazione, dell'inamovibilità del magistrato e del giudice naturale. La tutela della *privacy* è un obiettivo certamente condivisibile, ma è irrazionale perseguirla ledendo la libertà di stampa e di informazione e non considerando che il tema è ben più complesso, investendo per esempio anche le attività di dossieraggio che talune società private svolgono impunemente nel Paese o le campagne di stampa sganciate dall'attività giudiziaria. Nel provvedimento, se da un lato si impedisce la pubblicazione a fini di stampa di atti non più coperti da segreto (ma nessuno potrà impedirne la pubblicazione su siti Internet esteri), non si interviene in alcun modo su quei soggetti che vengono comunque a contatto, nelle varie fasi del procedimento, con le stesse informazioni riservate. L'equiparazione nel regime restrittivo, inoltre, delle intercettazioni ambientali, telefoniche e delle riprese audiovisive produrrà inevitabili ostacoli alle attività di investigazione e di contrasto alla criminalità organizzata. Palesemente incostituzionale è anche la norma che disciplina specificamente il caso di intercettazioni indirette ed occasionali che coinvolgano parlamentari. Appare inoltre singolare che in un sistema nel quale un giudice monocratico può irrogare anche l'ergastolo, il magistrato per chiedere una semplice attività di intercettazione debba avere l'assenso del tribunale collegiale. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE, PD e IdV. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti della scuola media statale «Luigi Caterino» di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, presenti nelle tribune. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1611, 212, 547, 781 e 932

CECCANTI *(PD)*. La questione pregiudiziale QP2 pone in evidenza l'approccio strumentale del provvedimento in esame rispetto al problema reale delle cosiddette gogne mediatiche originate da fughe di notizie coperte da segreto istruttorio. Le forti limitazioni introdotte dal provvedimento all'uso dello strumento delle intercettazioni creano uno squilibrio fra diritti costituzionalmente sanciti, rafforzando da un lato la tutela della *privacy*, ma dall'altro ledendo il diritto alla sicurezza, la libertà di stampa e l'obbligatorietà dell'azione penale. Questi evidenti aspetti di incoerenza

ed incostituzionalità, che hanno suscitato le dure critiche del Presidente della Camera sull'operato del Senato, richiedono una approfondita e meditata revisione presso la Commissione competente. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV* e *UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE).*

Presidenza del vice presidente CHITI

CAROFIGLIO *(PD).* I numerosi divieti e le stringenti sanzioni previsti nel provvedimento in esame contrastano con i principi costituzionali della libertà di stampa e della responsabilità personale; i termini previsti per la durata massima delle intercettazioni sono incompatibili con il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e l'istituto della sospensione obbligatoria con quello dell'efficacia, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Si lede inoltre il principio di uguaglianza prevedendo tutele particolari per gli appartenenti ai Servizi di sicurezza e si viola il principio di ragionevolezza estendendo lo stesso regime alle riprese visive non captative, alle intercettazioni ambientali e alle acquisizioni di tabulati; evidenti diseconomie ed incongruenze sono originate dall'attribuzione al giudice collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni. La normativa incide negativamente anche sulle indagini in materia di criminalità organizzata e di terrorismo, sottraendo alla possibilità di intercettazione i cosiddetti reati satellite. Se approvato, il provvedimento tutelerà certamente i criminali e danneggerà cittadini e Forze dell'ordine, che non potranno che reagire con frustrazione agli assurdi vincoli imposti. Per tali motivi chiede di non passare all'esame del testo licenziato dalla Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

MARITATI *(PD).* Avanza una questione pregiudiziale. Il vero intento del disegno di legge non è la tutela della *privacy* ma la limitazione dei poteri investigativi della magistratura e del diritto ad informare e ad essere informati sull'attività giudiziaria. Il provvedimento appare illegittimo rispetto al dettato costituzionale e rispetto alla normativa europea, incidendo sulla correttezza dei processi e sulla loro ragionevole durata, sull'obbligatorietà dell'azione penale e sulla tutela della sicurezza; gravi saranno gli effetti sul diritto di difesa, a causa degli ostacoli posti alle vittime dei reati nell'accesso alle intercettazioni. Le limitazioni imposte ai magistrati nell'utilizzo delle intercettazioni che potrebbero risultare utili in altri procedimenti appaiono del tutto irragionevoli e dannose specialmente nelle indagini sulla criminalità organizzata, laddove potrebbero risultare risolutivi gli elementi acquisiti nelle indagini su reati satellite. A ciò si aggiunga che le norme in materia di astensione obbligatoria del giudice e del pubblico ministero per le dichiarazioni rilasciate sul procedimento o per la sola

iscrizione nel registro degli indagati a seguito di una denuncia di rivelazione di segreto d'ufficio ancora da verificare (per i magistrati quindi non varrebbe la presunzione di innocenza) consentirebbero ai criminali, grazie a false accuse, di liberarsi di un magistrato così come si saranno liberati, visto le limitazioni poste alla stampa, dei giornalisti scomodi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Presidenza del presidente SCHIFANI

D'AMBROSIO *(PD)*. L'auspicata conciliazione fra principi costituzionali in materia di *privacy*, di diritto ad informare e ad essere informati e di diritto della difesa che ci si attendeva dal disegno di legge in esame è stata del tutto disattesa. Al contrario, il provvedimento frappone una quantità tale di ostacoli sul percorso dei magistrati da dilatare i tempi processuali, favorire paradossalmente la possibilità di fughe di notizie e, grazie alle norme relative all'esclusione dei giudici dal processo ed alla possibilità di sostituire il pubblico ministero, favorire i criminali che desiderino liberarsi, con false denunce, di un magistrato che fosse pervenuto magari ad importanti conclusioni investigative. Anche l'attribuzione al tribunale collegiale del distretto della decisione sulle intercettazioni telefoniche contrasta fortemente con il principio della ragionevole durata del processo e risulta problematica sotto il profilo della compatibilità, considerato che i tribunali capoluogo del distretto sono anche chiamati a decidere sulle catture e sulle misure cautelari. Alla luce della sua palese inefficacia, il provvedimento non può che essere dettato da ragioni strumentali, chiede pertanto che non si passi all'esame. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e D'Alia).*

PRESIDENTE. Avverte che sono state altresì presentate dal senatore Lusi la questione pregiudiziale QP11 e dalla senatrice Dalla Monica e da altri senatori la questione pregiudiziale QP7 *(v. Allegato A)*.

PORETTI *(PD)*. Illustra la questione sospensiva QS1. Il comma 26 del testo in esame interviene limitando fortemente l'esercizio del diritto di cronaca e di pubblicità delle udienze del processo, in violazione dell'articolo 21 della Costituzione, nonché del principio della trasparenza del dibattimento processuale sancito dall'articolo 471 del codice di procedura penale, considerato che la trasmissione audiovisiva potrebbe essere negata dal giudice e la pubblicità delle udienze pubbliche avvenire solo attraverso un limitato filtro giornalistico. Con tale norma, anziché rispondere all'esigenza di tutelare la *privacy* dell'indagato prima del rinvio a giudizio, si nega ai cittadini il diritto all'informazione e la libertà di opinione su fatti salienti della vita del Paese che emergono in sede dibattimentale: Radio

Radicale dal 1975 realizza la trasmissione integrale di processi che hanno segnato indelebilmente la storia del Paese e che sono elencati nel testo della questione sospensiva. La norma in oggetto dovrebbe essere stralciata dal provvedimento o corretta in sede emendativa perché inutile e insensata. Chiede che l'esame del disegno di legge n. 1611 e connessi sia sospeso sino al 31 dicembre 2010. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Baldassarri).*

SALTAMARTINI *(PdL).* Il disegno di legge posto all'esame dell'Aula è animato dall'intento di garantire il rispetto di principi costituzionali inviolabili e impreteribili come la riservatezza delle comunicazioni personali, la presunzione di non colpevolezza, la tutela della persona e del suo onore. In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, spesso citata dall'opposizione a suffragio delle proprie argomentazioni, è entrata a pieno titolo nell'ordinamento giuridico italiano, con il filtro della giurisprudenza della Corte di giustizia europea: in una famosa sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è stato ribaltato il principio della prevalenza del diritto di cronaca sulla riservatezza personale, soprattutto laddove il diritto di cronaca non risponde al principio della verità del fatto. È necessario porre un assennato freno all'abuso delle intercettazioni telefoniche in Italia, senza con ciò comprimere l'attività investigativa della polizia giudiziaria. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Casson e da altri senatori (QP1); dai senatori Ceccanti e da altri senatori (QP2); dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP3); dal senatore D'Alia (QP4); dalla senatrice Poretti e da altri senatori (QP5); dal senatore Zavoli e da altri senatori (QP6); dalla senatrice Della Monica e da altri senatori (QP7); dal senatore Casson e da altri senatori (QP8); dal senatore Casson e da altri senatori (QP9); dal senatore Casson e da altri senatori (QP10); dal senatore Lusi (QP11), nonché dai senatori Carofiglio; Maritati; D'Ambrosio. Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la questione pregiudiziale QS1, avanzata dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

L'orientamento della Presidenza, sin dall'inizio dell'*iter* di esame del provvedimento, è stato quello di consentire il massimo dell'approfondimento della materia e di agevolare ogni sforzo possibile di sintesi tra maggioranza ed opposizione. In coerenza con tale impostazione e prescindendo da valutazioni sul contenuto delle singole norme, per il ruolo di terzietà spettante al Presidente del Senato rinvia alla Commissione giustizia, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, gli emendamenti

1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706, 1.707, 1.708, 1.709 e 1.710 ed i relativi subemendamenti, al fine di rendere possibili ulteriori tentativi di mediazione tra le diverse posizioni. La Commissione giustizia dovrà pronunziarsi sui predetti emendamenti e relativi subemendamenti e riferire all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 8 giugno. Gli eventuali emendamenti approvati saranno pertanto sottoposti all'Assemblea come emendamenti della Commissione medesima.

Rinvia pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che, in base all'andamento dei lavori, la seduta di domani non avrà luogo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che il Governo ha presentato il disegno di legge n. 2228, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Per comunicazioni del Governo sull'attacco israeliano ad un convoglio umanitario

MARCENARO *(PD)*. Richiama l'attenzione dell'Aula sulla gravità dell'attacco israeliano sferrato all'alba in acque internazionali ad un convoglio umanitario diretto a Gaza che ha portato alla morte di 19 persone e ad alcune decine di feriti, nonché sulle imprevedibili conseguenze di tale evento sul piano dei rapporti internazionali. Atteso che da parte dell'Unione europea vi è la richiesta dell'apertura di un'inchiesta internazionale che chiarisca le responsabilità sugli avvenimenti, chiede alla Presidenza di sollecitare l'intervento del Ministro degli esteri in Parlamento per chiarire la linea che il Governo intende adottare. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. Condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Marcenaro, si farà carico della sua richiesta presso il ministro Frattini.

Presidenza del vice presidente CHITI

Sulla pubblicazione dei dati relativi al trasferimento dei beni demaniali

VACCARI *(LNP)*. In seguito all'entrata in vigore delle norme sul federalismo demaniale, molti amministratori locali hanno avanzato l'esigenza di avere informazioni più dettagliate. Chiede alla Presidenza di sollecitare il Governo affinché sul sito *web* dell'Agenzia del demanio possa essere pubblicata la lista dei beni demaniali che saranno oggetto di trasferimento.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà al Governo tale richiesta.

Sulla crisi della Phonemedia

BIONDELLI *(PD)*. Sottolinea la drammaticità della situazione che si è venuta a determinare per i lavoratori della Phonemedia da quando l'azienda è stata commissariata e l'amministratore delegato indagato per bancarotta: per i dipendenti dell'azienda è stata attivata la cassa integrazione, ma manca ancora la firma del Ministero dell'economia. Chiede alla Presidenza di farsi tramite presso il Governo affinché sia fatta luce sulla vicenda e sia sbloccata l'attuale situazione di stallo che grava pesantemente sui dipendenti della Phonemedia che da mesi non ricevono lo stipendio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invita la senatrice Biondelli a ricorrere allo strumento del sindacato ispettivo per indurre il Governo a riferire nel merito della sua richiesta.

Sul prossimo convegno «Sistema delle autonomie e riforma del Parlamento»

PRESIDENTE. Lunedì 7 giugno, nel pomeriggio, avrà luogo nell'Aula del Senato il Convegno «Sistema delle autonomie e riforma del Parlamento» per celebrare il 40º anniversario della nascita delle Regioni, cui parteciperà anche il Presidente della Repubblica.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di martedì 8 giugno.

La seduta termina alle ore 19,37.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,06).*
Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 27 maggio.*

Sul processo verbale

PEGORER *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER *(PD)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,08, è ripresa alle ore 16,28).*

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

PEGORER *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER *(PD)*. Signor Presidente, rinnoviamo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,29).*

Sull'ordine dei lavori

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, prendo la parola per chiederle, a nome del Gruppo del Partito Democratico, di valutare la possibilità del rinvio in Commissione del provvedimento sulle intercettazioni.

Abbiamo appreso che da parte della maggioranza sono stati presentati emendamenti importanti. Come lei sa, questo è un provvedimento complesso che ha avuto anche un *iter* particolare (ne abbiamo parlato nell'ultima seduta). Peraltro, sulla versione che la Commissione stava esaminando il Governo si è espresso in modo negativo, ma i lavori sono comunque proseguiti. Ora ci troviamo davanti a delle novità consistenti. Credo, signor Presidente, che per coerenza con l'andamento dei nostri lavori il provvedimento debba tornare in Commissione.

Le sarei veramente grato se volesse disporlo e se potesse farlo nei tempi più brevi possibili. *(Applausi dal Gruppo PD).*

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, vorrei sinteticamente illustrare una richiesta analoga a quella precedente con riferimento ad una norma che si intende inserire nel provvedimento al nostro esame con un emendamento della maggioranza presentato, nei termini, venerdì scorso.

Riguarda, in particolare, tutte le questioni relative al regime transitorio, cioè quelle che in questa fase e per questa parte del provvedimento più ci preoccupano, perché determineranno delle modifiche sostanziali nel provvedimento, con pesanti ripercussioni nell'intero sistema, così come previsto, per le intercettazioni e la pubblicazione degli atti.

Ricordo, sinteticamente, quali sono le norme che entrerebbero in vigore subito, se dovesse essere approvato questo disegno di legge. Tali norme riguardano, oltre gli obblighi di astensione del giudice e del pubblico ministero, le intercettazioni nei confronti del difensore, i divieti di pubblicazione, l'obbligo del segreto (che ora sarebbe esteso anche all'attività, oltre che agli atti di indagine); riguarderebbero, inoltre, il divieto di trascrizione di parti di conversazioni relative a terzi, la violazione dell'obbligo di segreto per le intercettazioni, le comunicazioni all'autorità ec-

clesiastica (in determinati casi, per procedimenti relativi ad ecclesiastici) e le riprese audiovisive del dibattimento.

Tutte queste norme, così come se ne è parlato in Commissione giustizia per mesi e così come se ne è cominciato a discutere la settimana scorsa, incidono in profondità e in maniera piuttosto ampia sul disegno di legge. Credo quindi che per valutare in maniera adeguata quanto siano ampi e quanto incidano i contenuti dell'emendamento 1.710, firmato dalla maggioranza, sarebbe opportuno che tale emendamento fosse esaminato nel dettaglio dalle Commissioni di merito e cioè, in particolare, dalle Commissioni 1ª, per quanto riguarda gli aspetti di legittimità costituzionale, e 2ª, con riguardo agli aspetti più attinenti alle materie di sua competenza. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché vi sono altri senatori che hanno chiesto di intervenire, se intendono intervenire su questo argomento, suggerisco all'Assemblea d'iniziare la trattazione dell'argomento, poiché, per il momento, stiamo discutendo di un tema che non abbiamo neanche iniziato ad esaminare.

Vorrei, infatti, ricordare ai colleghi – nel ribadire ciò che ho già detto in seno alla Conferenza dei Capigruppo e confermare che la Presidenza si riserva questa facoltà e si pronunzierà su questo – che tale facoltà è concessa al Presidente, secondo il Regolamento, durante la fase di discussione.

È dunque evidente che dobbiamo incardinare il provvedimento e sul tema del rinvio in Commissione il Presidente ascolterà l'opposizione e la maggioranza, impegnandosi formalmente a dare una risposta, così come già preannunziato.

Se quindi i senatori Belisario, D'Alia e Quagliariello intendono intervenire su tale questione, li prego – se lo ritengono – di evitarlo, perché questo tema verrà comunque trattato: vi è senz'altro un impegno della Presidenza a pronunziarsi al riguardo. Questo è un impegno formale che assumo in quest'Aula.

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, pur ringraziandola di aver voluto puntualizzare quello che sarà o potrebbe essere un suo giudizio nelle prossime ore, ho però necessità di ribadire quanto noi abbiamo già chiesto nella Conferenza dei Capigruppo e ribadito in Aula quando è stato votato a maggioranza il calendario dei lavori.

Sono sulla stessa linea che ha illustrato il presidente Zanda: ritengo che sia importante un ritorno in Commissione. Presidente, noi dell'Italia dei Valori non ci facciamo illusioni, ma per il rispetto delle procedure riteniamo che sia un passaggio obbligato.

Inoltre, poiché stiamo discutendo un provvedimento importante che, a nostro avviso, imbavaglia l'informazione, anche nella forma emendativa presentata, danneggia le indagini e nasconde al Paese quanto in queste ore stiamo discutendo, noi dell'Italia dei Valori riteniamo importante che i lavori dell'Aula sul disegno di legge sulle intercettazioni vengano trasmessi dal servizio pubblico. Si tratta di un provvedimento che, a nostro avviso, va solo a vantaggio della cricca e dei suoi compagni: noi abbiamo bisogno che gli italiani ne vengano a conoscenza. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. Le assicuro che, conformemente alla prassi del Senato, vi saranno delle fasi che verranno trasmesse. Lei ricorderà che tutte le volte che i Gruppi parlamentari hanno richiesto la ripresa diretta televisiva per le dichiarazioni di voto abbiamo preso contatti con la RAI ed essa è stata concessa. Chiedere la ripresa di tutti i lavori innanzitutto non ha precedenti, e poi non credo che il servizio pubblico sia in grado di garantire un riscontro positivo a questa richiesta.

Le assicuro che, qualora dovesse pervenire una richiesta di ripresa delle dichiarazioni di voto finali, questa Presidenza, come sempre, la accoglierà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, colgo la sua disponibilità rispetto a ciò che ci ha preannunziato sull'andamento dei lavori; però mi permetto di fare due brevissime considerazioni di metodo (il merito lo riserviamo a quando inizieremo l'esame del provvedimento).

Innanzitutto, abbiamo acceduto alla tesi di un'accelerazione; abbiamo subito, in maniera corretta, un'accelerazione della discussione in Commissione del provvedimento perché la maggioranza aveva detto che il testo licenziato dalla Commissione sarebbe stato oggetto di un approfondimento e di un confronto anche con le opposizioni – ritengo io – prima di giungere all'esame dell'Aula. Sulla scorta di questo, peraltro, si era anche lasciato intendere che c'era la possibilità di introdurre elementi di particolare novità sul testo.

Già la calendarizzazione rapida di questo provvedimento ci ha creato una serie di problemi. Noi abbiamo appreso dalla stampa, prima, e poi letto che il Gruppo parlamentare del Popolo della Libertà ha presentato una serie di emendamenti – ovviamente è loro diritto farlo – che sarebbero in qualche modo risolutivi del testo. Tra questi, ve n'é uno che amplia l'ambito di immediatezza dell'operatività della norma transitoria sulla legge delle intercettazioni, che non ci sembra sinceramente un buon viatico.

PRESIDENTE. Quello cui fa riferimento lei è stato introdotto in Commissione. Tengo a chiarire questo aspetto per una questione di correttezza procedurale. Non fa parte degli emendamenti presentati in Aula. è stato votato in Commissione.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*. I testi presentati dai colleghi del Popolo della Libertà sono frutto di un ripensamento della maggioranza, ma non c'è stato alcun tipo di confronto con le opposizioni e, comunque, rispetto al metodo annunciato vi è stato un altro modo di comportarsi. È nel diritto della maggioranza; forse, se ce lo avessero detto prima, avremmo solo perso qualche giorno in più in Commissione.

Il tema qual è? La richiesta venuta dai colleghi del Partito Democratico di un rinvio in Commissione del testo, in considerazione anche dei nuovi emendamenti proposti dalla maggioranza, è una questione che andrebbe esaminata e decisa ora, prima di discutere delle pregiudiziali di costituzionalità in ordine al testo. Altrimenti ci troveremmo con un doppio lavoro che, sinceramente, non capisco dove possa portare: ci pronunceremmo infatti ora sulla costituzionalità o meno del testo e poi, eventualmente, qualora – in un caso su mille – si dovesse pensare di fare un approfondimento in Commissione, rischieremmo di ritrovarci un testo che può avere altri profili di incostituzionalità. Ora, io credo che, se dobbiamo fare questo lavoro, dobbiamo farlo adesso; e credo anche che la maggioranza dovrebbe mettere il Parlamento in condizione di poter lavorare.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, il suo concetto è chiarissimo.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*. Non avevo dubbi che fosse chiaro, signor Presidente. Ci tenevo però a precisare che il comportamento tenuto dalla maggioranza non è stato corretto nei rapporti con i Gruppi di opposizione. Credo che almeno questo vada detto.

PRESIDENTE. Ne ho preso atto, senatore D'Alia. Il suo intervento è stato chiarissimo, perfetto e razionalissimo. Mi sono permesso di interromperla solo in un punto, per chiarezza, quando lei ha fatto riferimento all'applicabilità delle norme transitorie; per amor di storia, mi sono permesso di ricordare a me stesso e all'Aula che quella norma è stata introdotta in Commissione.

BRICOLO *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO *(LNP)*. Signor Presidente, noi nel merito non siamo d'accordo. Rinviare tutto il provvedimento in Commissione, com'è stato richiesto dal senatore Belisario e da altri Capigruppo, è una proposta che non possiamo accettare. La Commissione discute di intercettazioni – lo ricordo a quest'Aula – da più di un anno qui al Senato; è giunto dunque il

momento, per quanto ci riguarda, di affrontare il tema seriamente in Aula. Gli emendamenti presentati sono una decina, dunque sono pochi; molti di questi recepiscono molte delle osservazioni a cui più tenevano le opposizioni. Rinviare completamente il provvedimento in Commissione costituirebbe anche un grave precedente, signor Presidente, considerato l'*iter* che esso ha avuto finora. Discutiamolo dunque in Aula.

Per quanto ci riguarda, questo è un buon testo, che reca una normativa equilibrata, che va a garantire tutti. Garantisce i magistrati, che potranno utilizzare le intercettazioni nelle indagini: tutti i reati che ora sono intercettabili saranno garantiti e confermati, con l'aggiunta dello *stalking*. Garantisce la libertà di stampa, perché al Senato abbiamo trovato un giusto equilibrio anche su questo punto. Soprattutto – lo ricordo ai colleghi dell'opposizione – garantisce quello che finora non è stato tutelato, cioè la *privacy* dei cittadini.

Pertanto, signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord invita l'Assemblea ad incardinare questo provvedimento, per discuterlo in Aula. Poi sarà facoltà del Presidente – e noi ne prenderemo atto – svolgere, dopo l'incardinamento, le dovute considerazioni del caso ed eventualmente trovare altre soluzioni. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per offrire due elementi alla sua valutazione. Come lei sa, la richiesta che il provvedimento tornasse in Commissione qualora fossero stati presentati emendamenti da parte della maggioranza era stata avanzata già nella Conferenza dei Capigruppo della scorsa settimana. Sulla stessa richiesta insistiamo, con le motivazioni che ha esposto il presidente Zanda.

Vorrei dire solo due cose. Non può essere invocata la necessità di fare presto, nel senso che non può essere invocata *contra* l'opposizione, per la semplice ragione che noi abbiamo perso (diciamo così: ovviamente non è mai tempo perso), abbiamo impiegato giorni e notti a discutere di emendamenti presentati dal relatore di maggioranza e appoggiati dal Governo; dopodiché, la stessa maggioranza e lo stesso Governo ci hanno ripensato e, quindi, tutto quello che abbiamo discusso si è rivelato del tutto inutile. Ma certo non siamo stati noi a «remorare» la discussione e l'approvazione del provvedimento. Per questo trovo bizzarra l'argomentazione adoperata dal presidente Bricolo.

La seconda questione è più tecnica, signor Presidente. Poc'anzi, era intervenuta questione in ordine alla sospensione della nostra discussione d'Aula e al rinvio del provvedimento in Commissione e si è fatto riferimento all'articolo 100, comma 11, del Regolamento. In realtà, mi permetto di dire che l'articolo 100, comma 11, del Regolamento prevede un ritorno in Commissione incidentale durante la discussione del provvedimento. Non è un caso che tale disposizione arrivi, appunto, al comma 11

dell'articolo 100, dopo una serie di norme che regolano l'esame degli emendamenti. Ora, noi impatteremmo con la necessità del rinvio in Commissione, qualora lei decidesse in questo senso (e me lo auguro con tutto il cuore), già dal primo articolo che andremo ad esaminare, su cui grava un emendamento.

Al di là di questo, la questione che stiamo ponendo non può essere incidentalmente risolta nel corso del dibattito per due ordini di ragioni: le modifiche apportate incidono sul testo, e la stessa norma transitoria, di cui lei parla, è vero che è stata introdotta con emendamento nel corso della discussione in Commissione, ma è stata aggravata – e di molto – con gli emendamenti presentati dalla maggioranza.

Il ritorno in Commissione di cui stiamo discutendo non è la previsione di cui al comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento. La questione non è l'impedimento, la difficoltà o la necessità di approfondire o di trovare un punto di incontro che sorga nel corso della discussione. La nostra è una richiesta politica, che ha di molto preceduto la stessa presentazione degli emendamenti, il cui spessore non sfuggirà né a lei né ai colleghi della maggioranza.

Qui non stiamo celebrando soltanto la possibilità – che pure consideriamo centrale – che la Commissione esamini con serietà e con approfondimento questi emendamenti e tali questioni, e che si trovi magari un consenso su alcune delle questioni affrontate con gli emendamenti della maggioranza, il che tra l'altro vi faciliterebbe di molto anche l'approvazione del provvedimento alla Camera dei deputati, viste le divisioni che ci sono su questi punti all'interno della stessa maggioranza. Noi stiamo alludendo anche ad una questione molto più rilevante, più complessa e politicamente, secondo me, più consistente: il fatto cioè che non è possibile che un provvedimento come questo, che viene modificato alla Camera e sposato dal Governo al punto da porre la questione di fiducia, venga poi, per alcuni versi, massacrato al Senato, con emendamenti presentati dal relatore di maggioranza, evidentemente in contatto col Governo, su cui il rappresentante del Governo dice sì e la maggioranza fa muro, senza un cedimento, per poi sconfessare esattamente una settimana dopo quello che il Senato ha fatto.

La questione è che il Senato si deve reimpadronire della materia che gli è propria: la discussione dei provvedimenti in Commissione *(Applausi del Gruppo PD)*, anche con la possibilità di trovare un incontro tra maggioranza e opposizione, visto che nella maggioranza, in maniera esplicita o meno, e nell'opposizione, su almeno cinque questioni, pare ci sia la possibilità di riaprire una discussione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo non ritiene necessario un ritorno in Commissione del provvedimento. Discuteremo

nel merito nella discussione generale e nel corso dell'esame delle singole proposte: voglio intanto dire che la discussione su questo provvedimento è stata lunga, seria ed approfondita.

Il provvedimento fu presentato il 30 giugno 2008, 23 mesi fa. È stato discusso per 15 sedute alla Camera dei deputati in Commissione nonché in cinque sedute di Aula, per un periodo che è andato dal luglio 2008 fino al giugno 2009. Quindi, le sedute che ho citato si sono svolte durante l'arco di un anno, a conferma che si è trattato e si tratta di un provvedimento molto ponderato, che ha suscitato discussioni e confronti, ma che è stato certamente oggetto di meditazione da parte di tutti.

Al Senato, ove il provvedimento è giunto l'11 giugno dello scorso anno – quindi, circa un anno fa – abbiamo avuto 38 sedute in Commissione. Non ho qui dati di raffronto, ma credo che sia una trattazione che, difficilmente, possa trovare precedenti di analoga o superiore durata: 38 sedute, alcune – soprattutto nell'ultima fase – notturne, che si sono protratte per molte ore. Non saprei adesso fare la somma delle ore di Commissione – ci sono comunque i colleghi della Commissione – ma credo che siano state numerosissime.

Arriviamo dunque all'Aula dopo che il nostro Gruppo, il Popolo della Libertà – come sanno i componenti della Conferenza dei Capigruppo e quindi i Presidenti degli altri Gruppi – ha legittimamente chiesto, a due anni di distanza dall'avvio dell'*iter* di questo provvedimento, la sua calendarizzazione. Più volte il Presidente del Senato in Conferenza dei Capigruppo ha rivolto degli appelli al fine di posticipare di alcune settimane questa discussione. Noi abbiamo accettato gli inviti del Presidente del Senato perché, essendo trascorsi circa due anni, non sarebbe stato qualche giorno in più o in meno a cambiare la sostanza. Pertanto credo che abbiamo avuto un *iter* molto lungo, e sono lieto del fatto di arrivare oggi a discutere del merito del provvedimento in Aula, previo esame delle questioni pregiudiziali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, devo dire che anche in sede di Conferenza dei Caprigruppo – la presidente Finocchiaro lo dovrebbe ricordare – dissi che, se avessimo presentato emendamenti rilevanti, lo avremmo fatto prima dell'esame in Aula, nel rispetto dei termini e con emendamenti a firma dei senatori che guidano il Gruppo, per dare a tutti i Gruppi e all'opinione pubblica una chiara indicazione. Non si tratta cioè di emendamenti non meditati, ma di riflessioni che abbiamo svolto anche sulla base del dibattito tenutosi in Commissione e nel Paese. Essi riguardano non solo l'entrata in vigore della legge, ma anche la pubblicazione di materiale proveniente da procedimenti giudiziari e altre vicende che sono notissime e che sono al centro del dibattito.

Abbiamo presentato gli emendamenti entro la scadenza, avendo detto che così ci saremmo regolati, affinché, nello svolgere la relazione e nell'aprire la discussione, tutti sappiano che gli emendamenti della maggioranza – sottoscritti insieme ai senatori Bricolo e Quagliariello e ad altri colleghi che hanno seguito il dibattito – sono per la maggioranza impegnativi: non li definisco qualificanti per non sembrare presuntuoso. Ciò, al

fine di consentire a tutti una valutazione che effettivamente c'è stata: ho visto che in questi giorni la stampa e le televisioni hanno dedicato molta attenzione a tali emendamenti. Subito li abbiamo pubblicati integralmente sul sito *web* del Gruppo, e ho visto che questa comunicazione è stata ampiamente ripresa dagli addetti ai lavori. Quindi, i parlamentari e coloro che seguono la materia hanno avuto modo di valutare le nostre proposte. La nostra correttezza procedurale è stata tale che alcuni subemendamenti presentati dalle minoranze si riferiscono anche a questi emendamenti. Non ho avuto modo di giudicarli – questo sarà compito del relatore e del Presidente – ma ciò dimostra che c'è stato anche il tempo di subemendare le nostre proposte.

Pertanto, signor Presidente, riteniamo di esserci spiegati in modo trasparente e lineare. Poi ci siamo resi conto che ci possono essere opinioni diverse. Riteniamo però di porre questioni importanti, e lo faremo quando entreremo nel merito del provvedimento.

Non riteniamo sia necessario far tornare il testo in Commissione: tra l'altro, molti emendamenti ripristinano testi già precedentemente votati dalla Camera dei deputati o in altre fasi della discussione, a conferma del fatto che i dibattiti sono necessari anche per maturare dei convincimenti. Dunque, se ci si blinda e non si cambia nulla si è dalla parte del torto; se si fanno riflessioni e si corregge qualcosa, non va bene: mi pare un po' pretestuosa la posizione delle minoranze, che dovrebbero prendere atto del fatto che abbiamo maturato delle posizioni innovative, che si rifanno anche a fasi di dibattito precedente.

Quindi, concludendo, signor Presidente, riteniamo che dopo due anni di intense discussioni nelle Aule e nelle Commissioni si possa procedere. Presidente Finocchiaro, l'esame in Commissione e in Aula è previsto dalla Costituzione e dai Regolamenti proprio per presentare proposte e emendamenti in ciascuna fase, altrimenti sarebbe vietato presentare emendamenti per l'Aula. Ripeto che li abbiamo presentati con tempestività, annunciandoli in Conferenza dei Capigruppo, per consentire a tutti di contrastare nel dibattito le nostre ulteriori proposte, presentando altre proposte, e di tenerne conto nella discussione. Abbiamo la coscienza molto serena per aver fatto un lavoro trasparente e lineare di fronte all'opinione pubblica, abbiamo rispetto per tutti, ma va rispettata anche una maggioranza che ha chiesto da tempo, accettando rinvii, di poter decidere in Aula su questa legge. L'Aula ora è sovrana e ha il diritto di andare avanti. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, al termine di questi interventi intendo manifestare la mia opinione e la mia decisione. Abbiamo di fronte due ordini di problemi: un primo attiene alla richiesta o – per dir meglio – all'osservazione dell'opposizione in Conferenza dei Capigruppo, che nella scorsa settimana, essendo stato preannunziate modifiche che avrebbero innovato il testo in alcuni punti, ha manifestato l'esigenza che il testo potesse tornare in Commissione, viste le innovazioni.

In quell'occasione il Presidente si è riservato di avvalersi del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, che attribuisce una facoltà alla Presidenza sulla quale questa Presidenza si è riservata di pronunziarsi durante l'andamento dei lavori di questo disegno di legge, riserva che si impegna a sciogliere immediatamente dopo l'incardinamento della discussione del disegno di legge, perché stiamo discutendo, ma ancora il disegno di legge non è nemmeno incardinato.

Altro tema posto dalla presidente Finocchiaro è quello del ritorno in Commissione dell'intero testo di legge. Ricordo ai colleghi che non vi è potere in merito della Presidenza: è una scelta politica che non riconducibile alle decisioni della Presidenza. La Presidenza deve infatti attenersi al Regolamento e, sulla richiesta della presidente Finocchiaro del ritorno in Commissione dell'intero provvedimento, lei mi insegna, è chiamata a pronunziarsi l'Aula in occasione delle questioni pregiudiziali.

Intendo quindi procedere secondo l'ordine dei lavori, con la relazione, l'incardinamento della discussione del disegno di legge e l'esame delle questioni pregiudiziali, mantenendo fermo quanto detto all'inizio della seduta, nel senso che mi riservo di pronunziarmi, al momento opportuno, sull'esercizio della facoltà che mi dà il Regolamento. Immediatamente dopo il voto sulle questioni pregiudiziali, la Presidenza del Senato assume impegno formale da questo scranno di pronunziarsi sull'esercizio della facoltà prevista dal comma 11 dell'articolo 100, perché ha dato la parola e intende mantenerla. Non so ancora quale sarà la pronunzia, ma io mi pronuncerò: di questo posso assicurare formalmente l'opposizione, perché la parola intendo mantenerla.

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. È possibile sentire la relazione e poi fare gli interventi? Senatrice Della Monica, non nego la parola a nessuno, si figuri per il rispetto che nutro nei confronti di tutti. Ha pertanto facoltà di intervenire.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, soltanto per fare una puntualizzazione. Uno degli ultimi emendamenti che interessa la nostra attenzione è l'1.710, che si trova a pagina 153 del fascicolo. La norma transitoria è stata sì modificata in Commissione ma adesso è stata ...

PRESIDENTE. Il principio è stato introdotto in Commissione e vi è un emendamento che ne amplia la portata.

DELLA MONICA *(PD)*. Vorrei descriverne la portata, Presidente, perché altrimenti non si capisce. La portata di questa norma è che, anticipandosi l'immediata applicazione degli articoli 36 e 53 in ragione di un diverso regime dell'articolo 114, sono messi immediatamente in forse centinaia di processi. Abbiamo allora bisogno di comprendere, e penso che sia interesse di tutti, che ricaduta ci possa essere sull'amministrazione

della giustizia. Questa è una norma chiave e si trova alla penultima pagina del fascicolo degli emendamenti; quando saremo arrivati a quella pagina, Presidente, non ci sarà più ragione ...

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, mi auguro che la questione si chiarisca molto prima, nell'interesse di tutti.

DELLA MONICA *(PD)*. Ma siccome questa norma è particolarmente importante ...

PRESIDENTE. Lei ha fatto bene a segnalare alla Presidenza la delicatezza di questo tema e me ne faccio carico. Grazie, senatrice Della Monica, dell'osservazione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Discussione dei disegni di legge:

(1611) ***Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(212) ***COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni***

(547) ***COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni***

(781) ***DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***

(932) ***CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine***

(Relazione orale) **(ore 16,58)**

Rinvio in Commissione di emendamenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1611, già approvato dalla Camera dei deputati, 212, 547, 781 e 932.

Il relatore, senatore Centaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame contiene una lunga sequela di norme che modificano il codice di procedura penale,

non solo con riferimento alla procedura vera e propria delle autorizzazioni alle intercettazioni telefoniche, alle intercettazioni captative di immagini visive e alle intercettazioni cosiddette ambientali, ma anche ad una serie di norme che ne sono corollario, non solo del codice di procedura penale, ma anche del codice penale ed in altre leggi che andrò elencando.

Viene introdotta all'articolo 36 del codice di procedura penale una nuova ipotesi di astensione per dichiarazioni rilasciate dal magistrato affidatario del procedimento, che ha un riferimento nell'articolo 53 dello stesso codice di rito, ai fini della sostituzione del magistrato o del pubblico ministero che si trova ad essere affidatario del procedimento, a causa di queste dichiarazioni, se vi è stata anche, tra l'altro, una denuncia con iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 379-*bis*, cioè rivelazione di segreto da parte del pubblico ufficiale che ne ha avuto conoscenza a causa del proprio ufficio. In tal caso, la sostituzione è possibile con una procedura che vede anche il capo dell'ufficio competente, se è lui l'affidatario del procedimento sostituibile da parte del procuratore generale della corte d'appello, sentito il capo dell'ufficio che decide in base all'articolo 11, cioè nel distretto viciniore, sul procedimento su cui la denuncia è scattata.

Viene ulteriormente accentuato il divieto assoluto di intercettazione del difensore anche su un'utenza diversa da quella da lui utilizzata, con una sanzione disciplinare, nel caso di annotazione di informativa anche verbale di tale intercettazione. Viene ad essere esclusa nel testo approvato dalla Commissione – vedremo poi come gli emendamenti presentati dalla maggioranza hanno modificato questo punto – la possibilità di pubblicazione di atti di indagine fino alla chiusura delle indagini preliminari e all'udienza preliminare. Viene prevista la pubblicazione solo nel contenuto dell'ordinanza di misura cautelare dopo la conoscenza da parte dell'interessato, fatta eccezione per le parti riguardanti le comunicazioni e i relativi flussi. Al riguardo, vedremo successivamente come anche nell'ordinanza di custodia cautelare il riferimento alle intercettazioni possa essere fatto solo nel contenuto.

Viene previsto il divieto di pubblicazione di immagini dei magistrati, a meno di un'impossibilità di separare le immagini dalla cronaca del fatto, così come viene previsto il divieto di pubblicazione delle comunicazioni da distruggere, che sono quelle relative ai terzi estranei ovvero comunicazioni assolutamente personali ed irrilevanti ai fini del processo.

Con riferimento all'articolo 115 del codice di procedura penale, si prevede l'informativa del procuratore della Repubblica al titolare dell'azione disciplinare che, nei trenta giorni successivi, può disporre la sospensione cautelare dal servizio, in caso sia accertata la gravità del fatto, che può durare fino a tre mesi.

Nell'articolo 240 del codice di procedura penale, che tratta della sorte dei documenti anonimi e degli atti relativi ad intercettazioni illegali, vengono aggiunti i documenti e i supporti illegali relativi alle condotte sanzionate dal nuovo articolo 616-*bis* del codice penale introdotto nel disegno di legge in esame, di cui tratterò nel prosieguo.

Infine, andando al cuore del disegno di legge in discussione, all'articolo 266 del codice di procedura penale, che definisce ed elenca i reati che possono essere intercettati, si prevede una nuova definizione che ricomprende anche la ripresa di immagine captativa della conversazione, nel concetto omnicomprensivo di intercettazione, e si prevede poi una distinzione con l'acquisizione della documentazione, e cioè dei cosiddetti tabulati.

Rimane assolutamente identico al testo vigente l'elenco dei reati intercettabili, tranne che per l'aggiunta del reato di *stalking*, perché tra i vari reati già vi era la menzione della minaccia o delle molestie fatte attraverso il mezzo telefonico; pertanto, gli atti persecutori svolti attraverso questo mezzo, che costituiscono una forma più aggravata, non potevano che essere ricompresi.

Per quanto riguarda le intercettazioni tra presenti – le cosiddette intercettazioni ambientali – esse vengono previste solo nei luoghi ove vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo l'attività criminosa. In Commissione sono stati introdotti gli articoli 266-*ter* e 266-*quater* del codice di procedura penale: il primo disciplina in maniera specifica le riprese visive distinguendo tra quelle captative e quelle semplici, che possono essere svolte anche su iniziativa della polizia giudiziaria senza necessità di autorizzazione da parte del magistrato; il secondo tratta dell'intercettazione di corrispondenza postale.

Con l'articolo 267 del codice di procedura penale si entra nella prima grande innovazione del sistema, perché l'autorizzazione a poter intercettare viene richiesta dal pubblico ministero, naturalmente con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica o del procuratore aggiunto o di magistrato delegato, a pena di inammissibilità. Tale richiesta viene avanzata al tribunale, che decide in composizione collegiale in sede distrettuale rispetto al giudice delle indagini preliminari che ha sede nello stesso ufficio dove svolge la sua attività di pubblico ministero, come nel testo vigente.

Devono concorrere congiuntamente i seguenti presupposti: gravi indizi di reato (già esistente nell'attuale testo vigente), indispensabilità alla prosecuzione delle indagini (già esistente nell'attuale testo vigente) e cosiddetta individualizzazione (aggiunta, con una specificazione ai numeri 2, 3 e 4 che vede il riferimento alle intercettazioni e alle intercettazioni d'immagini). Mi riferisco, cioè, alla necessità che l'utenza da intercettare sia intestata all'indagato, ovvero sia utilizzata abitualmente ed effettivamente da lui (quindi, può essere intestata anche a terza persona), ovvero che si possa intercettare l'utenza di persona comunque a conoscenza dei fatti per cui si procede, e vi è motivo di ritenere che le conversazioni verteranno sui fatti per cui si procede (peraltro, tale circostanza anche oggi, ancorché manchi nel tessuto normativo, dovrebbe comunque essere valutata dal magistrato per poter indirizzare la intercettazione su alcuni soggetti ben precisi).

Viene prevista la trasmissione di tutti gli atti d'indagine al tribunale e, ai fini della valutazione della gravità dei fatti, vengono richiamati gli

articoli 192, commi 3 e 4 (valutazione delle dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi o collegati, che va fatta insieme ad altri elementi presenti nell'indagine), 195, comma 7 (valutazione della testimonianza di chi non vuole rivelare la fonte da cui proviene la notizia), e 203 (dichiarazione derivante dal cosiddetto informatore) del codice di procedura penale. Naturalmente, il pubblico ministero può provvedere in via d'urgenza con un proprio decreto, che deve essere convalidato dallo stesso organo giudicante nelle 48 ore.

Per i reati che chiamerò ordinari la durata viene fissata in 30 giorni, prorogabile di altri 15 giorni *sic et simpliciter*, con un'ulteriore proroga di altri 15 giorni nel caso continuino a ricorrere i presupposti e, ove vi siano nuovi elementi che emergono dalla intercettazione, con un'ulteriore proroga; pertanto, si arriva complessivamente a 75 giorni per impedire ulteriori conseguenze all'attività criminosa o la commissione di nuovi reati.

Per quanto riguarda i reati cui fa rinvio l'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, reati che per comodità definisco come reati di mafia e terrorismo (in realtà, si tratta anche di delitti di altre organizzazioni criminali che però non sono considerate di stampo mafioso), la durata delle intercettazioni rimane assolutamente identica: 40 giorni, prolungabili di 20 in 20, fino al termine delle indagini preliminari, che per i reati di mafia e terrorismo è di due anni. Rimane il presupposto di partenza, cioè i sufficienti indizi di reato, esattamente come oggi; quindi, in buona sostanza, per questo tipo di reati la normativa non viene modificata. Lo stesso vale per le intercettazioni cosiddette ambientali, che non vedono alcuna novità al riguardo.

All'articolo 268 del codice di procedura penale viene previsto un apposito registro nel quale devono essere annotati i dati del decreto, il momento in cui comincia la disciplina delle operazioni d'intercettazione, il verbale; i supporti devono essere conservati in archivio riservato; vengono attribuiti al procuratore generale e al procuratore della Repubblica poteri di controllo, vigilanza e gestione dei centri di intercettazione; al termine delle operazioni si prevede la trasmissione dei verbali al pubblico ministero, il deposito non oltre i cinque giorni dei verbali e delle registrazioni attinenti al procedimento, e quindi non del materiale che nulla ha a che vedere con lo stesso, anche per evitare *discovery* anticipate per reati di altro tipo per i quali non si sta procedendo e che potrebbero essere emersi casualmente nel corso delle intercettazioni. Viene dato agli avvocati un termine non inferiore a 15 giorni per l'esame, che può anche essere integrale, nel senso che si può ascoltare l'intera registrazione. È prevista un'autorizzazione per ragioni di indagine da parte del tribunale ad un ritardato deposito. Viene prevista un'udienza stralcio, presenti le parti, con una decisione del tribunale in camera di consiglio, che stralcia quelle parti riguardanti terzi estranei, fatti personali e, quindi, una materia che deve rimanere estranea al procedimento in quanto assolutamente irrilevante, con alcuna conseguenza su di esso. Per tali parti viene enunciato il divieto di trascrizione.

L'articolo 269 del codice di procedura penale prevede l'archivio riservato per i verbali e i supporti e la loro distruzione comunque dopo il passaggio in giudicato della sentenza per il fatto per cui si procede.

L'articolo 270 prevede l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli relativi al fatto per cui si procede, e quindi se emergono elementi di fatto attinenti altre fattispecie, per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* (cui ho già accennato) e 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedure penale (che contiene i primi due delitti, ma amplia tutta la gamma dei reati più gravi, tra cui anche omicidio, violenza, tratta di persone, tratta di stupefacenti e altro tipo di reati gravi), e agli articoli 241 (attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato), 257 (spionaggio politico o militare), 416-*ter* (scambio di voti con organizzazioni mafiose), 419 (devastazione e saccheggio), 600-*ter*, secondo comma (commercio di materiale pornografico che riguarda minori) e 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale.

L'articolo 270-*bis* del codice di procedura penale – ovviamente quando cito gli articoli mi riferisco a modifiche al testo vigente – disciplina le intercettazioni di utenze comunque riconducibili ai servizi di sicurezza dello Stato, prevedendo due fattispecie. La prima riguarda il caso in cui viene richiesta l'autorizzazione ad intercettare un'utenza che si sa appartenere ad un soggetto che lavora per i servizi di sicurezza: si prevede allora che il procuratore della Repubblica chieda al Presidente del Consiglio di verificare se le informazioni siano coperte da segreto di Stato con tutta una procedura successiva (apposizione o meno del segreto di Stato). La seconda riguarda il caso in cui si scopra nel corso delle intercettazioni che uno dei soggetti intercettati appartiene ai servizi; in questo caso, si attiva immediatamente la procedura per verificare l'opponibilità o meno del segreto di Stato.

La modifica all'articolo 271 del codice di procedura penale prevede l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di derubricazione del reato per il quale la legge non prevede l'autorizzazione dell'intercettazione; spesso molti reati vengono iper-rubricati proprio per ottenere strumenti investigativi che in realtà la legge non prevede. D'altra parte, se essi fossero rubricati correttamente, non si arriverebbe all'intercettazione.

All'articolo 292 del codice di procedure penale – citato in precedenza – si prevede che nell'ordinanza di custodia cautelare il riferimento alle intercettazioni non sia più un «riferimento testuale», ma vi sia solo riferimento nel contenuto: Tizio e Caio parlano di questo e da ciò deriva la circostanza che Tizio è autore del reato e svolge un certo ruolo nell'ambito del fatto per cui si procede.

All'articolo 293 si prevede la facoltà dell'esame integrale dell'intercettazione da parte del difensore, con riferimento all'ordinanza di custodia cautelare che, vedendo un richiamo solo nel contenuto, limita *prima facie* la possibilità di difesa e quindi la necessità da parte del difensore di prendere cognizione integrale dell'atto. La modifica all'articolo 329 del codice

di procedura penale prevede l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di intercettazioni utili alle indagini, con una anticipazione della pubblicità utile al riguardo. L'articolo 329-*bis* del codice di procedura penale sancisce il segreto sugli atti depositati nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, accennato in precedenza, e sui dati acquisiti illecitamente fino alla chiusura delle indagini preliminari.

Viene poi in esame una serie di norme di attuazione che fissano i funzionari amministrativi di polizia giudiziaria e di cancelleria responsabili della tenuta dei registri e dell'archivio riservato. Viene precisata la norma già contenuta nell'articolo 129, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Mi riferisco alla comunicazione all'autorità ecclesiastica di un processo pendente a carico di un rappresentante della Chiesa, già esistente nell'attuale nostro ordinamento, la quale però viene specificata con riferimento al grado ricoperto nell'ambito della gerarchia ecclesiastica.

Infine, all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, si prevede un ampliamento dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato anche per il furto aggravato commesso nell'ambito di una associazione a delinquere, nonché per gli atti sessuali commessi a danno di minorenni (articolo 609-*quater* del codice penale). Quest'ultima norma costituiva una lacuna complessiva nell'ambito delle norme esistenti.

Vengono ora in esame le norme di diritto sostanziale penale. La pena per il reato di all'articolo 379-*bis*, già esistente nel codice penale, viene ulteriormente aggravata: oggi esso viene punito con la reclusione fino ad un anno; domani, con l'entrata in vigore della legge, verrà punito con una pena da uno a sei anni, il che ne consente la intercettabilità. Sarebbe stato un paradosso che la rivelazione di un segreto riguardante atti o intercettazioni non potesse vedere l'autorizzazione alla intercettazione.

L'articolo 614 del codice penale viene ampliato nel raggio di azione. Parliamo della cosiddetta violazione di domicilio, dove il concetto di privata dimora viene sostituito da luogo privato. Si tratta, quindi, di ampliamento complessivo. Alcune di queste norme erano collegate al rito processuale relativo alle intercettazioni: non lo sono più nel testo approdato in Commissione giustizia del Senato, testo che oggi l'Aula si accinge ad approvare.

È stato introdotto l'articolo 616-*bis* del codice penale, che riguarda le riprese di immagini...

PRESIDENTE. Senatore Centaro, la invito a concludere l'intervento, in quanto ha esaurito il tempo a sua disposizione.

CENTARO, *relatore*. Presidente, mi conceda ancora qualche minuto.

Come dicevo, le riprese di immagini e le registrazioni fraudolente il cui uso non è consentito dagli interessati sono punite su querela di parte.

Vi sono tre cause di non punibilità delle riprese e registrazioni in questione, che sono: l'utilizzazione in procedimento davanti all'autorità amministrativa o giudiziaria o nell'ambito di controversia stragiudiziale;

l'effettuazione nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato; l'effettuazione ad opera di giornalisti – nel testo indicato dalla Commissione, ma vi sono già emendamenti al riguardo della maggioranza – professionisti iscritti all'albo professionale nell'esercizio del diritto di cronaca. Esiste, però, già un ampliamento contenuto in alcuni emendamenti.

Vi è poi un adeguamento alle nuove norme dell'articolo 617 e 617-*septies* del codice penale. Vengono aumentate le pene per la pubblicazione arbitraria di atti processuali, che oggi vanno da 51 a 258 euro, e da domani andranno da 1.000 a 5.000 euro, con integrazione della disciplina di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale.

Viene poi sanzionato l'omesso controllo delle operazioni di intercettazione dei soggetti responsabili del procedimento.

Vengono individuate le sanzioni per gli editori in caso di pubblicazione di notizie coperte da segreto, con la previsione della pena da 250 a 300 quote.Vi è una procedura di rettifica che riguarda i siti informatici, ivi compresi quotidiani e periodici diffusi in rete senza commenti. Si ipotizza una procedura che per quanto riguarda il profilo economico... *(Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Senatore Centaro, ha esaurito il tempo assegnatole. La prego di concludere in 20 secondi.

CENTARO, *relatore*. Sto concludendo, signor Presidente, mi creda.

PRESIDENTE. Ripeto, aveva il suo tempo assegnato. Ha parlato; la prego di concludere. Le ho dato altri tre minuti.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, l'elenco delle norme è lungo.

PRESIDENTE. Sarò rispettoso nei confronti di tutti, sia di maggioranza che di opposizione.

CENTARO, *relatore*. In sostanza, ci sono norme che riguardano gli stanziamenti e le procedure di versamenti e norme che attuano sentenze della Corte costituzionale con riferimento ad una intercettazione surrettizia di parlamentari o aventi carattere casuale. Ci sono variazioni in materia di protezione di dati personali e ipotesi disciplinari per i magistrati in caso di inserimento in un provvedimento di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, irrilevanti ai fini processuali; inoltre, la disciplina transitoria che prevede l'applicazione ai procedimenti in corso di alcune norme, il rinvio di un anno dell'entrata in funzione del tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale, l'applicazione della vecchia normativa per le procedure con autorizzazioni già emesse, ma che non possono durare comunque oltre 75 giorni, e l'entrata in vigore delle norme sui cen-

tri di intercettazione dopo tre mesi dall'entrata in vigore della legge. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Legnini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

LEGNINI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, è da diversi anni che il dibattito politico e parlamentare sottolinea l'esigenza di una modifica della disciplina delle intercettazioni telefoniche essendo venute più volte in evidenza alcune criticità nel loro utilizzo e nella loro diffusione. L'interesse di gran lunga prevalente, che ha mosso gran parte delle forze politiche di entrambi gli schieramenti, è stato quello della tutela della riservatezza delle persone, molte volte violata anche in danno di chi non era indagato ed era estraneo alle attività di indagine.

L'unica vera istanza proveniente da una parte dell'opinione pubblica era e rimane questa: l'esigenza di tutelare l'immagine, l'onorabilità e la *privacy* di chi, legittimamente, abusivamente o casualmente captato nei colloqui telefonici, si fosse ritrovato esposto alla dannosa pubblicità della propria vita privata sui mezzi di comunicazione a grande diffusione. Occorreva, quindi, un intervento legislativo non semplice, perché il diritto costituzionalmente garantito alla tutela della vita privata e alla libertà e segretezza delle comunicazioni deve essere bilanciato con altri precetti, di uguale rango costituzionale, quali quelli della libertà di stampa e del diritto di/alla informazione, dei principi dell'obbligatorietà dell'azione penale, del giusto processo e del dovere dello Stato di garantire ai cittadini la sicurezza personale.

L'auspicato intervento riformatore si è rivelato vieppiù complesso in virtù della necessità di non derogare, attenuare o compromettere alcuni dei suindicati principi a discapito di altri, non soltanto perché la lesione di uno di essi si porrebbe ovviamente in contrasto con la Carta costituzionale, ma anche perché solo il loro integrale rispetto da attuare con un assetto normativo armonico costituisce garanzia di rispetto dei principi di democrazia, di libertà, di legalità e dei diritti dei cittadini alla corretta e integrale informazione alla sicurezza e al rispetto dei loro diritti soggettivi, individuali e collettivi.

L'intervento normativo si è rivelato ancor più difficile in presenza delle note anomalie del sistema d'informazione nel nostro Paese, del rilevante tasso di criminalità organizzata e di reati contro la pubblica amministrazione e della difficoltà, in atto da molti anni, nei rapporti tra la magistratura inquirente e i titolari di funzioni pubbliche, elettive e non.

Ci provò il Governo Prodi nella passata legislatura con un suo disegno di legge, che fu approvato, lo ricordo ai colleghi, dalla Camera dei deputati quasi all'unanimità, con sole sette astensioni, peraltro in gran parte della maggioranza dell'epoca, e con la convergenza dei Gruppi del-

l'attuale maggioranza di centrodestra, del nostro Gruppo, di quello dell'Italia dei Valori e di altri, che realizzava in tal modo un'accettabile equilibrio tra i valori e gli interessi in gioco. Ci hanno provato diversi Gruppi e singoli parlamentari in questa legislatura con diversi disegni di legge aventi un contenuto tra loro divergente, fino a quando l'attuale Governo ha deciso di presentare un suo disegno di legge, quello di cui stiamo discutendo, già esaminato dalla Camera dei deputati e oggi al nostro esame in seconda lettura.

Ricordo che il Gruppo del Partito Democratico al Senato ha presentato due testi su questa materia, l'Atto Senato n. 932, a firma Casson, Finocchiaro e altri, e l'Atto Senato n. 781, a firma Della Monica e altri, di contenuto sostanzialmente analogo. Le proposte del nostro Gruppo avevano esattamente l'ambizione di affrontare e risolvere i problemi che ho evidenziato all'inizio, relativi alla tutela della riservatezza delle persone, all'eliminazione degli abusi nell'uso e nella diffusione delle intercettazioni, salvaguardando appieno la libertà di stampa e il diritto all'informazione, al pieno e corretto utilizzo di tale importante strumento di ricerca della prova nell'azione di contrasto alla criminalità comune e organizzata, a responsabilizzare in capo ad un magistrato inquirente e al personale a ciò delegato nell'obbligo di non diffondere le intercettazioni prima che esse diventassero pubbliche sulla base delle regole processuali, della distruzione e del divieto di diffusione delle comunicazioni irrilevanti per le indagini. Una linea di intervento, la nostra, chiara, alla quale si è contrapposto il disegno di legge del Governo e della maggioranza che ha portato oggi, qui, all'esame dell'Aula del Senato, dopo un lungo *iter* in 2ª Commissione, un impianto normativo inaccettabile e peggiorativo financo del testo licenziato in prima lettura dalla Camera.

Riassumo i punti, che ci sono ormai noti, per noi inaccettabili, per modificare i quali ci batteremo con determinazione con i nostri emendamenti e con la forza dei nostri argomenti, che trovano un ampio consenso nel Paese, nonché ricorrendo a tutti gli strumenti regolamentari a nostra disposizione.

Innanzitutto vengono posti limiti e condizioni di ammissibilità delle intercettazioni del tutto inaccettabili. L'articolo 1, comma 10, rappresenta un superamento solo apparente, ma non reale, del richiamo agli «evidenti indizi di colpevolezza» quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni. Di fatto, si reintroduce tale improprio requisito di legittimità in forma di presupposti individualizzanti e di parametro interpretativo alla cui stregua il giudice deve valutare la sussistenza di «gravi indizi di reato».

L'attribuzione al giudice collegiale del tribunale distrettuale della competenza ad autorizzare le intercettazioni determinerà non solo la paralisi degli uffici giudiziari distrettuali, ma paradossalmente favorirà le fughe di notizie in violazione della *privacy*, in quanto gli atti di indagine saranno messi a disposizione di un numero più esteso di persone e dovranno viaggiare non poco per raggiungere la destinazione.

Inoltre, l'attribuzione al giudice collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni è chiaramente asistematica, considerando che il giudice monocratico oggi, a legislazione vigente, non solo può disporre misure cautelari personali, ma anche irrogare un ergastolo, in sede di rito abbreviato.

Ancora, la previsione dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica, quale condizione di ammissibilità della richiesta di intercettazione da parte del pubblico ministero, con inevitabili ricadute negative sulle indagini e sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia, costituisce un evidente ulteriore passo verso la gerarchizzazione delle procure. Altresì gravemente lesiva dell'azione investigativa è la prevista limitazione temporale della durata delle operazioni captative, eccessivamente restrittiva e del tutto inadeguata alla complessità di accertamento di taluni reati. Altrettanto irragionevole appare il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti o anche nello stesso procedimento, qualora il fatto sia diversamente qualificato e per esso non ricorrano i presupposti per disporre le intercettazioni. Si consideri, inoltre, che la esclusione dei soli reati distrettuali dalla disciplina dei limiti di durata e dei presupposti delle intercettazioni è del tutto insufficiente, in quanto le intercettazioni per i reati cosiddetti satellite sarebbero comunque precluse, con le conseguenze immaginabili.

L'estensione a tutte le intercettazioni ambientali, a prescindere dal luogo in cui si svolgano, del requisito della necessaria finalizzazione alla osservazione dell'attività criminosa in corso, oltre a depotenziare le attività di indagine, comporterà che non sarà mai possibile ottenere autorizzazioni ad intercettazioni ambientali per indagare su un reato già commesso, sia esso anche un omicidio o una strage. Un'assurdità palese anche per un'altra ragione: l'autorità giudiziaria, come ci è noto, indaga per definizione sui reati già commessi, quasi mai per finalità di prevenzione.

Un chiaro *vulnus* al principio di ragionevolezza deriva dall'equiparazione alle intercettazioni, quanto al regime di ammissibilità, dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico, che in quanto relativa ai soli dati «esterni» e non invece al contenuto delle comunicazioni, non può in alcun modo essere assistita dalle stesse garanzie, questo tipo di attività di indagine, né essere soggetta alle medesime limitazioni previste per le intercettazioni.

La disposizione volta a sanzionare con la reclusione da 6 mesi a 4 anni l'utilizzo di registrazioni (effettuate fraudolentemente) di conversazioni alle quali l'autore abbia partecipato o sia stato presente (emendamento cosiddetto D'Addario), priva i cittadini della stessa possibilità della tutela giurisdizionale dei diritti, in violazione anche dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto consente di utilizzare le suddette registrazioni solo «nell'ambito» di procedimenti giurisdizionali e non anche nelle fasi precedenti, quando cioè si debbano acquisire prove per denunciare, ad esempio, un estorsore o uno *stalker*.

Nel contesto delle innovazioni che ho ricordato, particolare preoccupazione destano la procedura di ammissione, i limiti temporali di durata e

la quasi soppressione di fatto delle intercettazioni ambientali. L'attribuzione al tribunale del capoluogo di distretto del potere autorizzatorio, seppur differito di un anno, implicherà un accrescimento di incombenze burocratiche e di passaggi procedimentali di enormi proporzioni.

L'autorizzazione all'utilizzo dello strumento di indagine delle intercettazioni dovrà essere scritta e motivata dal pubblico ministero, dovrà essere condivisa e sottoscritta dal capo dell'ufficio, inviata unitamente all'intero fascicolo delle indagini al tribunale competente, a volte distante centinaia di chilometri, con dispendio di risorse e di tempo per il personale; dovrà essere esaminata da un collegio dopo tutte le registrazioni di rito negli uffici, dovrà essere nuovamente trasportata alla procura richiedente e così per le successive proroghe degli esigui termini di durata previsti. Un numero incalcolabile di magistrati inquirenti e giudicanti, di personale delle cancellerie e coadiuvanti, di autisti maneggerà le richieste e i fascicoli, li trasporterà, li depositerà occupando un tempo di lavoro enorme e rendendo oggettivamente concreto il rischio della violazione del segreto, con la paradossale conseguenza che la tutela della riservatezza sarà più a rischio in futuro rispetto alla disciplina vigente. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).* Altro che tutela della *privacy*! Il tutto per attuare un principio di controllo *ex ante* delle condizioni di ammissibilità che sarebbe molto più semplicemente conseguibile con altre più ragionevoli misure che abbiamo puntualmente proposto.

Relativamente alla previsione della ristretta durata delle attività di indagine per rimediare ad un'estensione a volte irragionevole e costosa delle operazioni captative, si introducono limitazioni temporali inaccettabilmente brevi che di certo non coincideranno con la tempistica imprevedibile nella commissione dei reati, rendendo così le indagini casuali o inefficaci. Che cosa accadrà se le attività criminose si consumeranno dopo l'ora x di scadenza della possibilità di intercettare è facile immaginarlo.

Così come è facile prevedere che con i sofisticati sistemi a disposizione della criminalità, i tempi di commissione dei delitti saranno parametrati ai rischi di essere intercettati o meno entro i limiti temporali prefissati autolesionisticamente dal legislatore. E non si dica, come ha fatto poco fa il relatore, senatore Centaro, che tali rischi non valgono per i reati di mafia e terrorismo. Costituisce un dato notorio che molte volte durante le indagini si perviene all'individuazione delle attività illecite proprie della criminalità organizzata attraverso l'accertamento di reati comuni, quali le estorsioni, l'usura, le truffe, il traffico di stupefacenti e molti altri reati. Comprimere in misura così vistosa le indagini su tali reati significa fare un regalo alle bande criminali organizzate.

Risibile, se non fosse che si tratta di questione molto seria, è la soluzione adottata per limitare le intercettazioni ambientali, uno strumento di indagine molte volte prezioso e risolutivo per l'accertamento di gravi reati. Subordinare il ricorso a tale strumento alla condizione che nel luogo si sta commettendo un reato significa annullare di fatto la possibilità di disporre intercettazioni ambientali.

Particolarmente gravi sono le disposizioni che riguardano la libertà di stampa e il diritto dei cittadini all'informazione. Sul punto cruciale relativo alla libertà di informazione, la prima significativa limitazione del diritto di cronaca deriva dall'inasprimento irragionevole delle pene per la rivelazione illecita di atti coperti da segreto o per la pubblicazione arbitraria di atti processuali, nonché dall'estensione della responsabilità da reati agli enti (in particolare gli editori dei giornali), che possono giungere – o potevano, secondo il testo della Commissione – fino a 464.000 euro, limite massimo che la maggioranza oggi propone di ridurre con apposito emendamento dopo le note proteste degli editori.

Ma la modifica più significativa nel testo licenziato dalla Commissione riguarda la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, che precludeva finanche la pubblicazione per riassunto degli atti di indagine, ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o al termine dell'udienza preliminare.

Tale *vulnus* del diritto all'informazione era peraltro aggravato dal divieto, di cui all'articolo 1, comma 5, capoverso 2-*ter*, della pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari, della documentazione e degli atti relativi ad operazioni captative anche laddove non sussista il segreto investigativo, così precludendo totalmente la cronaca giudiziaria relativamente a fatti di interesse pubblico evidente.

A fronte della gravità e abnormità di tali disposizioni e dopo la generalizzata protesta della stampa italiana, la maggioranza si è orientata (correndo ai ripari, dal suo punto di vista) a tornare, con una delle proposte emendative presentate, al testo della Camera consentendola pubblicazione per riassunto, il che attenua ma non elimina affatto la grave lesione alla libertà di stampa.

I suddetti divieti appaiono tanto più incompatibili con gli articoli 21 della Costituzione e 10 della Convenzione europea dei diritti umani ove si consideri il rilevante inasprimento sanzionatorio previsto dal testo per i reati in materia di pubblicazione degli atti, che rischia di inibire del tutto la libertà di stampa e, quindi, di privare i cittadini del diritto a ricevere informazioni su fatti di rilievo generale.

Ove poi si consideri che tale rilevante inasprimento sanzionatorio non è neppure riferito a condotte lesive della *privacy* delle parti processuali o dei terzi estranei alle indagini, ben si comprende come questa scelta non possa in alcun modo giustificarsi neppure in ragione dell'esigenza di tutelare beni giuridici di rilievo costituzionale e che appaia nettamente in contrasto appunto con gli articoli 21 della Costituzione e 10 della Convenzione europea dei diritti umani e funzionale soltanto a privare i cittadini del diritto all'informazione.

Altre disposizioni molto discutibili sono quelle relative alle intercettazioni indirette e casuali a carico dei parlamentari e loro collaboratori, alla speciale disciplina prevista per gli agenti dei servizi, all'introduzione dell'astensione obbligatoria del giudice e sostituzione del PM che abbiano pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affida-

togli, alla fissazione di tetti di spesa per le intercettazioni ripartiti tra il livello nazionale, distrettuale e circondariale e altre disposizioni minori. Questi tetti di spesa determineranno il fatto che a settembre, a ottobre o a novembre non si potranno fare più intercettazioni.

Alle gravi preoccupazioni espresse da noi e provenienti dal Paese, la maggioranza e il Governo hanno tentato di porre rimedio con gli emendamenti depositati nei giorni scorsi in vista dell'avvio della discussione in Aula. Senonché, alle limitate e insufficienti proposte in senso migliorativo del testo licenziato dalla Commissione, quasi del tutto coincidenti con il ripristino del testo approvato in prima lettura alla Camera, si è aggiunta una disposizione, quella relativa alla riscrittura delle disposizioni transitorie, che rischia se approvata di far saltare o, nella migliore delle ipotesi, aggravare un numero non quantificabile di procedimenti pendenti. È facile immaginare la carica demolitrice di tale abnorme disposizione, contrastante, come mai avvenuto prima, con il principio del *tempus regit actum* in un numero enorme di procedimenti, compresi quelli di più stringente attualità relativi a diffusi fenomeni di corruzione, che tanto sconcerto hanno determinato nell'opinione pubblica.

E quali effetti produrranno le norme restrittive del diritto di cronaca sugli atti già resi pubblici o disponibili ai difensori delle parti?

Dunque, il testo e gli emendamenti che la maggioranza e il Governo chiedono a quest'Aula di approvare in questi giorni costituiscono un pasticcio normativo, con disposizioni confuse e dannose, che castrano irrimediabilmente i più efficaci strumenti di indagine, che affievoliscono in modo inaccettabile il diritto all'informazione, come mai era avvenuto nella nostra storia repubblicana, e che oggettivamente renderanno più agevole delinquere e più difficile scoprire e perseguire chi delinque.

La realtà, signor Presidente, è che di fronte a noi vi erano, e vi sono, due linee chiare per affrontare e risolvere problemi che esistono: quella di limitare fortemente le intercettazioni e, quindi, l'efficacia delle attività di indagine, con oggettivo indebolimento della sicurezza dei cittadini e del contrasto alla criminalità di ogni genere, nonché di comprimere la libertà di stampa, o, in alternativa, quella di vietare e bloccare la diffusione delle intercettazioni abusive o estranee alle indagini e ai procedimenti penali, responsabilizzando e sanzionando magistrati, polizia giudiziaria e personale per la violazione del segreto d'ufficio e la strumentalizzazione nell'uso e nella diffusione delle intercettazioni non rilevanti per fini di giustizia, in tal modo tutelando la riservatezza dei cittadini e la corretta ed efficiente amministrazione della giustizia. Noi sosteniamo con forza questa seconda linea, che rappresenta ciò che i cittadini chiedono. Voi avete scelto la prima strada, quella che indebolirà ulteriormente il nostro già collassato sistema giudiziario e costituirà il più grave attacco alla libertà di stampa mai concepito nella storia repubblicana.

Ecco perché abbiamo il dovere sacrosanto di contrastare in ogni modo questo disegno di legge, con tutti i mezzi democratici a nostra disposizione in Parlamento e nel Paese.

Si è svolto un lavoro molto approfondito e puntuale in Commissione giustizia; ringrazio i colleghi che con grande passione e competenza hanno affrontato ogni aspetto di questo controverso provvedimento, prospettando puntualmente soluzioni alternative. Non ci avete voluto ascoltare, non avete inteso accogliere neanche le più ragionevoli delle nostre proposte. Avete scelto di tirare dritto, di sconquassare l'impianto investigativo del nostro Paese, che si è consolidato e perfezionato nel corso degli anni e di cui pure il Governo si vanta in coincidenza di questa o quella operazione di cattura di latitanti o di operazioni di polizia particolarmente incidenti sulle attività criminose. Non ci avete voluto ascoltare, e non avete ovviamente voluto ascoltare l'allarme di tutta la magistratura. Ascoltate almeno il serio e fondato allarme del Procuratore nazionale antimafia, di tutte le forze di polizia, di tutti i giornalisti, degli editori, degli scrittori, degli intellettuali del nostro Paese e, soprattutto, delle vittime dei reati. Se non lo farete, vi assumerete una gravissima responsabilità nei confronti dell'intero nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e dei senatori Astore e Fosson. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali e una questione sospensiva, da ultime le questioni pregiudiziali QP7, a firma Della Monica ed altri, QP8, QP9 e QP10, a firma Casson ed altri, e QP11, a firma Lusi.

Ha chiesto di intervenire il senatore Li Gotti per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, preliminarmente vorrei inquadrare sia pure in un minuto qual è quantitativamente la materia della quale ci stiamo occupando, dal momento che nel corso di questi ultimi anni le cifre, ballerine, hanno evidenziato realtà esattamente contrarie ai dati ufficiali. Il numero dei decreti intercettativi nel nostro Paese, in base ai dati conosciuti recenti, è di 130.000. Il decreto è collegato a ogni singola utenza e deve essere rinnovato, a legislazione vigente, ogni 15 giorni. Sicché il numero delle persone intercettate è stimato in 20-23.000 rispetto ad un carico di procedimenti penali pari, nel nostro Paese, a circa 4 milioni.

La questione pregiudiziale di costituzionalità che vogliamo proporre fa riferimento sia a specifiche previsioni costituzionali, sia al criterio di ragionevolezza così come evidenziato dalle sentenze nn. 416 e 450 del 2000 della Corte costituzionale.

Prima questione: violazione degli articoli 21 e 117 della Costituzione (in riferimento al rispetto degli obblighi internazionali, in particolare con riguardo all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in caso di approvazione delle disposizioni che prevedono il divieto di pubblicazione degli atti non più coperti dal segreto. *(Brusìo).*

DE TONI *(IdV)*. Se non c'è silenzio, signor Presidente, non si può continuare.

PRESIDENTE. Colleghi, chi non è interessato all'intervento del senatore Li Gotti è pregato di lasciare l'Aula.

Prego, senatore Li Gotti.

LI GOTTI *(IdV)*. Grazie, signor Presidente.

Ovviamente noi terremo conto in questa nostra discussione anche degli emendamenti presentati dalla maggioranza. Qualora fosse approvato l'emendamento della maggioranza contenente il ripristino della «possibilità di pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti da segreto», non avrebbe alcun fondamento la previsione del divieto di pubblicazione in qualsiasi forma (parziale, per riassunto o nel contenuto) degli atti relativi a conversazioni o a flussi del traffico telefonico.

Invero, se l'atto non è più coperto dal segreto e se gli atti non coperti dal segreto sono sempre pubblicabili per riassunto, il divieto solo per una categoria di atti si configura quale censura per la stampa. Il comma 2 dell'articolo 21 della Costituzione afferma il principio per il quale «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure».

Incide, inoltre, sull'articolo 21 della Costituzione il divieto di ripresa audiovisiva dei dibattimenti, qualora una parte non consenta non solo alla ripresa della propria immagine, ma alla ripresa audiovisiva del processo e anche alla trasmissione radiofonica, alla ripresa delle immagini fotografiche e alla registrazione fonografica.

Sembra di compiere un salto indietro di ottant'anni: sembra di essere tornati al diritto di cronaca di regime. *(Applausi dal Gruppo IdV).* Ancora oggi noi parliamo di Gino Girolimoni, distrutto da un'inchiesta di regime e condannato a vita come pedofilo assassino, mentre era innocente, perché la stampa, per non disturbare il regime, non diede notizia della sua assoluzione! Ancora oggi nel nostro Paese si parla di Girolimoni! Ricordiamoci a cosa serve la stampa in un regime di democrazia e di libertà! *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

Seconda questione: è irragionevole la previsione di durata massima delle intercettazioni telefoniche, sia che si tratti di omicidio, di una strage, di un'ingiuria, di delitti di criminalità organizzata o di traffico di rifiuti pericolosi, di un reato punito con l'ergastolo o di un reato punito con la multa sino a 516 euro. Si tratta di reati per i quali sono previsti tempi differenziati di durata delle indagini, da sei mesi a due anni: per tutti si prevede però lo stesso termine di durata delle intercettazioni, per l'ingiuria e per la strage.

Terza questione: è assolutamente irragionevole la previsione di cui all'articolo 1, comma 11, lettera *e)*, del disegno di legge, secondo cui oltre i 60 giorni vi è la possibilità di una proroga di 15 giorni quando «emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati». Invero, siffatta previsione di proroga limitata a 15 giorni contrasta, qualora permangano le condizioni della proroga, ossia la necessità di impedire che un'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (pensiamo ad un sequestro di persona con il sequestrato nelle mani dei sequestratori), con l'articolo 3 e l'articolo

117 della Costituzione, che assegna allo Stato il compito di garantire con adeguata e coerente legislazione i diritti dei cittadini, l'ordine pubblico e la sicurezza. Si pensi alla vittima del reato, si pensi al sequestrato nelle mani dei sequestratori che confida nello Stato e nei suoi organi e che invece dovrà subire la vergognosa previsione secondo cui, trascorsi 15 giorni, non c'è più tempo per le intercettazioni! *(Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Negri).* L'assurdo è che se c'è un sequestro di persona con richiesta di riscatto, la durata delle intercettazioni è pari alla durata delle indagini. Se c'è un sequestro di persona senza richiesta di riscatto, ovvero si sconosce la ragione del sequestro, la durata delle intercettazioni non potrà superare i 75 giorni. È come stabilire per legge che, verificatasi una calamità naturale, lo Stato ricercherà le vittime sotto le macerie solo per tre giorni, perché oltre tale tempo è statisticamente improbabile che la vittima sia ancora viva. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

Quarta questione: è palesemente incostituzionale il comma 9 dell'articolo 1, in riferimento al secondo comma dell'articolo 266 del codice di procedura penale, che disciplina le intercettazioni ambientali. Il testo proposto recita: «Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa». Ossia, se viene trovato il cadavere di una persona assassinata le ambientali potranno farsi solo se in un luogo individuato «si stia svolgendo l'attività criminosa». È un paradosso: invero, l'omicidio è già avvenuto, ma l'indagine sull'omicidio può farsi ricorrendo alle ambientali solo se vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo un altro reato. Anzi, secondo la lettura della norma, se sia in corso l'attività criminosa per la quale si indaga, ossia un omicidio (con un cadavere crivellato di colpi) che si protrae nel tempo. Ma tutto ciò, comunque, per 75 giorni. In tal modo l'intercettazione ambientale viene svuotata del suo fine strumentale (mezzo di ricerca della prova), divenendo una cosa diversa, collocabile parzialmente nello schema dell'articolo 55 del codice di procedura penale («la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale»).

Il «deve», previsto dall'articolo 55 del codice di procedura penale, rispetta il principio costituzionale previsto dall'articolo 112 della Costituzione (azione penale obbligatoria) che, invece, viene così violato, come è violato l'articolo 117 della Costituzione (lo Stato deve legiferare per assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza).

Quinta questione: è incostituzionale, per violazione dell'articolo 111 della Costituzione («la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa») la proposta di modifica dell'articolo 292 del codice di procedura penale (ordinanza di cattura). Secondo l'articolo 1, comma 18, del disegno di legge: «Nell'ordinanza le in-

tercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti». Il successivo comma 19 precisa che «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle misure». Ebbene, la facoltà di consultazione da parte del difensore implicitamente presuppone l'incompletezza e la genericità dell'ordinanza che dispone l'arresto, in violazione dell'articolo 292, comma 2-*ter,* del codice di procedura penale, che prevede che «L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato». Invero non potrà esservi una motivazione, non potendo il giudice esprimere le sue valutazioni in ordine ad una o più intercettazioni poste a carico dell'arrestato, potendo solo richiamarle genericamente nell'ordinanza. La parola «contenuto» significa «riferimento generico privo di riscontri documentali» (così la relazione al progetto del codice di procedura penale). Per la giurisprudenza la valutazione è «verifica del contenuto di una prova, della rilevanza e della fondatezza». Sicché, una persona viene arrestata in forza di un provvedimento con motivazione generica ed inespressa. La facoltà concessa al difensore di «prendere visione integralmente della intercettazione richiamata nell'ordinanza» non garantisce l'imputato arrestato qualora il giudice, ai sensi dell'articolo 104 del codice di procedura penale, abbia imposto il divieto di conferire dell'avvocato con il suo assistito. L'interrogatorio dell'arrestato deve essere compiuto entro cinque giorni (riducibili a due); sicché, l'imputato verrà sottoposto all'interrogatorio senza conoscere nello specifico le prove a suo carico e le valutazioni del giudice. Ciò contrasta con l'articolo 111 della Costituzione e con il diritto di difesa, anche in considerazione del fatto che l'interrogatorio di garanzia è finalizzato a verificare le condizioni per l'applicazione della misura cautelare in carcere.

Sesta questione: è costituzionalmente irragionevole il comma 11, lettera *c)*, dell'articolo 1, il quale prevede che «Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195 comma 7, e 203». I commi 3 e 4 dell'articolo 192, invero, riguardano la valutazione delle «dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato» o dell'imputato in procedimento connesso o collegato. La griglia di valutazione dei «gravi indizi di reato», indicata nel disegno di legge riporta così ai criteri di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Semmai la griglia da richiamare era quella del comma 2 dell'articolo 192, ossia: «L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti». Sono assolutamente estranei alla valutazione «dei gravi indizi di reato» i criteri di valutazione delle chiamate in correità. Così facendo, si torna al requisito degli «evidenti indizi di colpevolezza» che, invece...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Li Gotti.

LI GOTTI *(IdV)*. È irragionevole l'abrogazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 che in materia di intercettazioni telefoniche prevedeva una «coperta» ampia per i reati di criminalità organizzata, sia per i reati di criminalità mafiosa che per i reati di criminalità associativa punibili con pene sino a venti anni. Ora, con l'abrogazione che è stata proposta, si sposta esclusivamente alla tutela per i reati di mafia, ma vengono esclusi i reati di criminalità organizzata, che riguardano le varie bande che operano nel nostro Paese, che rientrerebbero così nella procedura normale ossia nei limiti e nei presupposti intercettativi. Si tratta di un'irragionevole abrogazione di un articolo fondamentale voluto da Giovanni Falcone per la lotta al crimine organizzato: tutto il crimine organizzato.

È poi assolutamente irragionevole la norma transitoria che prevede nell'ambito dello stesso procedimento che ci siano intercettazioni eseguite con l'applicazione della normativa vigente, intercettazioni che hanno i presupposti della normativa vigente ma i tempi della normativa introducenda e intercettazioni che hanno sia i presupposti che i tempi della nuova normativa. In questo modo, altro che principio del *tempus regit actum*! Questo è il caos della normativa transitoria.

Per questi motivi, chiediamo che non si dia corso, per manifesta incostituzionalità, all'esame del disegno di legge in discussione. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Zavoli per illustrare la questione pregiudiziale QP6. Ne ha facoltà.

ZAVOLI *(PD)*. Signor Presidente, la questione pregiudiziale QP6 ha per oggetto la libertà di stampa. Ho avuto un abbassamento di voce, ma non un abbassamento della mia volontà di esprimere un parere che esce un po' dal tema regolamentare, perché affronta una questione che credo stia in cima a tutti i nostri discorsi, a quelli odierni e a quelli che faremo. La pregherei di concedere che un paio di decibel in più mi aiutino a farmi capire meglio.

Signor Presidente, ho letto giorni fa sul «Corriere della Sera» un suo articolo che, prendendo le mosse dalla tragica vicenda di Walter Tobagi, affermava come egli avesse esercitato l'opera sua sul piano – forse addirittura più insidioso del diritto e dell'ordine pubblico – della cultura e dell'informazione, attraverso le armi dell'inchiesta e dell'analisi critica. Grazie di queste parole, che le fanno onore! Signor Presidente, vorrei che questo suo condivisibile giudizio fosse d'introito ai lavori che concluderanno una grande e spero non inutile fatica, e che allo spirito delle sue parole l'Aula impronti le nostre prossime sedute. Rinnovo l'invito, per quel che posso, a far sì che prevalga quella ragionevolezza così spesso elusa, perché la ragione politica pretende che si privilegi un altro ragionamento. Basti pensare ai tagli inferti proprio alla cultura, cui si sta tentando di opporre *in extremis* qualche incerto e pericolante rimedio.

So bene, signor Presidente, che non ci misuriamo con una di quelle congiunture in cui la storia assegna a tale questione un significato dram-

matico, ma il solo fatto di doverci riferire a un articolo della nostra Carta (parlo ovviamente dell'articolo 21) giustifica il malessere che ha accompagnato sin qui la disputa sulle intercettazioni. Quindi domando, signor Presidente, senza alcun intento polemico, perché, di fronte a un disagio di tale rilevanza (Benedetto Croce la chiamerebbe sofferenza etica), non abbiamo avvertito tutti insieme, maggioranza e minoranza, che questa sorta di spaesamento è in realtà al centro di una grande e grave questione democratica. Eppure siamo in un'Aula dove la libertà di stampa, anche quella che rischiasse la meno inquietante delle lesioni, dovrebbe avere il suo presidio più efficace e vincolante. Qui, per la natura del nostro stesso compito dovremmo essere indotti, nel nome di un bene che ci fa uguali, a volgere i nostri lavori in direzione di salvaguardie che superino, nell'interesse comune, le chiusure pregiudiziali e gli opportunismi politici, strutturali o contingenti che siano. Ciò, perché la libertà di espressione deve tendere alla promozione del confronto pubblico e della responsabilità personale, a tutelare i diritti di ciascuno e di tutti, a contrastare le invadenze dei poteri, a difendere la democrazia dalle intolleranze occulte e dalle aggressioni fin troppo evidenti e perché soltanto un giornalismo disposto a svolgere questo compito è lo strumento garante della politica, mentre in caso contrario può essere solo il suo servo.

C'è chi risolverebbe alla svelta il problema: gli basterebbe ridurre la politica al minimo, opponendole diffidenza e disinteresse e magari rivolgendo qualche anacronistica minaccia normativa a un giornalismo che interpreti – mai che ometta – i suoi doveri deontologici. Non posso dimenticare, signor Presidente, Albert Schweitzer che, nel suo celebre lebbrosario di Lambaréné, mi disse: «Fino a quando non diremo cose che a qualcuno dispiaceranno non diremo mai per intero la verità». Del resto, ricorderete come Orwell immaginasse un Ministero della verità il quale avrebbe provveduto a cancellare quotidianamente i fatti scomodi, distruggendo i segni che essi lasciano. La cupa profezia si è posta da allora come un'epigrafe in testa al nostro modo di intendere l'informazione, la sua natura e il suo scopo in una società liberale e riformista, per ricordarci che la democrazia va difesa ogni giorno.

Forse, per comprendere che cosa è realmente in gioco vale la pena di ricordare anche quanto ha detto Hans Magnus Enzensberger: «Ai giornalisti di oggi spetta non il dovere, ma certamente il compito di fare chiarezza su tutto quanto, per loro merito o demerito, ci coinvolge»; vorrei inoltre aggiungervi il giudizio di Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, che ha avuto l'ardire, oltre che l'umiltà, di considerare l'informazione oggi più importante persino dell'economia: un azzardo – direte – ma non privo di qualche fondamento.

Giorni fa in un giornale ho scritto a proposito del cartello appeso al collo di un partecipante al *sit in* davanti a Montecitorio in cui si leggeva «Io non ho paura, intercettatemi»: come a dire che questo disegno di legge favorisce chi ha colpe o reati da nascondere. Era una posizione di rifiuto totale, estrema, e quindi a sua volta contestabile. Basta infatti approfondire il problema, in cui si affrontano due diritti fondamentali (l'informazione

dovuta da una stampa libera e quella che viola gratuitamente la riservatezza personale) per rendersi conto della profonda differenza, in questa delicata materia, tra chi è investito di responsabilità pubbliche, sia elettive che conferite dallo Stato, e un semplice cittadino.

Tuttavia, anziché tentare una equilibrata composizione, difficile ma necessaria, si è scelta la strada, a prima vista più facile, di restringere al massimo le intercettazioni, di ricorrere alla minaccia del carcere per i giornalisti (poi ragionevolmente lasciata cadere), infliggendo multe pesantissime, anche se poi ridotte per le piccole testate, a carico degli editori, aprendo la strada all'intervento della proprietà sul contenuto dei giornali che, come sappiamo, è competenza esclusiva del direttore.

Una serie di errori non da poco, ancora passibili di correzione, conferisce qua e là un carattere repressivo e illiberale a questo progetto, e lo sarebbe ancora di più se la pratica delle intercettazioni dovesse limitare l'azione legittima e indispensabile della magistratura, per esempio – cito il caso più vicino e irrisolto – quando la comunità nazionale si sente offesa dalla cosiddetta cricca (una parola d'uso comune per indicare un clima ben più che equivoco). Qui la materia affronta aspetti controversi di legittimità che affido a chi ha dottrina per farlo; ma sono persuaso signor Presidente, che in un Paese in cui dopo 21 anni si vanno a cercare le impronte lasciate dagli attentatori di Giovanni Falcone sugli scogli dell'Addaura e dove, rovistando tra vecchie collezione di giornali, si trova la fotografia di un agente segreto sempre presente quando è alle viste o in preparazione o addirittura in atto un'azione eversiva gravemente criminosa, la funzione della stampa si riveli fondamentale. Perciò, lungi dal restringerne le facoltà, va ricercata e perseguita la sequela di reticenze, ambiguità e fellonie, se non si vuole coprire una manifesta e impunita lesione della nostra stessa legittimità democratica.

Mi limito a citare le parole di un nostro collega della passata legislatura, l'autorevole ed equanime Andrea Manzella: il messaggio complessivo è che la lotta al crimine in Italia, terra di molte mafie e di molte complicità, sarà indebolita. Ribassi di pene per non reati, cioè per la libertà giornalistica di informare su atti non più segreti, non servono a cancellare il nonsenso strutturale dell'intero progetto, per il quale, signor Presidente, vanno auspicate ulteriori correzioni, secondo le puntuali riserve avanzate dal Capo dello Stato.

Parlo di cose da tutti voi conosciute, dolendomi della sommarietà cui ho dovuto tenermi, ma il Senato, il luogo della nostra risposta a una delega popolare fondata sul valore e sulle modalità della trasparenza politica, civile e morale, non può non disporsi a compiere un dovere di inestimabile significato.

E perché nessuno si senta escluso dalla vitale necessità di salvaguardare il dettato costituzionale, lasciatemi ricordare la parola più alta, data a tutti perché venga pronunciata per tutti. Una parola che vive dentro e fuori di noi, quand'anche non ci si accorga della sua presenza. Una parola che è come l'aria, la quale ci tiene in vita, si può dire, quasi a nostra insaputa, chiunque si sia e dovunque si stia. È una parola che va detta e udita in

nome delle responsabilità che essa esige. Quella parola è così solenne che si stenta a ripeterla senza qualche imbarazzo, ma libertà – cui tutti dobbiamo continuamente richiamarci – è la prima a dar vita alle nostre speranze di non venire sconfitti dalle nostre stesse sordità, o peggio dalla nostra rassegnazione.

Pronunciamola, dunque, dandole un fondamento comune: è la sola che nessuno può pronunciare solo per se stesso, ed è di quelle che, signor Presidente, in quest'Aula devono avere la precedenza. *(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e dei senatori Menardi e Musso. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Casson per illustrare le questioni pregiudiziali QP1, QP8, QP9 e QP10.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,15)

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, prendiamo spunto dalle ultime parole pronunciate dal senatore Zavoli proprio per sottolineare che non siamo rassegnati nei confronti del disegno di legge oggi in esame: abbiamo tutte le migliori intenzioni di continuare la nostra battaglia parlamentare, con gli strumenti parlamentari di cui disponiamo.

In questa fase, teniamo a sottolineare che sono almeno nove i profili di illegittimità costituzionale da cui è toccato il disegno di legge in titolo. Essi sono diversificati e riguardano aspetti relativi alla libertà di stampa, alla sicurezza dei cittadini e alla tutela della riservatezza dei cittadini. Mi limiterò ad accennare i profili di illegittimità costituzionale, poiché su questi punti interverranno i colleghi in maniera più dettagliata.

Ricordo innanzitutto che il divieto di pubblicazione degli atti di indagine, ancorché non più coperti dal segreto, fino alla conclusione dell'indagine o al termine dell'udienza preliminare si presenta come assolutamente incompatibile con il diritto di informazione e con il diritto all'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione, all'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e all'articolo 10 della Carta di Nizza. Situazione che, per quanto riguarda la libertà di pubblicare, è vieppiù aggravata dal divieto di pubblicare tutta una serie di atti di interesse collettivo, soprattutto per quanto concerne fatti di rilevante interesse pubblico.

Il *blackout* informativo che entrerebbe in vigore con questo disegno di legge contrasta, oltre che con le norme della Costituzione e con quelle di diritto europeo e internazionale che ho ricordato, con le sentenze della Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo. Quest'ultima è intervenuta ripetutamente in anni recenti per affermare come fondamentale il diritto dei giornalisti a fornire e del pubblico a ricevere notizie di cronaca giudizia-

ria. Questo diritto dei giornalisti e, di converso, dei cittadini è ritenuto prevalente finanche sulla *privacy* degli interessati e sul segreto istruttorio.

La Corte di Strasburgo è intervenuta in diverse occasioni. Ricordo solo il caso Dupuis e Pontaut, in cui è stata condannata la Francia, la quale, a sua volta, con la sua magistratura, aveva condannato alcuni giornalisti che si erano limitati a citare fatti e notizie relativi a servizi segreti francesi e ad indagini che lambivano il Presidente della Repubblica francese. Ora, la Corte europea di Strasburgo ci ricorda come la stampa possa essere definita per così dire il *chien de garde*, ossia il cane da guardia della democrazia e – aggiungo io – del corretto svolgimento delle attività della magistratura.

Ci sono però altri aspetti che presentano profili di illegittimità costituzionale. Uno di questi riguarda le sanzioni che vengono irrogate ai giornalisti: la sanzione del carcere, ancora ribadita, è assolutamente sproporzionata e condannata dalla Corte europea di Strasburgo. Allo stesso modo le sanzioni sproporzionate a livello di ammenda sono ritenute assolutamente in contraddizione con l'articolo 10 della Convenzione europea, proprio perché tra il diritto del cittadino a sapere e del giornalista a scrivere e, dall'altra parte, il diritto dei cittadini a sapere tutto rispetto anche al segreto istruttorio deve prevalere il diritto della collettività.

Altri punti che presentano problemi di illegittimità costituzionale concernono la sospensione obbligatoria – così come prevista dal disegno di legge Alfano – del giornalista e le norme che hanno a che fare con «l'emendamento D'Addario», le quali si accaniscono su particolari categorie di giornalisti, che sono quelli non professionisti, non iscritti all'albo dei giornalisti. Ricordiamo, invece, come il giornalismo di inchiesta sia caratterizzato soprattutto dalla presenza di giovani giornalisti, giornalisti *freelancer*, i quali sono spesso giornalisti pubblicisti non ancora iscritti all'albo. Questa discriminazione costituisce un chiaro sintomo di illegittimità costituzionale.

Altro punto concerne il divieto di riprese fotografiche e televisive dei dibattimenti e delle relative trasmissioni, secondo modalità che contrastano con l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani. Anche in questo caso è intervenuta la Corte europea di Strasburgo, la quale ha ritenuto che norme di questo tipo contrastino chiaramente con il principio della pubblicità del giudizio, in particolare del giudizio penale, che, nel delineare uno dei cardini del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, rappresenta un principio essenziale di ogni ordinamento democratico.

Ci sono poi due interventi all'interno del disegno di legge che prospettano ulteriori profili di illegittimità costituzionale. Si tratta di un allargamento di prerogative di immunità, per così dire, riguardanti gli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza e concernenti le intercettazioni nei confronti di coloro che stanno attorno al parlamentare: così come sono scritte, le norme configurano dei privilegi assolutamente inaccettabili, anche per quanto riguarda l'allargamento della sfera di immunità dei parla-

mentari. Noi non condividiamo norme di tal genere, ma, quand'anche si volessero approvare, bisognerebbe farlo con legge di rango costituzionale.

L'ultimo punto concerne la sicurezza dei cittadini e i poteri limitati relativi alle investigazioni della polizia e della magistratura. Il disegno di legge Alfano non solo introduce misure lesive della libertà di stampa, ma prevede anche una significativa limitazione dei poteri investigativi della magistratura, con particolare riferimento ai tabulati, alle videoriprese, ai requisiti di ammissibilità dell'istituto delle intercettazioni, all'imposizione di un collegio per intervenire quando si debba decidere per una intercettazione di questo tipo, all'inutilizzabilità degli atti e delle prove acquisite tramite intercettazioni, e interviene pesantemente anche in materia ambientale. Basti ricordare quanto evidenziato di recente dagli operatori del settore sicurezza e giustizia, da tutti i sindacati di polizia di qualsiasi estrazione e finanche dal procuratore nazionale antimafia e dal capo della polizia. Queste limitazioni, in particolare quella relativa ai termini massimi di durata delle operazioni captative, non solo privano di strumenti di indagine preziosi gli organi inquirenti, ostacolando l'attività di accertamento dei reati e così pregiudicando la tutela della sicurezza dei cittadini, ma non possono peraltro in alcun modo giustificarsi in nome della tutela della *privacy*. Allora, ancora una volta, dobbiamo affermare che questo disegno di legge, anziché tutelare la riservatezza dei cittadini, si configura prevalentemente ed essenzialmente come un disegno di legge che tende a bloccare le indagini della polizia e della magistratura, alla faccia della vostra decantata sicurezza dei cittadini, e che mira ad imbavagliare la stampa. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore D'Alia per illustrare la questione pregiudiziale QP4.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*. Signora Presidente, non intendiamo ripetere quanto già esposto, ma riteniamo utile svolgere alcune considerazioni. Ci troviamo infatti al terzo atto di una commedia che la maggioranza consuma da due anni sui problemi della giustizia. Il primo atto è rappresentato dal cosiddetto lodo Alfano, il secondo dalla ragionevole durata del processo (provvedimento che fortunatamente è morto e sepolto alla Camera), ed il terzo è costituito da questo pasticcio, che parte dall'affermazione di un principio sacrosanto – quello della tutela di alcuni diritti fondamentali della persona umana – e che arriva, nella sua pratica attuazione, a un risultato diverso: quello di costruire un testo palesemente in contrasto con la Costituzione, che non serve né ai magistrati per svolgere indagini secondo priorità e obiettivi investigativi e con le risorse necessarie a conseguire dei risultati, né ai cittadini per farsi scudo rispetto all'abuso delle intercettazioni e a tutto ciò che dall'uso arbitrario di una norma corretta scaturisce.

È un pasticcio che parte proprio dal testo licenziato dalla Commissione: testo che – ricordo – doveva trovare un'ampia condivisione, nelle parole del relatore di maggioranza e della maggioranza stessa. Questo

fine ha indotto tutti i componenti della Commissione a svolgere innumerevoli ed estenuanti sedute notturne per licenziare un testo da offrire al contributo della società e dei Gruppi parlamentari di opposizione. Il contributo, invece, lo ha dato solo il Popolo della Libertà con 11 emendamenti, tutti ripiegati all'interno di una trattativa estenuante, che continua solo ed esclusivamente all'interno della maggioranza, nel tentativo di licenziare uno straccio di testo che, in qualche modo, non divida la maggioranza e che contiene – mi spiace non sia presente il Presidente del Senato – una norma transitoria che amplia gli effetti delle disposizioni di cui stiamo discutendo sui procedimenti in corso. Ciò in quanto l'ultimo degli «undici comandamenti» – se così possiamo definirli – del Popolo della Libertà prevede che le norme relative alla ricusazione del giudice, alla sostituzione del pubblico ministero in udienza, alla tutela delle conversazioni e delle comunicazioni dei difensori, alle riprese in udienza dibattimentale siano immediatamente applicabili ai procedimenti in corso. Tutto questo è qualcosa di più e di diverso da ciò che abbiamo esaminato in Commissione. Altro che principi, di cui parlava prima il Presidente del Senato! Qui si tratta di una norma che stravolge, paralizza, demolisce e distrugge attività di indagine, procedimenti in corso, processi che si stanno celebrando. E tutto questo, operando una disparità di trattamento anche tra soggetti che nello stesso procedimento si trovano nella medesima condizione: solo che si trovano ad essere più o meno sfortunati perché, a seconda di come e di quando temporalmente sono coinvolti nel procedimento, avranno una corsia e un binario diversi.

Ora, cosa abbia a vedere tutto ciò con la certezza del diritto e – cari colleghi della Lega – con la certezza della pena, poco comprendiamo. Tutto questo ha invece molto a che vedere con la Costituzione e con la violazione di una serie di norme che non guardano solo, come alcuni hanno detto in precedenza, alla tutela corporativa di una parte dell'ordinamento, quello giudiziario.

Quando diciamo che il pubblico ministero può essere sostituito in udienza se risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui al 379-*bis* del codice penale, quindi con riferimento agli atti del procedimento a lui assegnato, sostanzialmente introduciamo una norma che cancella un intero processo perché consente la sostituzione del pubblico ministero per un fatto, l'iscrizione nel registro degli indagati, che, come è noto, è un atto dovuto. Come sia conciliabile tutto questo, da un lato, con l'articolo 27 della Costituzione (anche sul diritto di difesa del pubblico ministero, che si vede tolta l'indagine cui ha lavorato, magari per diversi anni, solo perché qualcuno – si presume in buona fede – ha sporto denuncia nei suoi confronti) e, dall'altro, con l'articolo 97 della Costituzione, sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (perché tutti diciamo che anche i magistrati sono dei funzionari e quindi si applicano i principi e le regole costituzionali che presiedono anche all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa, da cui non è estranea – o non dovrebbe essere estranea – l'amministrazione della giu-

stizia, come voi stessi dite, perché bisogna renderla manageriale, efficiente e così via) non lo abbiamo capito.

E ancora, come questo si possa conciliare con il principio fondamentale – che non è a garanzia del magistrato, ma del cittadino – della inamovibilità del magistrato e del giudice naturale precostituito per legge, ancora oggi non lo abbiamo ben chiaro, perché attraverso la possibilità di rimuovere il pubblico ministero solo perché iscritto nel registro degli indagati si costruisce un sistema che, alla fine, porta al risultato di non dare garanzia e certezza ai cittadini dell'impianto costituzionale che a presidio dei cittadini (e non dei magistrati) è stato organizzato e costruito.

Sulla tutela della libertà di stampa e di informazione non voglio aggiungere molte cose, però credo che in questo Paese esista il problema dell'attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 della Costituzione, primo tra tutti il diritto alla riservatezza e alla *privacy*, che fa parte della tutela della dignità della persona umana. Ma se noi introduciamo questo principio, dobbiamo avere il coraggio introdurlo a tutto tondo, perché l'attività invasiva ed intrusiva della *privacy* dei cittadini non è solo ed esclusivamente collegata al tema delle inchieste e delle indagini giudiziarie (queste ne rappresentano una parte, non tocca a me dire se modesta o prevalente), ma anche all'indegna attività di dossieraggio che in questo Paese è possibile svolgere da parte anche di soggetti e società private, che porta a campagne di stampa come quella che è stata condotta nei confronti dell'ex direttore dell'«Avvenire», Boffo, senza che vi fosse altrettanta indignazione. Anche in quel caso, utilizzando informazioni riservate e non rispettando precise disposizioni di legge, si è violato l'articolo 2 della Costituzione senza che nessuno in questo Paese si indignasse e si scandalizzasse. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PD).*

Dobbiamo avere il coraggio di affrontare seriamente questo tema, in tutte le sue sfaccettature, non sostenendo, dando così una rappresentazione sbagliata al Paese, che con questa legge, chissà come, si tuteleranno la riservatezza e questa parte dei diritti fondamentali della persona umana.

Voi state facendo un'operazione che è ancora peggiore, perché non persegue e non raggiunge neanche l'obiettivo che voi dite di esservi prefissi, cioè quello di evitare il cosiddetto tritacarne mediatico-giudiziario (ormai siamo abituati a parlare per slogan e per schemi), perché voi introducete, di fatto e di diritto, un doppio regime di pubblicità. Infatti, quando dite che gli atti non sono più segreti – e non lo sono perché entrano nella sfera di conoscenza dell'indagato e quindi anche dei difensori – sono atti non pubblicabili ai fini della stampa (poi con Internet non so come finirà, perché tale sistema consentirà la pubblicazione sui siti esteri degli atti dell'indagine), ma potenzialmente utilizzabili da altri.

Come dicevo, introducete un doppio regime perché prevedete comunque una pubblicità rispetto alla platea di soggetti che hanno accesso a quelle informazioni che voi definite riservate e che stanno nella fascia che va dalla *discovery* – e quindi dal superamento della fase della copertura del segreto – alla fase del rinvio a giudizio, dell'udienza e del dibattimento. In questa fase c'è una serie di privilegiati, di soggetti qualificati

che hanno accesso a quegli atti perché ne hanno titolo e diritto sotto il profilo processuale.

Quindi, la pubblicità degli atti ai fini della stampa non esaurisce il tema della diffusione degli atti e, quindi, della violazione del diritto, costituzionalmente garantito, alla riservatezza e ad evitare l'uso strumentale di informazioni riservate. Il problema infatti è che la pubblicazione sulla stampa di determinati atti viene interdetta perché si parte dal presupposto che vi sia un uso strumentale di quelle informazioni che, fornite ad una platea più ampia, possa – ed è ciò che in alcuni casi è avvenuto – ledere la libertà e la dignità della persona. Ma quale uso di queste informazioni viene fatto in questa fase, e da chi, e come?

Il punto è che questa norma, avendo selezionato una sola categoria di soggetti qualificati interdetti dall'utilizzo di queste informazioni, pone anche il problema di una disparità di trattamento e di una violazione ancor più ampia delle norme costituzionali in materia di libertà di informazione e di manifestazione del pensiero.

Inoltre, signora Presidente, non voglio polemizzare sulle questioni relative alla lotta alla mafia e al terrorismo; come è già accaduto a proposito dei cosiddetti reati satellite, se questo provvedimento sarà esaminato nelle prossime ore e nei prossimi giorni avremo modo di soffermarci meglio sull'argomento. Però c'è un dato di fondo: l'aver equiparato in maniera indiscriminata alla disciplina delle intercettazioni anche quella relativa all'acquisizione dei tabulati telefonici e delle riprese audiovisive ed anche le cosiddette intercettazioni volgarmente dette ambientali certamente non fa un favore a chi oggi opera contro la mafia. Anzi, crea un problema enorme perché non consente di svolgere, in tempi che siano in sintonia con le esigenze dell'accertamento dei fatti oggetto di crimini mafiosi e terroristici, le attività di indagine. *(Applausi del senatore Pistorio).* Ma tutto questo assume rilievo sotto il profilo della incostituzionalità del testo, perché non consente alle parti offese, alle vittime del reato, di poter accedere facilmente a questo strumento che, ancor prima che essere uno strumento in mano all'accusa, è uno strumento in mano alla difesa.

Da ultimo, l'idea di aver introdotto solo ed esclusivamente per le intercettazioni il regime autorizzatorio del tribunale collegiale è irragionevole e viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Vi chiedete perché? Mi volete spiegare come è possibile che un giudice monocratico possa anche in sede di rito abbreviato condannare all'ergastolo e per disporre le intercettazioni rispetto a quel procedimento debba chiedere agli insegnanti di sostegno? Sotto il profilo giuridico state facendo diventare – e di fatto è questa la più grande bomba dal punto di vista costituzionale – l'intercettazione, anziché un mezzo di ricerca della prova, la prova regina, e questo stravolge la certezza del diritto e le garanzie fondamentali che meritano i nostri cittadini.

Non parlo poi della norma sulle intercettazioni indirette ed occasionali che coinvolgono i parlamentari perché credo si commenti da sola e rappresenti la ciliegina sulla torta di un provvedimento che è incostituzionale e rispetto al quale, forse, sarebbe opportuno, signora Presidente, che

non si disponesse alcun rinvio in Commissione. Infatti, se si devono rinviare solo gli «undici comandamenti» del Popolo della Libertà per consentirgli di trovare al suo interno la quadra, forse è meglio licenziare questa schifezza oggi o domani, e poi alla Camera vedremo come, insieme alla ragionevole durata del processo, anche questa schifezza morirà. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE, PD e IdV. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti della Scuola media statale «Luigi Caterino» di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, ai quali diamo il nostro benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1611, 212, 547, 781 e 932 (ore 18,35)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Ceccanti per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

CECCANTI *(PD)*. Signora Presidente, riallacciandomi a quello che diceva poco fa il collega D'Alia, mi sembra che i colleghi della maggioranza grazie al testo e agli emendamenti siano riusciti in una sorta di miracolo: abbiano cioè introdotto a Costituzione invariata il bicameralismo imperfetto a favore della Camera. Sono infatti tali e tanti gli strafalcioni nel testo e negli emendamenti a spingere il Presidente della Camera a dire di mandargli il testo per farglielo correggere e poi rimandarlo qui per la lettura conforme. Mi complimento, perché forse non avremo più bisogno di rivedere il nostro bicameralismo paritario. L'unica reazione a quanto detto dal presidente Fini è stata quella del presidente Quagliariello che lo accusa di conflitto di interessi, un tema su cui, presidente Quagliariello, eviterei di addentrarsi eccessivamente perché non mi sembra particolarmente ferrato nella materia, viste le posizioni tenute su altri temi. Prendiamo atto che è stato introdotto questo bicameralismo imperfetto, come segnalava poco fa ironicamente anche il presidente D'Alia.

Il testo della pregiudiziale QP2 spiega abbastanza bene perché voi abbiate deciso di utilizzare strumentalmente delle esigenze reali. Nessuno di noi ignora infatti che esistono gogne mediatiche e circuiti perversi in cui cittadini che non c'entrano niente con i processi, ma anche gli stessi imputati vengono colpiti in maniera ingiusta e ingiustificabile, con la fuoriuscita di atti giudiziari coperti dal segreto istruttorio. Tra l'altro, per rafforzare il diritto alla *privacy* con il presidente Marini e il collega Sanna abbiamo anche presentato una proposta mirata di riforma costituzionale per consentire una tutela maggiore. Tuttavia, utilizzare strumentalmente

queste vicende per negare un funzionamento efficace dei processi con l'articolo 1, con l'astensione obbligatoria del giudice e la sostituzione del pubblico ministero, di cui hanno già parlato il relatore di minoranza Legnini e il collega D'Alia, ritengo sia da stigmatizzare.

La previsione di tutta una serie di ostacoli per l'uso delle intercettazioni, a cominciare dalle autorizzazioni, significa negare l'equilibrio tra i diritti, che è il fondamento della Costituzione. Lo vorrei ricordare, in particolare, al collega Malan, che è un appassionato della Costituzione americana; il IX emendamento recita: «Alcuni diritti elencati nella Costituzione non potranno essere interpretati in modo tale da negare o misconoscere altri diritti goduti dai cittadini». Mi appello a questo emendamento che esprime il senso fondamentale del costituzionalismo moderno: l'idea dell'equilibrio tra i diritti. Voi, in nome di alcuni diritti che pure esistono nella nostra Carta e nella Carta di Nizza, ne sacrificate unilateralmente degli altri: è sacrificato il diritto dei cittadini alla sicurezza, rispetto al quale l'articolo 117 conferisce a questo Parlamento la legislazione esclusiva; colpite il diritto di cronaca e l'obbligatorietà dell'azione penale.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,39)

(*Segue* CECCANTI). Mi chiedo pertanto se non sia il caso – specialmente dopo che il Presidente dell'altra Camera vi ha già detto che vuole emendare profondamente questo testo – di farci carico di questo compito già qui, rimediare agli errori e sanare i profili di incostituzionalità. Una Camera degna di questo nome non se lo fa dire dal Presidente dell'altra Camera: previene queste osservazioni.

Per chiudere, vorrei ricordare al presidente Quagliariello, che ha accusato di conflitto di interessi il Presidente dell'altra Camera, la definizione di Costituzione di un autore a lui caro: il generale De Gaulle. Diceva il generale De Gaulle: «Una Costituzione è un'ispirazione, delle istituzioni, una pratica». Ma per essere un'ispirazione ha bisogno di essere un punto di equilibrio tra le ispirazioni di tutti; per essere formata da istituzioni deve essere un punto di equilibrio delle istituzioni di tutti, comprese le due Camere. E la pratica è l'equilibrio tra i diritti, quell'equilibrio che negate in questo testo. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV* e *UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE).*

GRAMAZIO *(PdL)*. Non confondiamo il sacro con il profano!

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Carofiglio per illustrare un'ulteriore questione pregiudiziale. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO *(PD)*. Signor Presidente, conterei di enunciare in rapida successione alcuni – non tutti, perché non sono ancora riuscito a trovarli tutti, in questo testo fittissimo di violazioni e di profili di contrasto con la Costituzione – i più macroscopici aspetti e profili di violazione della Carta costituzionale, per fare qualche brevissima riflessione, prima di sottoporre all'Aula la richiesta di non passare all'esame del testo licenziato dalla Commissione.

I divieti di pubblicazione, così come concepiti e così come modificati (ci mettiamo avanti con il lavoro) dagli 11 emendamenti di cui abbiamo avuto notizia nei giorni scorsi, cozzano in maniera clamorosa – direi quasi scolastica – con la norma dell'articolo 21 della Costituzione.

Il divieto di utilizzazione di intercettazioni legalmente disposte nella rigidissima griglia prevista dal testo che si vorrebbe approvare, laddove il reato venga derubricato, cozza contro l'articolo 112 della Costituzione, in materia di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, e contro l'articolo 97 della Costituzione, in tema di efficacia, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

La norma sull'astensione obbligatoria del giudice e la sostituzione del pubblico ministero vìola l'articolo 25 della Costituzione (norma peraltro recepita anche dagli atti sovranazionali in tema di giurisdizione), in materia di giudice naturale precostituito per legge.

La norma in materia di sospensione cautelare automatica di giornalisti e altre categorie cozza contro l'articolo 27, comma secondo, della Costituzione, in tema di responsabilità personale.

Le norme in materia di durata massima delle intercettazioni cozzano contro l'articolo 112 della Costituzione, in tema di obbligatorietà dell'azione penale, e generano quelle che con efficacia sono state indicate dal collega Legnini poco fa come indagini casuali e del tutto inefficaci.

La norma in materia di guarentigia degli appartenenti ai servizi di sicurezza (ricordo che nella norma in questione si parla di mera riconducibilità delle utenze a soggetti appartenenti ai servizi) vìola l'articolo 3 della Costituzione, in tema di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Le norme che equiparano le riprese visive non captative, le intercettazioni e le acquisizioni di tabulati, sottoposte in maniera incomprensibile (o forse troppo comprensibile) al medesimo regime, contrastano con il principio di ragionevolezza.

Le norme che attribuiscono al collegio in sede distrettuale la competenza a disporre le intercettazioni (con quanto ne deriva in termini di spostamenti di carte, di dispendio di benzina, di energie lavorative, di ore uomo, di lesioni alla riservatezza e al segreto degli atti di indagine) cozzano con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione *ex* articolo 97 della Costituzione.

Su questo punto lasciatemi dire qualcosa in più, per ricollegarmi a quanto detto poco fa dal collega D'Alia. La situazione che si viene a prospettare, se non fosse drammatica, se non fosse una campana a morto sull'efficacia delle indagini e sull'autonomia dell'attività investigativa e della giurisdizione, sarebbe grottesca. Infatti, un giudice singolo, il giudice per

le indagini preliminari, continuerà ad adottare misure cautelari che durano a lungo e che restringono la libertà delle persone; un giudice singolo, in sede di giudizio abbreviato, avrà la facoltà di irrogare pene pesantissime, e un giudice distrettuale (tre uomini, tre donne, tre soggetti) dovrà invece decidere in tema di adozione o meno di un atto di ricerca della prova. Ciò è ridicolo o, meglio, sarebbe ridicolo e grottesco se non fosse tragico per il futuro, per l'efficacia e per la sussistenza stessa delle indagini per una serie di gravissimi reati.

Mi sia consentito di aprire e chiudere una parentesi. Non è vero che questa normativa non tocca le indagini in materia di criminalità organizzata e di terrorismo: le tocca da molti punti di vista. Le tocca perché i cosiddetti reati satellite diventano praticamente inindagabili con il mezzo delle intercettazioni e, quindi, al reato mafioso o al reato di terrorismo molto difficilmente si potrà giungere, così come oggi si fa, procedendo secondo una corretta sequenza investigativa. Ma vengono toccate quelle indagini anche per l'introduzione assurda di quella regola di giudizio per cui, per disporre un'intercettazione, è necessario adottare gli stessi criteri di giudizio previsti dall'articolo 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. Questo ci porta ad un'ulteriore, clamorosa, violazione del principio di ragionevolezza.

Davvero ho voluto fare questo *excursus* rapido, deliberatamente affannoso nel ritmo, per dare l'idea quasi fisica del senso di enorme disagio che noi tutti proviamo, che fuori da quest'Aula i cittadini provano rispetto ad un testo di legge che non tutela la riservatezza dei cittadini, ma la riservatezza dei criminali. Il giorno dopo, anzi il giorno prima (oggi) dell'adozione, che noi speriamo non si verifichi, di questa legge immaginiamo tre diverse categorie di soggetti: un gruppo di poliziotti, carabinieri, finanzieri che si riuniscono fra loro e sono in bilico tra la frustrazione, la rabbia e il senso di impotenza, perché non potranno continuare a fare il loro lavoro. Immaginiamoci un gruppo di giornalisti che si riuniscono fra loro e sono in bilico tra la rabbia, la frustrazione, l'impotenza di fronte alla tragica alternativa di essere ridotti al silenzio o di fare la difficile scelta della disobbedienza civile. Poi c'è un altro gruppo di persone: estortori, rapinatori, usurai, stupratori, corrotti, corruttori, ladri del denaro dei cittadini. Questi signori si accingono a brindare dandosi pacche sulle spalle.

Da che parte stiamo? Da che parte sta la maggioranza? Chiedo di non passare all'esame del testo licenziato dalla Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Maritati per illustrare un'ulteriore questione pregiudiziale. Ne ha facoltà.

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, ritengo che dall'esame del testo oggi all'ordine del giorno, anche da un esame non particolarmente approfondito, traspaia con tutta evidenza che il vero intento della maggioranza che l'ha concepito e che ora tenta di imporlo al Paese non è affatto quello di tutelare la *privacy*, bensì quello di limitare i poteri e i doveri investiga-

tivi della magistratura, la libertà di stampa e lo stesso controllo effettivo che il popolo dovrebbe essere messo in condizioni realmente di effettuare rispetto all'esercizio della funzione giudiziaria. Il popolo in questo caso non ha importanza: è molto più importante quando serve a giustificare eventuali provvedimenti di prepotenza.

Il disegno di legge presenta diversi profili di illegittimità costituzionale e contrasta in più punti con diversi, sostanziali principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare per quanto concerne i principi del corretto processo e della sua ragionevole durata, del diritto di difesa (articoli 24 e 111 della Costituzione, articolo 6 della Carta europea dei diritti dell'uomo, articolo 48 della Carta di Nizza), dell'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112 della Costituzione), nonché della stessa tutela della sicurezza (il diritto garantito in particolare dall'articolo 6 della Carta di Nizza).

Mi soffermerò su aspetti che ritengo molto importanti e qualificanti (o dequalificanti) del disegno di legge in esame, a cominciare dalla equiparazione del regime di acquisizione dei dati di traffico a quello di ammissibilità delle intercettazioni. Questa norma, oltre a privare gli organi investigativi di un prezioso mezzo di prova, contrasta con il canone della ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto applica una medesima disciplina a istituti del tutto diversi, anche per il modo in cui incidono sui diritti degli interessati (in primo luogo, la *privacy*, la libertà e la segretezza delle comunicazioni). Come evidenziato da una costante giurisprudenza costituzionale e di legittimità, infatti, la *data retention* concerne i soli dati esterni della comunicazione e non già, come invece le intercettazioni, il suo contenuto. La differenza a me sembra evidentissima.

Né vale in proposito invocare la sentenza Malone della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, pur ribadendo che «i verbali delle registrazioni contengono informazioni, in particolare soltanto i numeri chiamati, i quali costituiscono un elemento integrante della comunicazione telefonica» e che la consegna di queste informazioni alla polizia, senza il consenso dell'abbonato, si risolve in un'interferenza con il diritto garantito dall'articolo 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo, non si è tuttavia pronunziata sull'opportunità di estendere a tali operazioni la disciplina delle intercettazioni. Ora, si consideri come tale nuova disciplina – ma questo forse non interessa alla maggioranza – comporterà invece un'indebita estensione dei tempi del procedimento, in quanto per la sola acquisizione dei tabulati sarà necessario addirittura il vaglio del tribunale collegiale (e su questo fatto ci siamo soffermati molto). Credo, ripeto, che l'aspetto della dilatazione dei tempi del processo non sia proprio uno dei problemi che si pone la maggioranza, forse perché ha già risolto molti di questi problemi introducendo il cosiddetto procedimento breve.

Non meno importanti sono gli effetti della normativa sul diritto di difesa: anche questo è stato evidenziato, ma vale la pena di rimarcarlo, perché la vittima in taluni casi non potrà più richiedere al fornitore l'acquisizione di tabulati – essendo state equiparate la richiesta dei tabulati e l'in-

tercettazione – anche in virtù di un decreto motivato del pubblico ministero. Quindi c'è un indebolimento del diritto alla difesa.

Inoltre, il provvedimento limita fortemente la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche, telematiche e soprattutto ambientali, possibili solo per reati distrettuali o permanenti, in virtù del requisito della necessaria finalizzazione all'osservazione dell'attività criminosa: ciò mi sembra a dir poco incomprensibile. Mi chiedo come si possa immaginare la predisposizione di intercettazioni ambientali per osservare l'attività criminosa, quando esiste nel nostro sistema l'obbligo preciso di intervenire nel corso della consumazione del reato per interrompere la consumazione dello stesso e quindi per evitare ulteriori gravi conseguenze. Generalmente, salvo rarissimi casi, non si interviene con l'intercettazione per osservare la consumazione di un reato, ma per acquisire fonti di prova indispensabili ad accertare la verità processuale e quindi ad assicurare i responsabili dei delitti alla giustizia: anche questo non sembra essere un problema della maggioranza. Acquisire tabulati, disporre videoriprese a contenuto captativo o in luoghi privati, prevedendo in particolare la competenza del giudice collegiale di un tribunale distrettuale, significa rallentare i tempi del processo e complicare gli stessi problemi in nome dei quali la maggioranza dice di essere partita nel formulare questo disegno di legge.

C'è poi la sanzione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti, qualora il fatto sia diversamente qualificato e per esso non ricorrano i presupposti per le intercettazioni. Il relatore poco fa ha tentato una spiegazione, che ritengo irragionevole e del tutto priva di fondamento, dicendo che talvolta i magistrati, pur di disporre di mezzi intercettativi, contestano reati più gravi. Può darsi che ciò sia accaduto e che accada, non lo escludo, ma per casi di questo tipo esiste la possibilità – anzi il dovere, specialmente oggi – di intervenire a livello di responsabilità disciplinare *(Commenti del senatore Centaro)*. Forse questo può far sorridere il relatore, ma aggiungo che v'è qualcosa di molto più importante: ovvero, vorrei sapere cosa si fa, quando, invece che davanti alla cattiveria o alla «natura birichina» del pubblico ministero, ci troviamo davanti ad una derubricazione per effetto di fatti nuovi, di valutazioni fatte nel corso delle indagini e del processo, che successivamente inducono il giudice a valutare il fatto in maniera differente. In questo caso, pur non essendoci responsabilità alcuna di chicchessia, prenderemo i risultati delle intercettazioni telefoniche relative a reati per cui non è prevista l'utilizzazione dell'intercettazione e li getteremo nel cestino. Ciò, perché non serve accertare la verità, ma serve introdurre una serie di ostacoli per far sì che il giudice o il pubblico ministero ritardino o non siano in grado di accertare la verità dei fatti: questo è quello che traspare.

I tempi del processo, inoltre, si allungheranno, e lo abbiamo già detto. Queste limitazioni, pur non applicandosi tutte ai reati distrettuali, avranno effetti deleteri – come è stato detto poc'anzi – anche sulle indagini relative ai cosiddetti delitti di mafia, in quanto non solo ostacoleranno significativamente l'attività investigativa relativa ai reati satellite o ai reati

scopo dell'associazione, ma paralizzeranno l'attività dei tribunali distrettuali.

Inoltre, neppure per i reati distrettuali si deroga alla previsione dei presupposti individualizzati per intercettare soggetti diversi da quelli indagati, che devono avere un collegamento diretto con le indagini o consentire un ricorso al parametro della colpevolezza. Anche questo – il rifarsi cioè all'articolo 192 o all'articolo 195 del codice di procedura penale, che invece sono stati concepiti e scritti al fine dell'emissione di un provvedimento cautelare e non già di disporre un accertamento o un reperimento di fonti di prova – è qualcosa di insostenibile. È evidente l'effetto limitativo di tali restrizioni sulle indagini, in particolare per i reati associativi o di concorso esterno in associazione mafiosa (oddio, questo farà sgranare gli occhi a molti di voi!).

Si consideri, inoltre, come le nuove ipotesi di astensione obbligatoria del giudice e del pubblico ministero per le dichiarazioni rilasciate sul procedimento, ovvero per la mera iscrizione del pubblico ministero nel registro degli indagati del reato, produrrà l'eliminazione o la messa al bando di quel magistrato. Ci si libera cioè del magistrato scomodo, violando quindi uno dei princìpi fondamentali della nostra Costituzione, attraverso una denunzia che comporterà semplicemente l'iscrizione nel registro dei reati. Qui naturalmente, trattandosi di magistrati, la garanzia della presunzione di innocenza non vale.

Il complessivo regime di pubblicazione degli atti procedimentali prevede il divieto di pubblicazione, e questo riguarda il diritto della stampa di esercitare un dovere: quello di far conoscere ai cittadini la verità su fatti che si stanno svolgendo all'interno della giurisdizione. Anche in questo caso, si può eliminare il giornalista scomodo attraverso una semplice iscrizione nel registro degli indagati, e anche qui la presunzione di innocenza sembra non valere. Ritorna anche in questo caso il vecchio ritornello che bisogna colpire magistrati e giornalisti: ricordiamo tutti dov'era scritto e attraverso quali atti fu diffuso tra gli italiani questo obiettivo precipuo.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 18,55)

(*Segue* MARITATI). L'incostituzionalità – mi accingo a terminare, Presidente – anche del regime di pubblicazione, che limita i poteri investigativi della magistratura, vìola chiaramente il canone della ragionevolezza. Infatti attraverso la competenza di un tribunale avremo un allungamento pericoloso e dannoso dei tempi ed un ampliamento della possibilità che vi possano essere fughe di notizie. Quindi, attraverso tale intervento emerge ancora una volta la prova che l'obiettivo dichiarato non è quello reale, perché ci sarà una maggiore possibilità che la *privacy* venga ad essere colpita.

Per queste considerazioni chiedo che il provvedimento non venga preso in esame per manifesta contrarietà alle norme della nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore D'Ambrosio per illustrare una questione pregiudiziale. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO *(PD)*. Signor Presidente, credo che tutti noi, quando abbiamo sentito che si doveva trattare delle intercettazioni telefoniche, pensavamo di avere a che fare con la conciliazione di alcuni principi contenuti nella nostra Costituzione: il principio contemplato dall'articolo 15, che concerne la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; quello di cui all'articolo 21, che concerne il diritto ad informare e ad essere informati; infine, quello previsto dall'articolo 24, che tutela in ogni stato e grado del processo il diritto fondamentale alla difesa. Pensavamo quindi, leggendo il testo di questo disegno di legge, che si sarebbe cercato di conciliare, meglio di quanto non l'avesse fatto il legislatore del 1988, questi tre princìpi fondamentali della nostra Costituzione.

Si trattava soprattutto di incidere sul deposito delle intercettazioni là dove si rendevano pubbliche immediatamente tutte le intercettazioni, perché si stabiliva l'obbligo di depositare tutti gli atti nei cinque giorni successivi al termine delle intercettazioni, a garanzia del diritto di difesa. Quindi tutte le intercettazioni venivano depositate: sia quelle che avevano una rilevanza ai fini del processo, sia quelle che riguardavano persone assolutamente estranee al processo. Ci aspettavamo anche che si cercasse di inserire la possibilità di pubblicare anche notizie che non attenessero strettamente al processo se avessero avuto una rilevanza notevole ai fini sociali.

Di tutto si è parlato fuorché di questo; anzi, invece di soddisfare questi principi della nostra Costituzione, pare che invece si cominciasse proprio con il cercare di rendere addirittura impossibile il processo. Basti pensare all'articolo 1, commi 1 e 2, del disegno di legge in esame. Vorrei ricordarvi tali commi, poiché non hanno niente a che fare con le intercettazioni; essi hanno piuttosto a che fare con la possibilità di allungare i tempi del processo penale facilitando la criminalità, soprattutto quella organizzata, nell'esclusione dei giudici dal processo.

Con l'articolo 1, comma 1, si introduce un obbligo di astensione per il giudice se questi abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento. Credo che chiunque legga tale norma non possa non rendersi conto dell'irragionevolezza e quindi del contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, per il semplice fatto che è un'affermazione talmente generica e vaga che non si sa e non si capisce quali siano le dichiarazioni che obbligano il giudice ad astenersi dal processo. Basta una dichiarazione qualsiasi in relazione al processo a causare il dovere di astensione del giudice. Ma che cosa succede quando un giudice deve astenersi dal processo? Succede che il collegio deve essere cambiato. Se si tratta di

un giudice monocratico, occorre far subentrare un altro giudice; se si tratta di un giudice collegiale, deve essere cambiato il collegio e, in tal modo, si deve ricominciare il processo dall'inizio. Credo che qualsiasi persona capisca quale rischio immenso corra un processo con una norma di questo tipo, che è assolutamente fuori da qualsiasi ragionevolezza.

Ma c'è ancora di più, perché questo stesso principio si estende poi, nel comma 2, al pubblico ministero: anche il pubblico ministero che rilascia dichiarazioni, magari vaghe ed assolutamente innocue in relazione al processo, deve essere sostituito. Tale obbligo si inserisce nell'articolo 53, comma 2, che riguarda proprio i casi in cui il procuratore della Repubblica deve sostituire il sostituto che ha fatto tali dichiarazioni. Questa è una delle seconde cause che allunga enormemente i tempi dei processi e quindi urta in maniera inequivoca, oltre che con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3, anche con il principio che abbiamo fissato nell'articolo 111, ossia con la ragionevole durata del processo. Non solo, ma si introduce anche un'altra norma, quella che prevede la possibilità per il capo dell'ufficio di escludere dal processo il sostituto che se ne occupa nell'ipotesi in cui venga denunciato per rivelazione del segreto d'ufficio. Non c'è chi non veda che, a questo punto, specialmente nei processi di criminalità organizzata, si è fatto un grosso favore alla criminalità organizzata, che manderà ovviamente dei regali a chi questa norma voterà, perché basta fare una denuncia, anche infondata, nei confronti del magistrato scomodo perché questi possa essere escluso dal processo con un provvedimento del procuratore della Repubblica, sentito il procuratore competente *ex* articolo 11 del codice di procedura penale.

Vedete quindi come è facile per chi appartiene alla criminalità organizzata liberarsi di un pubblico ministero, magari nel punto cruciale del processo, facendo venir fuori una notizia riservata e ancora segreta e attribuendo il fatto al magistrato che dà fastidio. Dopo di che, la persona telefonerà chiedendo chi sapeva la notizia e siccome ne era a conoscenza il pubblico ministero, il procuratore della Repubblica sarà costretto a cambiare questo sostituto (che magari ha un processo con 50 imputati, con indagini fatte con grande fatica e che conosce solo lui) e passare il procedimento a un altro sostituto che deve ricominciare tutto da capo. Tutto ciò soltanto per via di una norma che non si capisce cosa c'entri, perché effettivamente non si comprende per quali ragioni vengano inserite disposizioni sull'astensione del giudice e la possibilità di sostituire il pubblico ministero in un disegno di legge che riguarda le intercettazioni telefoniche, se non nel quadro di delegittimazione del pubblico ministero e dei giudici, che è stata iniziata e che viene portata avanti costantemente da quasi 20 anni. Credo peraltro che a nessuno sfugga che la delegittimazione di un'istituzione così importante non solo nuoce alla magistratura e alla giustizia, ma anche a chi la fa.

Tuttavia, ciò che in questo disegno di legge contrasta in maniera assoluta con la ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, è l'attribuzione al tribunale collegiale del distretto della decisione sulle intercettazioni telefoniche. È veramente incredibile, perché

chiunque di noi abbia una certa esperienza in tribunale sa che l'80 per cento delle intercettazioni telefoniche riguarda il tribunale capoluogo del distretto, poiché è lì che, per l'articolo 51 del codice di procedura penale, devono essere svolte le indagini relative alla criminalità organizzata. Per questa norma giustamente ci si chiedeva come mai non si attribuisca al giudice delle indagini preliminari la possibilità di fare ciò che può fare da solo, quando diventa GUP, in un processo di omicidio e dare l'ergastolo o 30 anni di reclusione per l'omicidio per cui è stato chiesto il rito abbreviato. Bisogna fare attenzione, perché questa norma, una volta approvata, dovrà necessariamente comportare l'approvazione dell'altra disposizione che già fa parte del disegno di legge n. 1440 e che già è applicata in Campania e riguarda l'obbligo di emettere il mandato di cattura da parte del tribunale capoluogo del distretto, cui devono essere trasmessi tutti gli atti. Mi domando quindi se il legislatore si sia posto il problema delle incompatibilità, perché in tutti i tribunali capoluogo del distretto, che – come ripeto – decidono dell'80 per cento dei reati di criminalità organizzata, dovranno essere istituiti dei turni tra tutti i giudici per decidere sulle intercettazioni, sulle catture o le misure cautelari in generale. Tutti questi giudici diventeranno incompatibili a giudicare nel relativo processo; mi chiedo quindi cosa significhi l'approvazione di questa norma. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedervi un attimo di attenzione? Il senatore D'Ambrosio è al termine del suo intervento, ma ha il diritto di essere ascoltato da chi sta in Aula e credo sia dovere dei colleghi di ascoltare.

D'AMBROSIO *(PD)*. Signor Presidente, le faccio notare che evidentemente la breve durata del processo interessa soltanto quando si intende introdurre un'altra causa di estinzione del reato; quindi, concludo qua il mio intervento. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e D'Alia).*

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, se lei ha altre considerazioni da svolgere, è libero di proseguire il suo intervento.

D'AMBROSIO *(PD)*. Signor Presidente, non intendo aggiungere altro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Poretti per illustrare la questione sospensiva QS1. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signor Presidente, illustro la questione sospensiva QS1 e richiamo l'attenzione di tutti gli onorevoli senatori.

«Pubblici siano i giudizi e pubbliche le prove del reato»: così ammoniva Beccaria, sottolineando come il segreto fosse il più forte scudo della tirannia. Ebbene, il nostro codice di procedura penale ha tradotto questo monito con l'articolo 471: «L'udienza è pubblica a pena di nullità». La

possibilità di accedere direttamente in un'aula, assistere ad un processo via etere e seguire integralmente il dibattimento comporta una trasparenza ed un'opportunità di conoscenza e di informazione, permettendo un effettivo controllo da parte dei cittadini. Si apprende come funziona la giustizia in generale e come evolvono i singoli casi giudiziari, quali sono i comportamenti e le capacità degli attori professionali del processo (giudici, pubblici ministeri ed avvocati). Tenere aperti i microfoni mantiene accesa l'attenzione ed impedisce insabbiamenti; consente a chiunque di farsi un'idea e, con quella, di schierarsi eventualmente tra innocentisti e colpevolisti; sentire le voci e, in alcuni casi, i volti dei protagonisti permette di percepire l'ambiente ed il clima sociale, culturale e politico degli eventi. I vantaggi sono evidenti: controllo dell'attività dei giudici e diffusione della conoscenza sul sistema legale nel suo funzionamento pratico.

Fino a poco tempo fa, ritenevamo che il disegno di legge in materia di intercettazioni servisse fondamentalmente per cercare di tutelare la *privacy* dell'indagato, quello che ancora non è stato rinviato a giudizio; in questo testo, però, vi è una norma – su cui richiamo l'attenzione – che, in realtà, interviene sulla pubblicità del dibattimento. Ebbene, Radio Radicale dal 1975 ha registrato e mandato in onda (ed oggi mette a disposizione sul suo sito Internet) ben 15.599 udienze di processi, senza nessun taglio né selezione, nessuna mediazione giornalistica. È lo stesso modello adottato per le sedute del Parlamento; è una sorta di università popolare, è il conoscere per deliberare.

Ora tutto questo è a rischio per l'incomprensibile norma che in un attimo chiuderebbe le porte delle aule giudiziarie, lasciando fuori proprio quel popolo italiano in nome del quale vengono emesse le sentenze.

Signor Presidente, onorevoli senatori, abbiamo allegato nella questione sospensiva QS1 ben 17 pagine contenenti un elenco di tutti i titoli dei processi che oggi sono disponibili sul sito di Radio Radicale, udienze che si sono potute registrare e dibattimenti che hanno avuto la possibilità di uscire dall'aula del processo e di arrivare agli ascoltatori di Radio Radicale; se la norma venisse approvata così come è stata prevista, forse queste udienze potrebbero non esserci più. È un pezzo d'Italia!

Voglio dare lettura di questo elenco, anche se in realtà i titoli dei processi sono agli atti. Non riuscirò a leggerli tutti per mancanza di tempo, ma credo che tale elenco potrà essere utile per far comprendere davvero cosa si sta per fare e quali rischi stiamo correndo: il processo per l'omicidio della studentessa Marta Russo; il processo Andreotti; il processo Dell'Utri; il processo Calabresi; il processo Ustica; il processo per la morte di Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano; il processo G8-caserma di Bolzaneto; il processo Tanzi ed altri (Parmalat); il processo per l'omicidio di Marco Biagi; il processo Provenzano; il processo per gli omicidi La Torre-Di Salvo; il processo per l'omicidio di Nicola Calipari; il processo per l'omicidio di Massimo D'Antona; il processo a carico di Bruno Contrada; il processo Mori; il processo a Silvio Berlusconi e David Mills; il processo per il *crack* Parmalat; il processo Bassolino ed altri per il dissesto della gestione dei rifiuti in Campania; il processo Cragnotti e il

Gruppo Cirio; il processo a Igor Marini ed altri per la vicenda Telekom Serbia; il processo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia; il processo d'appello IMI-SIR e il Lodo Mondadori; il processo d'appello per le stragi di via Capaci e di via D'Amelio; il processo d'appello per il fallito attentato del 21 giugno del 1989 all'Addaura ai danni di Giovanni Falcone; il processo a Luciano Moggi ed altri (calciopoli); il processo alla banda della Magliana; il processo per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli; tutti i maxi processi a Cosa Nostra; il processo per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II; il processo Moro; il processo alla loggia massonica P2; il processo alla nuova camorra organizzata, tra i cui imputati – se ricordate – c'era Enzo Tortora; il processo ad Antonio Gava; il processo sui depistaggi relativi alla tragedia del DC9 Itavia ad Ustica; il processo *bis* per la strage di via D'Amelio e di Capaci; i processi alle tante disobbedienze civili dei radicali, e ne ricordo uno: Adele Faccio e altri, associazione per delinquere per interruzione della gravidanza, uno degli episodi a seguito dei quali poi si arrivò alla legge che regolamenta l'aborto; l'appello per Cutolo; l'appello per la strage alla stazione di Bologna; l'appello per la strage di Peteano; l'assassinio del giudice Rocco Chinnici; il processo d'appello al *clan* Bardellino; il caso del *crack* del Banco Ambrosiano.

In sostanza, sono tutti allegati in 17 pagine, per cui è inutile proseguire con l'elenco. Reputo, però, davvero importante richiamare l'attenzione a tal riguardo: un discorso sono le fasi delle indagini, un discorso è il momento pubblico del processo. Non chiudiamo quelle porte. Come senatori radicali, con il senatore Marco Perduca e la senatrice Emma Bonino, abbiamo inviato una lettera a tutti i senatori per richiamare l'attenzione su questa norma, che davvero nulla c'entra e che sarebbe bene venisse stralciata o emendata.

Questa mattina abbiamo fatto una conferenza stampa a Radio Radicale con il direttore, l'editore e il presidente della camera penale di Roma, e devo dire che grande attenzione da parte di quella stampa che paventa il bavaglio non c'è stata. Mi auguro che se ne accorga, perché cancellare un pezzo della storia d'Italia, chiudere i microfoni dei processi sarebbe un atto di incomprensibile politica, che non avrebbe alcun senso: non si tutelerebbe l'indagato, non si tutelerebbe la giustizia, né l'imputato né il pubblico ministero né il giudice, nessuno. Non si capirebbe davvero la motivazione. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Baldassarri).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

SALTAMARTINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la normativa che viene oggi posta all'attenzione del Parlamento è di grande complessità e rilevanza. Si tratta di porre in rilievo l'applicazione e il rispetto di fondamentali princìpi costituzionali, a cominciare in prima analisi dall'articolo 15, il quale tutela la riservatezza delle comunicazioni personali. Anzi, l'ordinamento costituzionale prevede per questo diritto la tutela e la denominazione di diritti inviolabili ed impreteribili. Pertanto, da ciò sorge una domanda: nella cronaca giornalistica le comunicazioni delle persone estranee all'attività illecita di reati sono davvero così riservate, segrete o impreteribili? Ma vi è di più. Si tratta anche di giustapporre gli interessi fondamentali alla libera formazione dell'opinione pubblica e alla libertà di comunicazione e di espressione del pensiero, garantita e tutelata dall'articolo 21 della Costituzione.

In tutto questo contesto credo sia sfuggito agli interventi dei colleghi dell'opposizione l'altro impreteribile contenuto dell'articolo 27, che è la presunzione di non colpevolezza, nonché l'ulteriore principio, sancito nell'articolo 2 della Costituzione, della tutela della persona e quindi del suo onore, soprattutto per ciò che concerne la sua sfera personale. Con questo disegno di legge cerchiamo di giustapporre questi princìpi e di tutelare, al contempo, anche i fondamentali princìpi di sicurezza, giustizia ed esercizio dell'azione penale.

Nelle argomentazioni esplicitate dai colleghi dell'opposizione viene spesso richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha sede a Strasburgo. È bene sul punto fare una sottolineatura. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come è noto, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è diritto europeo e di conseguenza entra a pieno titolo nell'ordinamento giuridico italiano, non solo come trattato, ma soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia. Infatti, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non si applica nel nostro ordinamento in base alla Convenzione sul diritto dei trattati di Vienna, del 1969 (articoli 31, 32 e 33 sull'interpretazione dei trattati), bensì secondo la giurisprudenza della Corte europea.

Ebbene, nelle varie sentenze allegate non è stata riportata forse la più importante: quella che ha visto coinvolta, da un lato, la principessa Hannover, dall'altro il tribunale costituzionale tedesco. La vicenda della principessa rapita era stata riportata su alcuni quotidiani tedeschi, e in ordine a questo il tribunale costituzionale tedesco aveva statuito che, nel conflitto tra diritto alla riservatezza personale e diritto di cronaca, dovesse prevalere il diritto di cronaca. La Corte europea dei diritti dell'uomo, però, con la sentenza cui ho accennato, ha ribaltato tale impostazione, sottolineando come dovesse avere prevalenza, nel caso specifico, la tutela fondamentale della riservatezza e della *privacy*, e non più, e non soltanto, il diritto di cronaca. Quest'ultimo infatti – lo ricordo a me stesso – deve rispondere a tre principi fondamentali: la verità del fatto, la continenza dell'espressione e la rilevanza pubblica. Quante notizie sono state pubblicate sui nostri quotidiani che non rispondevano al canone fondamentale della verità! *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Allora, si tratta di introdurre un principio importante a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, in un Paese in cui c'è un abuso delle intercettazioni telefoniche. Il nostro è il Paese più intercettato, in cui la segretezza delle comunicazioni è la più limitata. La senatrice Poretti ha parlato poco fa di Cesare Beccaria; a me piacerebbe ripartire da Thomas Hobbes e da «Il Leviatano», dallo Stato che opprime i diritti dei cittadini. Il nostro è un sistema liberale e democratico...

PERDUCA *(PD)*. Era.

SALTAMARTINI *(PdL)*. ...dove i diritti dei cittadini vengono prima della compressione delle libertà fondamentali. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

E allora, in conclusione, signor Presidente, non è vero neppure quello che è stato detto, vale a dire che verrebbe compromessa l'attività di indagine, in particolare della polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria deve tornare a svolgere le indagini; probabilmente deve essere riscritta la pagina delle autonomie della polizia giudiziaria, del rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, ma la norma che prevede – credo – una garanzia effettiva, per cui la richiesta di intercettazioni deve essere sottoscritta dal sostituto, dal procuratore e dal giudice collegiale, non deve far venir meno questo principio di garanzia. Noi sottolineiamo il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e dell'attività della magistratura, ma pensiamo che gli abusi che in questo Paese sono stati commessi debbano venir meno. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Casson e da altri senatori (QP1); dal senatore Ceccanti e da altri senatori (QP2); dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP3); dal senatore D'Alia (QP4); dalla senatrice Poretti e da altri senatori (QP5); dal senatore Zavoli e da altri senatori (QP6); dalla senatrice Della Monica e da altri senatori (QP7); dal senatore Casson e da altri senatori (QP8); dal senatore Casson e da altri senatori (QP9); dal senatore Casson e da altri senatori (QP10); dal senatore Lusi (QP11), nonché dai senatori Carofiglio; Maritati; D'Ambrosio.

Non è approvata.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvata.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Colleghi, a questo punto, sciolgo la mia riserva.

Un anno or sono, questo Presidente ebbe a dichiarare sul «Quotidiano nazionale» l'auspicio che sul disegno di legge relativo alle intercettazioni non si arrivasse ad un'approvazione in tempi immediati e brevi, perché su un tema così sensibile registravo un clima effettivamente acceso ed esasperato. Il mio appello venne accolto, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, e da allora è trascorso un anno. Auspicavo allora e auspico ancora oggi che favorire i momenti di confronto e di dibattito su un tema così delicato possa agevolare uno scambio di contatto, di idee tra maggioranza e opposizione. In questo senso i miei sforzi sono sempre stati finalizzati.

Da quando sono Presidente del Senato mi sono sempre astenuto da valutazioni, sia politiche che di merito, sui temi all'ordine del giorno di questo ramo del Parlamento. Dopo ben sette anni nel ruolo di Presidente di un Gruppo parlamentare in quest'Aula, in cui ho potuto dare sfogo al massimo delle esternazioni di carattere politico, da Presidente del Senato ritengo di dover garantire – poi non so se ci riesca o meno – il ruolo di terzietà e di neutralità per essere garante dei diritti della maggioranza e dell'opposizione. In funzione del ruolo che ho cercato di svolgere su questo delicatissimo tema delle intercettazioni, cioè quello di favorire al massimo i momenti di dibattito, ritengo che un ulteriore approccio in Commissione per poter riaffrontare alcuni temi contenuti negli emendamenti proposti dalla maggioranza che modificano il testo esitato dalla stessa Commissione possa costituire un elemento utile quale tentativo per trovare una sintesi di mediazione.

Il mio tentativo è squisitamente finalizzato a questo compito e a questo obiettivo. Lungi da me dall'entrare nel merito delle valutazioni e delle proposte fatte dalla maggioranza e dei subemendamenti presentati dall'opposizione. Io rimango terzo nei loro confronti, ma ritengo che su questo tema il ruolo della Presidenza non possa e non debba sottrarsi dal favorire al massimo i momenti di confronto e di approfondimento che la stessa opposizione ha chiesto subito in Conferenza dei Capigruppo, una settimana orsono.

In relazione a questo, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, intendo rinviare alla Commissione giustizia i seguenti emendamenti, presentati dal senatore Gasparri ed altri, ed i relativi subemendamenti, presentati dall'opposizione: 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706, 1.707, 1.708, 1.709 e 1.710.

La Commissione giustizia dovrà pronunziarsi sui predetti emendamenti e relativi subemendamenti e riferire all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 8 giugno, alle ore 16,30. Gli eventuali emendamenti approvati saranno pertanto sottoposti all'Assemblea come emendamenti della Commissione medesima.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» (2228).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, in base all'andamento dei lavori, la seduta di domani non avrà luogo.

Per comunicazioni del Governo sull'attacco israeliano ad un convoglio umanitario

MARCENARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO *(PD)*. Signor Presidente, come tutti sapete, questa mattina all'alba un convoglio pacifista, diretto a Gaza per portare aiuti umanitari, è stato attaccato in acque internazionali da reparti militari dello Stato di Israele: 19 persone sono state uccise e molte decine ferite, di cui alcune gravemente. Si tratta di un fatto, come ciascuno può capire, molto grave; si tratta – questo almeno è il mio giudizio – di un'aggressione alla pace e alla stessa democrazia israeliana. Le conseguenze di questo fatto sono imprevedibili, ma sicuramente gravi per le reazioni che oggi abbiamo potuto ascoltare in tutte le parti del mondo. Penso, in particolare, alle reazioni europee, al fatto che molti Paesi hanno convocato gli ambasciatori dello Stato di Israele per avere chiarimenti e per esprimere la preoccupazione dei relativi Governi.

Questa mattina, per fortuna, con una dichiarazione, il ministro Frattini ha corretto una prima dichiarazione del sottosegretario Mantica, che sembrava giustificare l'azione israeliana. Credo che correttamente si stia avanzando, da parte dell'Unione europea, la richiesta dell'apertura di

un'inchiesta internazionale, garantita internazionalmente, che chiarisca le responsabilità e lo sviluppo degli avvenimenti.

Ritengo, signor Presidente, che su una questione così grave sarebbe bene che il Ministro degli esteri riferisca in Parlamento sulla situazione e, naturalmente, sulle scelte che il Governo italiano intende fare. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. Senatore Marcenaro, mi associo con profonda convinzione alle sue preoccupazioni, che sono molto fondate e, confidando sul rispetto che il ministro Frattini, nella sua storia parlamentare, ha sempre manifestato nei confronti di questo Parlamento, trasmetterò immediatamente la sua richiesta al Ministro degli esteri perché riferisca in Aula o, eventualmente, in Commissione.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 19,34)

Sulla pubblicazione dei dati relativi al trasferimento dei beni demaniali

VACCARI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI *(LNP)*. Signor Presidente, il tema appena toccato induce tutti noi ad una riflessione, anche perché sono state trucidate delle persone.

Vorrei però intervenire su un altro argomento, e cioè sul federalismo demaniale e sul relativo decreto legislativo che recepisce i pareri delle Commissioni parlamentari, da poco approvato dal Governo. Molti amministratori, pur apprezzando il lavoro da noi svolto ed il provvedimento emanato esattamente un anno dopo l'approvazione della legge sul federalismo fiscale, chiedono di poter conoscere, in maniera puntuale e precisa, qual è la prima stesura della lista, seppur provvisoria, delle proprietà che si intendono trasferire.

Sollecito quindi il Governo affinché, sul sito *web* dell'Agenzia del demanio, possa essere pubblicata tale lista, che è stata oggetto di discussione nella Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale.

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, la Presidenza prende atto di questa sua richiesta e la trasmetterà al Governo perché intervenga nel senso da lei indicato.

Sulla crisi della Phonemedia

BIONDELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDELLI *(PD)*. Signor Presidente, ancora una volta richiamo l'attenzione sul problema della Phonemedia. In particolare, voglio sottolineare la situazione drammatica che già da tempo si è venuta a determinare per i suoi lavoratori e che tuttora non trova soluzione.

Di recente l'azienda è stata commissariata e l'amministratore delegato indagato per bancarotta. Detto questo, i dipendenti non percepiscono lo stipendio dal mese di ottobre. Per cui, alla fine, sono stati gli unici a dover pagare concretamente, e con loro le rispettive famiglie. Il paradosso è che gli unici a pagare continuano ad essere i lavoratori, mentre i responsabili a tutti i livelli, compresi quelli che hanno concesso finanziamenti pubblici, non si attivano minimamente.

Ora, è stata attivata la cassa integrazione, ma la burocrazia non si muove. Manca ancora la firma del Ministero dell'economia. A Novara molti parlamentari si erano attivati per rassicurare questi lavoratori, visto che sono componenti del Governo di centrodestra e della Lega Nord; ma poi non li abbiamo più visti e oggi i lavoratori sono tornati da noi, dall'opposizione, per chiedere aiuto. Mi dispiace che a rimetterci siano sempre i lavoratori. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questo suo richiamo a proposito dei lavoratori della società Phonemedia. Tuttavia, oltre alla sensibilizzazione e al richiamo critico, c'è lo strumento del sindacato ispettivo, che potrà utilizzare, se vorrà, affinché su questo tema ci sia una risposta da parte del Governo.

Sul prossimo Convegno «Sistema delle autonomie e riforma del Parlamento»

PRESIDENTE. Ricordo che lunedì 7 giugno, nel pomeriggio, nell'Aula del Senato ci sarà una cerimonia e un approfondimento per ricordare il 40º anniversario della nascita delle Regioni. Nella prima parte è prevista la presenza del Capo dello Stato, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; seguirà poi una tavola rotonda.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 8 giugno 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì, 8 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).

– COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (547).

– DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).

– CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).

La seduta è tolta *(ore 19,37).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,10 del giorno 1º-6-2010

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1
CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, GARRAFFA, VITA, DELLA MONICA, MARITATI
Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge solleva diverse e rilevanti perplessità in punto di legittimità costituzionale e di compatibilità con i princìpi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretati da una consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo;

in particolare,

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, in combinato disposto con la soppressione del comma 4, aggrava ancora di più, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, i profili di illegittimità costituzionale della disciplina del divieto di pubblicazione, nella misura in cui preclude finanche la pubblicazione per riassunto (o nel contenuto: cfr. il novellato comma 7 dell'art. 114 c.p.p.) degli atti di indagine ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o al termine dell'udienza preliminare. Tale incompatibilità con il diritto di e all'informazione di cui agli articoli 21 Cost., 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è vieppiù aggravata dal divieto di cui all'art. 1, comma 5, cpv. «2-*ter*», della pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari e della docu-

mentazione e degli atti relativi ad operazioni captative e di indagine anche laddove non sussista il segreto investigativo, così precludendo ai cittadini la possibilità di formarsi un'opinione consapevole in ordine a fatti suscettibili di rivestire rilevante interesse pubblico. Tali divieti contrastano peraltro con il principio di cui all'articolo 101, primo comma, secondo cui «la giustizia è amministrata in nome del popolo», nella misura in cui sottrae numerose categorie di atti processuali alla legittima conoscenza dì quei cittadini nel cui nome la giustizia è amministrata;

un siffatto totale *black-out* informativo contrasta chiaramente, oltre che con l'art. 21 Cost., anche con gli artt. 10 della Carta di Nizza e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quest'ultimo come interpretato da una consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo una lettura che al giudice interno si impone come vincolante, secondo quanto sancito da Corte cost., sentt. 348 e 349/2007; 311 e 317/2009. La Corte di Strasburgo, infatti, nel ribadire l'importanza centrale della libertà di stampa nelle società democratiche, ha più volte ritenuto prevalente (finanche sulla *privacy* degli interessati e sul segreto istruttorio) il diritto dei giornalisti a fornire – e del pubblico a ricevere – notizie di cronaca giudiziaria. La Corte di Strasburgo ha ad esempio ritenuto legittima la pubblicazione di atti processuali coperti da segreto investigativo, ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla conoscenza di questioni di interesse generale (cfr., *ex plurimis,* CEDU, 7.6.2007, Dupuis e Pontaut c. Francia; v. anche 4.3.2006. Marques da Silva c. Portogallo). Nell'affermare tale importante principio, la Corte ha anche invertito – ponendolo in capo alle autorità nazionali e non ai giornalisti l'onere della prova in ordine agli effetti della pubblicazione, ritenendo che spetti alle prime dimostrare in che modo la diffusione di informazioni riservate possa influire negativamente sulla presunzione d'innocenza dell'imputato, sancendo una presunzione relativa legittimità della pubblicazione, che solo la prova contraria potrà vincere (v. anche CEDU, Kydonis c. Grecia, 2.4.2009 e Porobova c. Russia. 8.10.2009). Tale conclusione è del resto imposta dalla Raccomandazione 13/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, secondo cui i giornalisti devono poter liberamente dare notizie (e commentarle) sul funzionamento della giustizia, in particolare penale (cfr. *dissenting opinion* dei giudici Costa, Tulkens e Lorenzen, in CEDU, Tourancheau and July c. Francia, 24.11.2005). Qualora si consideri che il divieto totale di pubblicazione, finanche per riassunto, degli atti di indagine fino alla conclusione delle indagini o al termine dell'udienza preliminare, sancito dal provvedimento in esame, si riferisce anche agli atti non più coperti da segreto, appare evidente come simile preclusione non sia legittimata neppure dall'esigenza di salvaguardare il segreto istruttorio (che per definizione in tali casi non sussiste). Dunque, è chiaro come simile divieto sia palesemente incompatibile anche con l'at. 10 della Convenzione e con la giurisprudenza consolidata della CEDU;

tali divieti appaiono tanto più incompatibili con gli artt. 21 Cost., 10 della Carta di Nizza e 10 della Convenzione, qualora si consideri il ri-

levante inasprimento sanzionatorio previsto dal disegno di legge per i reati di cui agli artt. 379-*bis* e 684 c.p. La CEDU, infatti, nel valutare la legittimità delle misure limitative della libertà di stampa, previste dai vari Stati, ha attribuito rilievo primario alle sanzioni irrogate ai giornalisti e alla loro idoneità deterrente nei confronti della libertà di stampa (cfr. CEDU, 17.7.2008, Riolo c. Italia, ove si è considerato tra l'altro il rapporto tra la situazione finanziaria del ricorrente e le obbligazioni risarcitorie sancite nei suoi confronti, ritenendo le idonee a dissuaderlo dal continuare a informare il pubblico su temi di interesse generale). Si pensi che nel caso Kydonis c. Grecia, 2.4.1009, la Corte ha ritenuto legittime le pene detentive (in quel caso per il reato di diffamazione) solo in casi eccezionali (es., incitamento alla violenza o all'odio), affermando che in via generale, la previsione legislativa (ancorché meramente astratta e di fatto non applicata) di tali pene rischierebbe di inibire la libertà di stampa. Ove poi si consideri che tale rilevante inasprimento sanzionatorio non è neppure riferito a condotte lesive della privacy delle parti processuali (non costituendo tale elemento né evento del reato, né condizione obiettiva di punibilità; né oggetto del dolo specifico, né tantomeno circostanza aggravante) ben si comprende come simile scelta non possa in alcun modo giustificarsi neppure in ragione dell'esigenza di tutelare beni giuridici di rilievo costituzionale, ma appaia nettamente in contesto con gli artt. 21 Cost. e 10 della Carta di Nizza e della Convenzione europea dei diritti umani;

tale rilievo è vieppiù asseverato dalla previsione, di cui all'articolo 1, comma 8, della sospensione obbligatoria del giornalista dalla professione in ragione della sua iscrizione nel registro degli indagati per violazione del divieto di pubblicazione, qualora l'organo titolare del potere disciplinare ravvisi elementi di responsabilità e ritenga il fatto grave. Norma, questa, che viola la presunzione di innocenza di cui all'art. 27.2 cpv. Cost., e rischia peraltro di avere un effetto deterrente (c.d. *chilling effect*) rispetto al diritto di cronaca;

l'art. 1, c. 26. lett. *g*-bis), nell'introdurre all'art. 616-*bis* c.p. una norma volta a sanzionare, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, l'utilizzo (in assenza del consenso dell'interessato) di registrazioni (effettuate fraudolentemente) di conversazioni alle quali l'autore abbia partecipato o sia stato presente con una causa di non punibilità limitata *in parte qua* ai soli giornalisti professionisti iscritti all'albo, rischia di precludere in misura significativa il giornalismo d'inchiesta (con conseguente violazione dell'art. 21 Cost.), in quanto come noto sono proprio *free-lancers* o comunque i giornalisti pubblicisti a condurre gran parte delle inchieste. Anche in tal caso la preclusione per il giornalista non professionista della possibilità di acquisire fonti e documenti per lo svolgimento della sua funzione informativa contrasta palesemente con l'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come interpretato da una consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La CEDU, infatti, non ha soltanto riconosciuto l'importanza del diritto di cronaca (in particolare giudiziaria) nelle società democratiche, suscettibile di limita-

zioni solo in nome di necessità sociali imperative (cfr. CEDU, 8.7.1986, Lingens c. Austria; 25.3.1985, Barthold c. Repubblica Federale di Germania; 26.11.1981, Sunday Times c. Regno Unito; 20.11.1989, Beermann c. Repubblica Federale di Germania; Schwabe c. Austria, cit.; 24.9.1944, Jersild c. Danimarca; 9.2.1995, Bluf c. Paesi Bassi; 2.5.2000, Bergens Tidende e a. c. Norvegia 20.5.1999, Bladet Troms e Stensaas c. Norvegia; 17.7.2008, Riolo c. Italia; 6.4.2010, Tuomela c. Finlandia). Di più: la Corte ha anche sancito il dovere, in capo a ciascuno Stato, di tutelare la segretezza delle fonti dei giornalisti, quale condizione ineliminabile per l'esercizio della libertà di stampa e l'acquisizione delle notizie di interesse pubblico che i cittadini hanno il diritto di conoscere (CEDU, 27.3.1996, Goodwin c. Regno Unito; 25.2.2003, Roemen; 27.1.1.2007, Tillack c. Belgio; 15.12.2009, Financial Times c. Regno Unito). La Corte ha poi sancito la legittimità finanche della pubblicazione di documenti relativi a questioni di interesse generale, pervenuti ai giornalisti in virtù del reato di violazione di segreto professionale da altri commesso, ritenendo inammissibile una condanna per ricettazione in tali casi (CEDU, 21.1.1999,

Commissione europea dir. uomo c. Governo francese);

rilevato che:

l'art. 1, c.25, nel novellare la disciplina di cui all'art. 147 disp. alt. c.p.p., inerente le riprese fotografiche dei dibattimenti e le relative trasmissioni, ne prevede l'ammissibilità unicamente in presenza dell'accordo unanime delle parti e non anche – come avviene oggi – qualora sussista un «interesse sociale particolarmente rilevante» alla ripresa. Tale ulteriore negazione del diritto del giornalista (a dare) e dei cittadini (a ricevere) informazioni su fatti di interesse generale e vieppiù di particolare rilievo socia contrasta palesemente con gli artt. 21 Cost e 10 della Convenzione europea dei diritti umani, nell'interpretazione fornitane da una consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sopra richiamata. Inoltre, tale previsione contrasta altrettanto chiaramente con il principio della pubblicità del giudizio, in particolare penale, che nel delineare uno dei cardini del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., rappresenta un «principio essenziale dell'ordinamento democratico» in quanto rende possibile il controllo sull'attività giurisdizionale da parte del popolo, nel cui nome la giustizia è amministrata, ai sensi dell'art. 101, comma primo, Cost. (Corte cost., sent. 393/1992). Il principio della pubblicità del giudizio è stato peraltro di recente riaffermato da Corte cost., sent. 93/2010, con la quale sono state dichiarate incostituzionali le norme (artt. 4 l. 1423/1956; 2-*ter* l. 575/1965) relative al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali – nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga nelle forme dell'udienza pubblica. Tale declaratoria d'illegittimità si allinea, significativamente, a diverse pronunce della CEDU che, nel valutare la compatibilità con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani delle suddette norme, ha costante-

mente ribadito l'importanza della pubblicità del giudizio penale o comunque volto all'applicazione di misure *lato sensu* sanzionatorie, nelle società democratiche (cfr. le sentenze della CEDU, Bocellari e Rizza, 2007; Perre e altri 2008; Bongiorno, 2010);

la disciplina derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 14, per l'ammissibilità di intercettazioni o dell'acquisizione dei tabulati relativi ad utenze riferibili a soggetti «appartenenti» ai servizi di informazione per la sicurezza rischia di violare i princìpi di cui all'art. 101, comma secondo, c. 112 Cost., nella misura in cui, subordinando riacquisizione dei risultati delle suddette operazioni e la loro stessa prosecuzione, alla mancata opposizione del segreto di Stato, condiziona indebitamente l'esercizio dell'azione penale da parte dell'organo requirente. Inoltre, tale disciplina appare incompatibile con il principio di ragionevolezza per due ordini di ragioni. In primo luogo, l'estensione della disciplina in esame anche all'acquisizione dei dati «esterni» di traffico, muta sensibilmente il presupposto per la sua applicabilità, che non è più il carattere «di servizio» della *comunicazione* (i dati di traffico infatti, in quanto esterni, prescindono dal contenuto) ma la mera «riconducibilità» delle utenze a soggetti appartenenti ai servizi, *con il rischio di un'elusione del nesso funzionale tra conversazione e munus publicum che, solo, legittima tale regime derogatorio.* Inoltre, la scelta di introdurre per gli appartenenti ai servizi di informazione una disciplina addirittura più garantista di quella prevista per la tutela del libero esercizio del mandato rappresentativo da parte dei parlamentari, in attuazione del principio di cui all'art. 68, comma terzo, Cost, appare incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., introducendo un'inedita prerogativa priva di alcun riferimento costituzionale, in contrasto con quanto sancito da ultimo da Corte cost, sent. 242/2009, che, nel giudicare della legittimità della l. 124/2008 (c.d. lodo Alfano), ha chiarito come quello delle prerogative sia uno «specifico sistema normativo, frutto di un particolare bilanciamento e assetto di interessi costituzionali; sistema che non è consentito al legislatore ordinario alterare né *in peius né in melius»* (punto 7 .3.1. Cons. dir.);

considerato che:

il provvedimento in esame non introduce soltanto misure lesive della libertà di stampa, ma prevede anche una significativa limitazione dei poteri investigativi della magistratura, con particolare riferimento al ricorso a mezzi di ricerca della prova – quali le intercettazioni telefoniche e telematiche, l'acquisizione di tabulati e le videoriprese – fondamentali nella società della comunicazione. Tali limitazioni – tanto significative quanto irragionevoli concernono, in particolare: l'equiparazione alle intercettazioni (quanto a presupposti, modalità di autorizzazione, durata) dell'acquisizione dei dati di traffico e delle videoriprese a contenuto captativo di conversazioni, nonché di quelle, anche a contenuto con captativo, effettuate in luoghi di privata dimora; l'introduzione del parametro della colpevolezza quale requisito di ammissibilità delle intercettazioni, in forma di presupposti individualizzanti (le utenze diverse da quelle dell'indagato

devono cioè appartenere a persone che abbiano un collegamento diretto con le indagini) e di parametro interpretativo alla cui stregua il giudice deve valutare la sussistenza dei gravi indizi di reato; l'attribuzione al giudice collegiale del tribunale distrettuale della competenza ad autorizzare le intercettazioni, le videoriprese o l'acquisizione dei tabulati, con il rischio di paralisi di questi uffici giudiziari; la previsione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti – salvo riguardino reati distrettuali, crimine organizzato o pedopornografia – o, anche nello stesso procedimento, qualora il fatto sia diversamente qualificato e per esso non ricorrano i presupposti per le intercettazioni; l'adesione il tutte le intercettazioni ambientali, a prescindere dal lungo in cui si svolgano, del requisito della necessaria finalizzazione all'osservazione dell'attività criminosa in corso (oggi previsto solo per le ambientali da svolgersi in luoghi di privata dimora), salvo ovviamente si tratti di reati distrettuali; l'introduzione di limiti di durati alle operazioni captative (60 gg. per i reati ordinari con massimo 15 gg. di proroga in casi particolari);

tali limitazioni e in particolare quella relativa ai termini massimi di durata delle operazioni captative, non solo privano di strumenti d'indagine preziosi gli organi inquirenti ostacolando dunque l'attività di accertamento dei reati e così pregiudicando la tutela della sicurezza dei cittadini – ma non possono peraltro in alcun modo giustificarsi in nome della tutela della privacy. Si consideri infatti che la CEDU, con la recentissima sentenza del 18 maggio scorso, in *Case of Kennedy v. United Kingdom,* ha ritenuto non contrastante con l'art. 8 CEDU (tutela della privacy) la disciplina inglese sulle intercettazioni (Regulation of Investigatory Powers Act 2000: «RIPA») che prevede la possibilità di disporre intercettazioni senza limiti di tempo (purché con successive proroghe motivate), ove ne permangano i presupposti;

delibera

di non procedere all'esame dell'AS 1611.

QP2

CECCANTI, CASSON, DELLA MONICA, MARITATI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il diritto alla protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale, sancito in particolare dall'articolo 8 della Carta di Nizza, vincolante e quindi giustiziabile dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. ed espressione della tutela della dignità sancita dall'articolo 2 Cost.;

il diritto alla tutela della vita privata e alla libertà e segretezza delle comunicazioni rappresentano parimenti diritti fondamentali, sanciti in particolare dagli articoli 2, 15 Cost; 8 CEDU e 7 della Carta di Nizza;

tali diritti, tuttavia, devono essere adeguatamente bilanciati con altri diritti e principi fondamentali, ove confliggenti, come sancito da Corte cost., sent. 173/2009, e da ultimo da CEDU, 18 maggio 2010, Kennedy v. UK. In particolare, gli interessi fondamentali suscettibili di bilanciamento con i suddetti diritti sono il diritto di (e all') informazione (che nel suo corollario della libertà di stampa è suscettibile di limitazione, ai sensi dell'art. 21, u.c., Cost., solo per esigenze di tutela del buon costume); i principi di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost), a sua volta strettamente correlato al dovere dello Stato di garantire ai cittadini la sicurezza (art. 117 Cost., comma 2, lettera *h)*;

tale necessario bilanciamento è totalmente estraneo all'impianto del provvedimento in oggetto, che finisce per sacrificare unilateralmente i principi del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale, nonché il diritto di (e all') informazione, in maniera del tutto irragionevole in quanto a fronte di tali limitazioni non garantisce neppure una maggiore tutela della privacy dei soggetti coinvolti. Si pensi,in particolare, all'attribuzione al collegio del tribunale distrettuale della competenza ad autorizzare le intercettazioni, l'acquisizione dei tabulati e delle videoriprese, che, lungi dal minimizzare, finirà invece con l'agevolare le fughe di notizie;

l'assoluta irragionevolezza del provvedimento con particolare riguardo all'assenza di un equo bilanciamento tra interessi contrapposti, è in particolare evidente in relazione alle seguenti previsioni:

l'art. 1, c. 1 e 2, nel sancire l'astensione obbligatoria del giudice e la sostituzione dei pubblico ministero i quali abbiano «pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli» e del pubblico ministero che sia stato meramente iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 379-bis c.p., in relazione ad atti del procedimento assegnatogli – con disposizione sproporzionata rispetto al fine dichiarato di tutelare la privacy dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle indagini – viola anzitutto i principi di cui agli artt. 25, primo comma e 101, comma secondo, Cost. – nella misura in cui espone l'organo giudicante alle facili strumentalizzazioni cui può prestarsi qualsivoglia dichiarazione, anche legittimamente resa nell'esercizio dell'art. 21 Cost. Tali norme violano altresì il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., estendendo indebitamente e irragionevolmente i tempi di definizione del procedimento;

chiaramente irragionevole e indebitamente limitativa dei poteri investigativi della magistratura appare l'equiparazione dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico e/o telematico alle intercettazioni, che in quanto relativa ai soli dati "esterni" e non invece al contenuto delle comunicazioni, non può in alcun modo essere assistita dalle stesse garanzie né essere soggetta alle medesime limitazioni previste per le intercettazioni (art. 1, comma 9), come del resto ha chiarito la giurisprudenza costituzionale e

di legittimità (cfr., ad es., Corte cost., sent. 81/1993; 281/1998; *Cass, Sezioni Unite, 23 febbraio 2000. n. 6; Cass., Sezioni Unite, sentenza 30 giugno 2000, n. 16; Cass., Sez. l. sentenza 26 settembre 2007, n. 46086);*

altrettanto lesiva dei principi del corretto processo e della sua ragionevole durata è la complessiva disciplina delle condizioni, modalità e limiti di ammissibilità delle operazioni captative (intercettazioni, acquisizione dei tabulati, videoriprese), che finisce con il rendere quasi impossibile il ricorso a mezzi di ricerca della prova fondamentali senza garantire neanche minimamente una maggiore tutela della privacy. Non si vede infatti come tale obiettivo possa essere garantito attraverso previsioni quali: l'attribuzione al giudice collegiale del tribunale distrettuale della competenza ad autorizzare le intercettazioni, le videoriprese o l'acquisizione dei tabulati, con il rischio di paralisi di questi uffici giudiziari; la previsione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti – salvo rare eccezioni – o, anche nello stesso procedimento, qualora il fatto sia diversamente qualificato e per esso non ricorrano i presupposti per le intercettazioni; l'estensione a tutte le intercettazioni ambientali, a prescindere dal luogo in cui si svolgano, del requisito della necessaria finalizzazione all'osservazione dell'attività criminosa in corso l'introduzione di limiti eccessivamente ristretti di durata alle operazioni captative;

considerato che:

l'art. 1, c. 26, lett. b-bis), nell'introdurre una norma incriminatrice della condotta di mero utilizzo (in assenza del consenso dell'interessato) di registrazioni di conversazioni alle quali l'autore abbia partecipato o comunque svolte in sua presenza, escludendo la punibilità solo quando tali documenti siano utilizzati in un procedimento amministrativo o giudiziale, nell'ambito di attività di difesa della sicurezza dello Stato, ovvero da giornalisti professionisti iscritti all'albo, rischia di limitare fortemente il giornalismo d'inchiesta (con conseguente violazione dell'art. 21 Cost.) in quanto sempre più effettuato da giornalisti pubblicisti. Tale norma priva inoltre i cittadini della stessa possibilità della tutela giurisdizionale dei diritti, in violazione dell'art. 24 Cost., in quanto consente di utilizzare le suddette registrazioni solo «nell'ambito» di procedimenti giurisdizionali e non anche nelle fasi precedenti, quando cioè si debbano acquisire prove per denunciare, ad es.; un estortore o uno stalker (v. invece la diversa formulazione "*al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria"* di cui all'art. 13, comma 5, lettera *b)* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni);

contrasta con il diritto di (e all') informazione di cui agli artt. 21 Cost., 10 CEDU e 10 della Carta di Nizza – nonché con lo stesso diritto dei cittadini a formarsi un'opinione consapevole su fatti di interesse generale, anche al fine di esercitare il controllo in ordine all'amministrazione della giustizia, che ai sensi dell'art. 101 cpv. è effettuata in nome del popolo – l'intero regime di pubblicazione degli atti e le correlate sanzioni, tra le quali:

il divieto di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 7, della pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, degli atti del procedimento, ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o dell'udienza preliminari;

il divieto (art 1, c. 5, cpv. «2-ter») di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari finché l'indagato o il difensore non ne abbiano avuto conoscenza, fatta comunque eccezione per le parti delle richieste e ordinanze che riproducano documentazione e atti relativi ad operazioni captative;

la previsione, di cui all'articolo 1, comma 8, della sospensione obbligatoria del giornalista dalla professione in virtù della sua mera iscrizione nel registro degli indagati – ove si ravvisi un *fumus* di responsabìlità – , che oltre a violare la presunzione di innocenza di cui all'art. 27.2 Cost., rischia peraltro di avere un effetto deterrente (c.d. *chilling effect*) rispetto al diritto di cronaca;

delibera

di non procedere all'esame dell'AS 1611.

QP3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.1611-A recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche», presentato dal Governo e trasmesso dalla Camera dei Deputati;

preso atto che:

il testo del disegno di legge reca rilevanti aporie di carattere costituzionale oltre che logico. Esso accomuna, infatti, sotto lo stesso trattamento giuridico, che si caratterizza per essere irragionevolmente penalizzante, strumenti tecnici diversi come la ripresa televisiva pubblica, le intercettazioni di conversazioni e l'acquisizione dei tabulati telefonici;

le molteplici e significative restrizioni – di carattere sia oggettivo che soggettivo – poste al corretto e legittimo utilizzo di un fondamentale strumento investigativo, quale l'intercettazione, si pongono in stridente contrasto col mantenimento di un opportuno e doveroso sistema di equilibri ed armonie tra vari diritti costituzionalmente garantiti: diritto alla riservatezza, obbligatorietà dell'azione penale, diritto alla difesa processuale,

diritto alla libertà di stampa e di comunicazione, diritto alla manifestazione del pensiero;

il disegno di legge in oggetto si rivela palesemente improntato ad un singolare e paradossale disfavore verso l'intercettazione *tout court*, sebbene essa, nel diritto processuale penale vigente, costituisca un mezzo di ricerca della prova tipico, previsto e regolato dal codice di procedura penale, il quale detta a tal fine, nell'ambito del Titolo 111 del Libro 111, particolareggiate disposizioni volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell'attività d'indagine che dell'intercettazione si avvale. Il testo proposto dal Governo, anche nella formulazione licenziata dalla Commissione referente del Senato, appare *ictu oculi* volto a restringere gravemente i presupposti stessi nonché le concrete modalità di esperimento di un utile strumento procedurale danneggiando, in tal modo, l'individuazione delle fonti di prova e perseguendo con ciò un fine obiettivamente contrario all'agevole accertamento della verità, obiettivo finale del processo penale;

il testo in oggetto risulta pertanto contrastante anche con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, dal momento che il pubblico ministero e le forze di polizia potrebbero trovarsi a svolgere indagini di stampo ottocentesco, mediante l'utilizzo prevalente di testimonianze e di raccolta di prove documentali che non appaiono più congrue con i moderni sistemi di azione della criminalità, in particolare quella organizzata ed economica, che opera attualmente nel nostro Paese. Si tratterebbe, in buona sostanza, di svuotare di effettività a monte il precetto sull'azione penale; ma se è svuotato il significato dell'azione penale, è svilito anche il diritto della vittima a chiedere ed ottenere giustizia, diversamente da quanto invece gli assicura l'articolo 24 della Costituzione. In definitiva, riducendo irragionevolmente la possibilità di svolgere indagini efficaci anche attraverso le intercettazioni, lo Stato rinuncerebbe ad individuare i responsabili di fatti qualificati dall'ordinamento come delitti e quindi all'esercizio stesso della giurisdizione penale: una delle sue funzioni «tipiche», in conformità degli articoli 1 e 2 della Costituzione;

in particolare, la libertà dell'informazione, ricompresa in quella più ampia della manifestazione del pensiero, viene in più punti gravemente compromessa dal presente disegno di legge, nonostante essa rappresenti una pre-condizione all'ordinamento democratico. Sin dal 1969 la Corte costituzionale affermò che la libertà di comunicazione è la «pietra angolare dell'ordine democratico» (sentenza n. 84). Proclamò, in sostanza, che la libertà di informazione non è solo un diritto della persona, un diritto che contrassegna la cittadinanza individuale ma anche il pezzo fondamentale con cui si costruisce un'organizzazione democratica: fatta di giusti rapporti tra governo e opposizione, partiti politici in concorso tra loro, società civile e potere istituzionale. Se quel pezzo manca, se l'informazione è muta o a senso unico, quell'ordinamento non può considerarsi democratico;

ogni minaccia o lesione della libertà di informazione non è dunque solo un soffocamento di uno dei «diritti più preziosi dell'uomo» (come an-

cora si legge nella gloriosa Dichiarazione del 1789 richiamata nella Costituzione francese). È una rottura dell'ordinamento, di quella «forma repubblicana» che l'articolo 139 della Costituzione vuole invece immodificabile. Senza libertà di informazione, crolla lo scenario entro cui la democrazia si può legittimamente esplicare;

come rilevato quasi unanimemente dai direttori, dagli editori e dalle associazioni dei giornalisti italiani, le norme contenute nel presente disegno di legge violano il diritto fondamentale dei cittadini a conoscere e sapere, cioè, ad essere informati. È un diritto vitale irrinunciabile, da cui dipende il corretto funzionamento del circuito democratico e a cui corrisponde il dovere della stampa ad informare, mentre la formulazione recata dal testo finisce per colpire, oltre alle pubblicazioni a mezzo stampa, non solo le riprese televisive, ma tutta una serie di mezzi di ripresa o registrazione fino al punto di incidere sul diritto di cronaca solennemente riconosciuto e tutelato dall'articolo 21 della Costituzione. Assai problematica appare, in tale ambito, l'introduzione nel codice penale di uno specifico reato, volto a punire chiunque fraudolentemente effettui riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a lui dirette o comunque effettuate in sua presenza;

profili di indubbio rilievo costituzionale riveste il disegno di legge in titolo nella parte in cui prevede la possibilità di richiamare unicamente nel contenuto le intercettazioni anche con riguardo all'ordinanza cautelare di cui all'articolo 292. Tenuto conto del fatto che il comma 2-*ter* dell'articolo 292 del codice di rito, il quale prevede la nullità dell'ordinanza priva della valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, nonché dell'individuazione del concetto di «contenuto» alla luce della giurisprudenza della Suprema corte, le modifiche apportate all'articolo 292 determina una lesione del diritto alla difesa, in contrasto peraltro con l'articolo 111 della Costituzione. Il codice di rito prevede, all'articolo 291, l'obbligo per il pubblico ministero di presentare al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato. Il diritto alla conoscenza di tali elementi, per quanto possa essere mediato dal difensore, è sempre e comunque un diritto assolutamente personale dell'imputato, che in ragione di tali modifiche si vedrebbe inibita la concreta possibilità di avvalersi di quanto previsto dal citato articolo 111 della Costituzione, il quale solennemente sancisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, prescrivendo che nel processo penale la legge abbia il dovere di assicurare che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa e possa ottenere l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Vi è, in ogni caso, il serio rischio che le modifiche introdotte all'articolo 292 rendano quasi impossibile l'adozione di ordinanze di misura cautelare che non siano in ripresa nulle, stante la compresenza, nel medesimo articolo del codice di rito di un obbligo di motivazione precisa dell'ordinanza e di un obbligo di richiamo delle intercettazioni nell'ordinanza solo «per

contenuto», il che costituisce ulteriore elemento di contraddittorietà del sistema. Ulteriore lesione del principio del giusto processo è rinvenibile nel presente disegno di legge dal momento che l'indagato non può conoscere gli atti e le ragioni poste a fondamento dell'arresto a fronte del divieto di incontro col difensore che può essere disposto ai sensi dell'articolo 104 del codice di procedura penale;

con riferimento alla disciplina transitoria, il testo licenziato è in contrasto con uno dei principi cardine del diritto processuale penale cioè quello del secolare principio *tempus regit actum*. Il disegno di legge si applica infatti anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Si sancisce pertanto, in violazione dei principi generali dell'ordinamento in materia di efficacia della legge nel tempo e dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile in particolare, la applicazione retroattiva di norme procedurali a processi iniziati sotto la vigenze di altre e diverse regole, laddove invece appartiene al secolare patrimonio del diritto il dato certo secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non può avere, pertanto, effetto retroattivo;

considerato, in particolare, che:

rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, il Governo ha inteso mutare il presupposto funzionale per l'attivazione dello strumento intercettativo. Non è più necessario che gli inquirenti dispongano già di gravi indizi di colpevolezza a carico di soggetti determinati come richiesto dal testo Camera sul quale il Governo medesimo aveva posto la questione di fiducia, dal momento che si è evidentemente reso conto che tale assurda impostazione avrebbe escluso *sic et simpliciter* le intercettazioni dal novero degli strumenti investigativi. Nella formulazione proposta dalla Commissione Giustizia del Senato viene invece prevista una serie «congiunta» di presupposti che, nel loro complesso, ed in relazione ai rimanenti commi del disegno di legge, concorrono comunque a ridurre drasticamente l'attivazione dello strumento stesso. Pertanto, la auspicata e doverosa reintroduzione del requisito della sussistenza dei gravi indizi di reato viene fortemente indebolita dalle numerose modifiche introdotte negli altri commi dell'articolo unico del disegno di legge. Fra gli altri, si segnala che tale miglioramento – consistente in pratica solo nell'abbandono della impraticabile formulazione introdotta dalla Camera – viene infatti malamente controbilanciato con un improprio riferimento alla valutazione della prova, ed in particolare con il richiamo dei commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedure penale che riguardano le dichiarazioni rese dal coimputato e da persona imputata da reato collegato a quello per cui si procede, laddove sarebbe stato auspicabile quantomeno un riferimento al secondo comma di tale articolo che, a proposito della valutazione della prova e più specificamente della esistenza di un fatto, sancisce che essa può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti;

sempre con riguardo ai presupposti, si sancisce infatti che «nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre

forme di tele comunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti». Intercettare esclusivamente le utenza citate, che devono risultare «attualmente in uso» agli indagati, peraltro senza tener conto di eventuali «interlocutori abituali dei soggetti indagati» appare limitativo dell'utilizzo di tale strumento, anche alla luce del fatto che servirebbe la prova che i soggetti terzi siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Presupposto ulteriore, necessario e non sufficiente, riguarda i casi di riprese visive: «attivabili soltanto in luoghi che appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti». In tal modo, le riprese visive esterne rispetto ai (limitati) luoghi citati non possono essere in alcun modo utilizzate, determinando così uno svuotamento fattuale ed irrazionale dello strumento. In definitiva, la presenza congiunta dei presupposti citati determina – peraltro restringendo ulteriormente una soluzione (evidentemente in subordine) prospettata in audizione dal Procuratore Nazionale Antimafia – una evidente irragionevolezza della disciplina, rapportata quello scopo e al valore che il legislatore intende (o dovrebbe) tutelare. A questo proposito, va rilevato come più volte la Corte costituzionale sia stata chiamata a valutare la conformità delle norme denunciate al generale canone della ragionevolezza nell'ambito della previsione dell'articolo 3 della Costituzione che afferma – come noto – il principio di uguaglianza: la norma irragionevole è, dunque, costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Una volta affrancato il principio di ragionevolezza dal principio di uguaglianza, la Corte ne ha poi potuto affermare la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od i1logicità rispetto al contesto normativo preesistente (sentenze n. 416 e n. 450 del 2000) o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore. È infatti del tutto irragionevole considerare alla stregua di un'intercettazione telefonica e ambientale la ripresa televisiva in pubblico: quest'ultima tecnica è usata ordinariamente dalla polizia giudiziaria per le verifiche preliminari e per l'identificazione delle persone su cui svolgere indagini;

anche la disciplina proposta sugli obblighi di segretezza e di divieto di pubblicazione continua a mantenere, ed anzi per certi versi vede amplificati, i caratteri di incostituzionalità già più volte sottolineati dagli operatori del mondo del diritto e della comunicazione, con riferimento al testo sul quale il Governo ha ottenuto la fiducia dalla sua maggioranza alla Camera, poiché limita in modo sproporzionato il diritto di

cronaca e non consente il «controllo» della pubblica opinione né sui titolari di cariche pubbliche eventualmente oggetto d'indagine né sui pubblici ufficiali che conducono le indagini, con grave e irreparabile danno per la trasparenza dell'esercizio delle pubbliche funzioni (sia quelle politico-amministrative, sia quelle giudiziarie) ed in contrasto, dunque, con l'articolo 21 della Costituzione. Elementi di palese contrasto col testo costituzionale sono rappresentati dall'ampliamento delle ipotesi coperte dal segreto istruttorio e il regime di divieto assoluto di pubblicazione, quindi anche per riassunto, cui verrebbero sottoposti gli atti relativi ad intercettazioni fino all'udienza preliminare, l'aggravamento della disciplina sanzionatoria a carico dei giornalisti e la previsione di una responsabilità anche a carico dell'editore, senza considerare che la disciplina transitoria rende immediatamente applicabile la parte più restrittiva del provvedimento anche ai processi in corso. In tal modo, oltre a crearsi un doppio binario procedurale privo di plausibile motivazione, verrebbe ad essere ingiustificatamente sacrificata la funzione primaria della stampa d'informare i cittadini su questioni di pubblico interesse, ciò in violazione anche di un fondamentale canone di ragionevolezza che dovrebbe vedere gli atti non più segreti, peraltro già portati a conoscenza delle parti, non totalmente interdetti alla pubblicazione. Fino a conclusione dell'udienza preliminare – e quindi anche a notevole distanza di tempo dai fatti – verrebbe sostanzialmente impedito il diritto di cronaca e con esso il diritto della generalità dei cittadini di conoscere i fatti anche quando gli atti non sono più coperti da segreto, con l'effetto indiretto di favorire una circolazione parallela ed un suo improprio e distorto di tali informazioni note ma riservate. Potrebbe, inoltre, essere vietata anche la ripresa audiovisiva dell'aula in cui si svolgono i processi qualora tutte le parti, compresi periti e consulenti, non prestassero il loro consenso non solo ad essere ripresi durante le deposizioni, ma anche a che vengano effettuate riprese generali;

a tal proposito, si segnala che il combinato disposto dei divieti di pubblicazione e delle sanzioni penali e amministrative per giornalisti ed editori previste nell'Atto Senato n. 1611-A deve essere valutato non solo alla luce dell'articolo 21 della Costituzione ma anche dell'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si ricorda che il suddetto articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce che il diritto alla libertà d'espressione comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. L'esercizio di queste libertà che importano dei doveri e delle responsabilità può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica (...) per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Si ricorda inoltre la Raccomandazione Rec (2003)13 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sulla diffusione di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti pe-

nali (adottata dal Consiglio dei ministri il 10 luglio 2003). Tra i principi elencati dalla Raccomandazione in esame si ricordano i seguenti. Principio 1 – Informazione del pubblico da parte dei media: il pubblico deve poter ricevere informazioni sulle attività delle autorità giudiziarie e dei servizi di polizia attraverso i media. I giornalisti devono di conseguenza poter liberamente riferire ed effettuare commenti sul funzionamento del sistema giudiziario penale, con salvezza delle sole limitazioni previste in applicazione dei principi sottoriportati. Principio 2 – Presunzione di innocenza (nel nostro ordinamento di non colpevolezza, ndr): il rispetto del principio della presunzione d'innocenza fa parte integrante del diritto ad un equo processo. Di conseguenza, opinioni ed informazioni relative ai procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicate o diffuse attraverso i media solo se ciò non è lesivo della presunzione d'innocenza dell'indiziato o dell'accusato (...). Principio 6 – Informazione regolare durante i procedimenti penali: nell'ambito dei procedimenti penali d'interesse pubblico o di altri procedimenti penali che richiamano in particolar modo l'attenzione del pubblico, le autorità giudiziarie ed i servizi di polizia dovrebbero informare i media dei loro atti essenziali, purché ciò non rechi pregiudizio al segreto istruttorio ed alle indagini di polizia e non ritardi o intralci i risultati dei procedimenti. Nel caso dei procedimenti penali che si protraggono per un lungo periodo, l'informazione dovrebbe essere fornita con regolarità. Con particolare riferimento alla materia della pubblicazione di intercettazioni telefoniche, si ricorda la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 giugno 2007 nel caso *Dupuis ed altri c. Francia* (ricorso n. 1914/02). Con tale pronuncia, la Corte ha affrontato il caso di due giornalisti francesi e della loro casa editrice ai quali erano state inflitte sanzioni pecuniarie, in quanto riconosciuti colpevoli del reato di concorso in violazione del segreto istruttorio o del segreto professionale ai sensi del codice penale francese. Essi avevano infatti pubblicato un libro contenente «facsimili di intercettazioni» e dichiarazioni rese dinanzi al magistrato istruttore da persone sottoposte ad istruttoria penale con riferimento ad una vicenda avente ad oggetto un sistema di intercettazioni illegali, che aveva destato vasta eco nell'opinione pubblica francese. Nel valutare se l'ingerenza nella libertà d'espressione dei giornalisti (rappresentata dalla sanzione penale loro inflitta) fosse «necessaria in una società democratica» (come richiesto dal già ricordato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), la Corte di Strasburgo ha affermato, in linea di principio, che non è sostenibile che le questioni che sono sottoposte alla cognizione dei tribunali non possano, precedentemente o contemporaneamente, dar luogo a discussione in altre sedi, che siano le riviste specializzate, la stampa o l'opinione pubblica in generale. Alla funzione dei media, consistente nella comunicazione di dette informazioni e idee, si aggiunge il diritto del pubblico ad essere informato. La Corte ha ricordato che l'articolo 10, comma 2, della Convenzione non lascia spazio a restrizioni della libertà d'espressione nell'ambito del dibattito politico o delle questioni di interesse generale. Inoltre, i margini di critica ammissibili sono maggiori nei confronti di un uomo politico, in tale veste considerato,

che di un privato cittadino: a differenza del secondo, il primo si espone inevitabilmente e consapevolmente ad un attento scrutinio di tutto quanto egli faccia, sia da parte dei giornalisti che da parte della generalità dei cittadini; conseguentemente, egli deve mostrare una maggiore tolleranza. La Corte ha inoltre dichiarato che in una società democratica è necessario valutare con la più grande prudenza la necessità di punire per concorso nella violazione del segreto istruttorio o del segreto professionale dei giornalisti che prendono parte ad un dibattito pubblico di grande importanza, esercitando così la loro funzione di «cani da guardia» della democrazia. L'articolo 10 della Convenzione tutela il diritto dei giornalisti a comunicare informazioni su questioni d'interesse generale quando essi si esprimono in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscono informazioni «affidabili e precise» nel rispetto dell'etica giornalistica. Nel caso di specie, secondo la Corte i giornalisti avevano agito nel rispetto delle regole della professione, nella misura in cui le pubblicazioni oggetto della controversia erano strumentali non solo all'oggetto, ma anche alla credibilità delle informazioni comunicate, attestandone l'esattezza e l'autenticità. Inoltre, con riferimento alle sanzioni irrogate, la Corte ha ricordato che la natura e l'entità delle pene inflitte costituiscono anch'esse elementi da prendere in considerazione quando si tratta di valutare la proporzionalità di una «ingerenza», sottolineando che un attacco alla libertà di espressione può rischiare di avere un effetto dissuasivo dell'esercizio di tale libertà, che il carattere relativamente moderato delle ammende non sarebbe sufficiente ad eliminare. L'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la connessa giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa, vanno considerate anche alla luce dell'art. 117, primo comma, della Costituzione che «condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo», come rilevato nella sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007. Ciò non significa – afferma la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 349 del 2007 – «che con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, si possa attribuire rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali, oggetto di una legge ordinaria di adattamento, com'è il caso delle norme della CEDU. Il parametro costituzionale in esame comporta, infatti, l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli »obblighi internazionali« di cui all'articolo 117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale. Con l'articolo 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata «norma interposta»;

valutato, inoltre, che l'Atto Senato n. 1611-A presenta numerosissimi elementi di irragionevolezza, e quindi di criticità costituzionalmente rilevante, con particolare riferimento ai seguenti punti:

il disegno di legge conferisce agli imputati un potere sostanzialmente incontrollato di ostacolare l'andamento del processo tramite la sostituzione del pubblico ministero in udienza, una scelta che, in presenza di processi di grande complessità e delicatezza, può rivelarsi decisiva ai fini del conseguimento di un proscioglimento meramente processuale. Infatti, non solo il testo in discussione – a differenza di quanto fa lo stesso disegno di legge di riforma del codice di procedura penale proposto dal Governo ed in discussione in Commissione Giustizia del Senato – non qualifica in alcun modo la portata delle dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento che possono determinare la sostituzione del pubblico ministero, ma impone al procuratore capo o al procuratore generale di procedere alla sostituzione stessa in presenza di un atto meramente formale – e per giunta dovuto nel caso che vi sia stata una denuncia – quale l'iscrizione nel registro degli indagati, con ciò aggirando il principio della non ricusabilità dell'accusa. La formulazione della lettera *b)* del comma 2 è quanto meno oscura laddove impone al procuratore generale di procedere alla sostituzione nel caso in cui non solo il magistrato assegnatario, ma anche il capo dell'ufficio risulti indagato per il reato previsto all'articolo 379-*bis* del codice penale o abbiano rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento: non si comprende infatti come tale fattispecie possa essere configurata per il capo dell'ufficio;

il differente regime di pubblicità degli atti coperti da segreto e di quelli non più coperti da segreto è stato ispirato dall'esigenza di trovare un adeguato contemperamento fra i diritti di libertà di comunicazione e all'informazione di cui agli articoli 15 e 21 della Costituzione da un lato e il diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione dall'altro. Il nuovo articolo 114 del codice di procedura penale, come novellato dal presente disegno di legge, finisce di fatto per comprimere i diritti dell'opinione pubblica ad essere informata, soprattutto nella fase delle indagini preliminari. La normativa introdotta non è volta unicamente a colpire gli abusi che hanno caratterizzato il regime di pubblicità degli atti relativi alle intercettazioni, ma il diritto stesso dei cittadini ad essere informati. A ben vedere infatti il materiale intercettato, del quale si prevede un divieto assoluto di pubblicazione rappresenta comunque il materiale di prova di un procedimento penale: per tale ragione ogni assoluto divieto di pubblicazione appare eccessivamente penalizzante, con il nuovo articolo 114 viene ad introdursi una norma di assoluto impedimento del diritto di cronaca. Anche quando viene meno l'obbligo di segretezza degli atti continua infatti a persistere, nel testo in esame, il divieto di pubblicazione delle intercettazioni;

va inoltre considerato il fatto che la punibilità per il nuovo reato di riprese e pubblicazioni fraudolente verrebbe esclusa per i soli giornalisti professionisti, con esclusione quindi dei giornalisti pubblicisti, in tal modo determinando una ingiustificata disparità di trattamento sul fronte

penale, mentre del tutto irrazionale è la previsione di cui al comma 29 che pone l'obbligo di rettifica – e quindi le conseguenze del mancato adempimento di tale obbligo – in capo a tutti i siti informatici, compresi quelli non soggetti ad obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa;

con il disegno di legge in esame si introducono, inoltre, nel codice di procedura penale, ed in particolare nell'articolo 115, disposizioni di carattere strettamente disciplinare, le quali dovrebbero invece trovare più corretta collocazione in altri fonti dell'ordinamento, mentre la questione relativa allo spostamento della competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni richiederebbe una rivisitazione anche delle norme di cui all'articolo 328 del codice di rito che non viene invece effettuata. Sul piano sistematico appare fuorviante e viziata da illogicità la collocazione del comma relativo ai tempi di durata delle intercettazioni, dopo il comma che disciplina i casi di urgenza. Con riferimento all'articolo 268 del codice di rito, le modifiche apportate dal disegno di legge all'articolo suddetto appaiono contraddittorie ed illogiche, nella parte in cui sembra che la trascrizione delle intercettazioni debba precedere l'acquisizione delle stesse;

il comma 9 dell'articolo 1, modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale sia nell'elencazione dei reati in riferimento ai quali è consentita l'effettuazione di intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, fra l'altro integrandola con il riferimento alle immagini mediante riprese visive e all'acquisizione della documentazione del traffico telefonico, sia estendendo la limitazione della possibilità di eseguire l'intercettazione di comunicazione fra presenti ai soli casi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa, limitazione che attualmente opera esclusivamente in riferimento alle intercettazioni disposte nei luoghi di privata dimora. In relazione alla modifica dell'articolo 614 del codice penale disposta al comma 27, dove si sostituisce alla nozione di «privata dimora» quella di «luogo privato», si realizza in tal modo un mutamento di qualificazione che rischia di restringere oltremodo la possibilità per le forze dell'ordine di eseguire intercettazioni fra presenti. Più in generale, le eccezioni ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni fra presenti previste per i reati di associazione mafiosa non sembrano tranquillizzanti, in quànto non coprono le indagini sui cosiddetti «reati spia». Anche una formulazione più ampia della possibilità di effettuare intercettazioni fra presenti verrebbe in gran parte frustrata qualora il rinvio all'articolo 614 del codice penale determinasse una limitazione della possibilità di effettuare intercettazioni fra presenti ai soli casi dei reati in corso di svolgimento non solo per le private dimore, ma anche per i luoghi privati, una nozione questa di estrema vaghezza;

dal momento che per le intercettazioni ambientali il presupposto resta quello dei gravi indizi di reato, accompagnato però dalla previsione generale consistente nell'attività criminosa in atto, ne consegue che per reati già commessi ci si potrebbe trovare ad intercettare solo in presenza

di un altro e diverso reato che sia in corso di commissione, con ciò introducendo una contraddizione sistematica rilevantissima tale da limitare grandemente, ed in modo irragionevole, il ricorso a tale tipologia di intercettazioni, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 614 del codice di procedura penale;

appare incomprensibile che il pubblico ministero per poter ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle operazioni captative su utenze intestate o in uso a soggetti diversi da quelli indagati, debba di fatto svolgere delle indagini anche su questi ultimi, dovendo provare che essi risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Ci si trova in altri termini davanti ad una paradossale indagine nell'indagine, mentre la nuova formulazione del comma 11, nella parte in cui continua a prevedere dei limiti stringenti di durata per le operazioni di captazione, nonché per le riprese visive, appare assolutamente irragionevole. Altrettanto illogica è la parte di tale comma per la quale, anche quando sulla base di specifici atti di indagine emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero siano commessi altri delitti, la proroga che può essere richiesta dal pubblico ministero non possa superare i 15 giorni;

le modifiche apportate agli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale non si conciliano con le norme di cui all'articolo 295, in quanto la mancata deroga esplicita ai limiti e ai presupposti di cui agli articoli 266 e 267 per i casi contemplati dall'articolo 295 induce a ritenere applica bile il limite massimo dei sessanta giorni per le operazioni di intercettazione anche per i casi di ricerca di soggetti latitanti, con ciò determinando una clamorosa illogicità della norma, dal momento che il citato articolo 295 del codice di procedura penale per la ricerca dei latitanti richiama i limiti e le modalità previsti agli articoli 266 e 267;

allo stesso modo appare incongruo il limite temporale di durata delle intercettazione in relazione a gravi delitti che richiedano indagini di particolare complessità. Non solo inutile ma addirittura pericoloso, è infine, l'obbligo di trasmissione da parte del pubblico ministero di tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti;

con riguardo all'articolo 267 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 11 del disegno di legge, una lettura sistematica delle norme sembra indurre a ritenere che i limiti di durata previsti dal comma 3 dell'articolo 267 possano trovare applicazione solo nei casi d'urgenza ma è in ogni caso incomprensibile l'obbligo, posto in capo al pubblico ministero, di dare immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa, a meno che non ci si riferisca ai casi di urgenza. Se infatti si accede all'interpretazione, che sembra debba prevalere e se quindi si ritiene che il comma 3 si riferisca alle intercettazioni ordinarie, allora il secondo periodo appare del tutto incomprensibile; una volta infatti che il giudice collegiale ha autorizzato il pubblico ministero a disporre le intercettazioni per un tempo determinato, non si capisce perché mai il pubblico ministero debba informarlo della sospensione o della ripresa delle intercettazioni avvenuta in quel lasso di tempo, e che può essere determinata anche da motivi occasionali;

allo stesso modo, mentre è stata introdotta l'autorizzazione alla prosecuzione delle intercettazioni nel caso in cui si intenda evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o siano commessi altri reati, il caso generale della prosecuzione delle intercettazioni già prorogate non viene contemplato, laddove appare invece evidente e ragionevole che qualora le intercettazioni si stiano dimostrando idonee ad acquisire elementi utili alle indagini preliminari sarebbe necessario e coerente col sistema consentire di prorogarle fino alla conclusione di queste ultime;

una volta assunto il principio del cosiddetto «doppio binario», è irragionevole escludere dal regime più favorevole alle intercettazioni reati di estrema rilevanza e allarme sociale, che vanno dai reati di corruzione contro la pubblica amministrazione, al complesso dei più gravi reati contro la personalità individuale o contro la libertà personale, solo alcuni dei quali, come quelli in materia di pedopornografia o del nuovo reato di *stalking*, che peraltro si sostanziano in gran parte proprio in attività che possono essere provate solo attraverso le intercettazioni, sono stati reintrodotti con emendamento in Commissione. In particolare, appare irrazionale sottrarre alla disciplina più favorevole alle intercettazioni il reato di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, cioè lo scambio politico mafioso, per il quale dovrebbe valere la stessa logica che vale per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* e per i reati comuni e aggravati dalla finalità mafiosa. L'introduzione tra i reati per i quali sono richiesti sufficienti indizi di quelli previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale riporterebbe una certe razionalità nella classificazione dei reati per i quali è più facile procedere alle intercettazioni, laddove nel testo vigente non sono contemplati rimedi adeguati neppure per reati socialmente gravi quali la truffa ai danni dello Stato, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'usura, il riciclaggio o la bancarotta fraudolenta;

con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 270 del codice di procedura penale, appare viziata da una certa illogicità la norma volta a disciplinare le deroghe al regime dell'inutilizzabilità attraverso il rinvio agli articoli 51 e 407 del codice di rito, ispirati a criteri non omogenei, mentre le modifiche all'articolo 271 del codice di rito in materia di divieti di utilizzazione delle intercettazioni, prevede pesanti sanzioni processuali, in termini di inutilizzabilità, anche per le violazioni meramente formali. Illogica è anche la conseguenza dello sforamento di sole ventiquattro ore del termine previsto per la trasmissione degli atti ai sensi del nuovo articolo 270-*bis*, il quale verrebbe a determinare l'inutilizzabilità delle intercettazioni stesse;

il disegno di legge, nella parte in cui prevede che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati nei casi di diversa qualificazione del fatto, oltre ad essere paradossale, è fortemente lesivo dell'attività investigativa mentre un elemento di iIlogicità intrinseca è rappresentato dalla contraddittorietà tra le modifiche apportate all'articolo 329 del codice di rito rispetto a quanto già previsto dal disegno di legge con riguardo all'articolo 114;

il testo è altresì irragionevole nella parte in cui non amplia il novero dei reati per il cui accertamento è possibile utilizzare intercettazioni acquisite in altri procedimenti, con particolare riferimento ai delitti di attentato contro l'integrità e indipendenza dello Stato, di procaccia mento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, di spionaggio politico e militare e di scambio politico elettorale;

con riferimento alle modifiche introdotte alla legge 20 giugno 2003 n. 140, si rileva come esse vanifichino del tutto l'utilità delle intercettazioni, dal momento che per poterle effettuare appare necessaria la richiesta di un'autorizzazione davanti alla Camera di appartenenza. Tale intervento costituisce una previsione del tutto non necessaria in quanto la Corte costituzionale, pronunciandosi sulle intercettazioni indirette, non ha postulato alcun intervento del legislatore. Nel merito, il disegno di legge sembra invece introdurre una prerogativa ulteriore rispetto a quelle già contemplate dall'articolo 68 della Costituzione. In riferimento all'articolo 1, comma 31, dell'Atto Senato n. 1611 volto a modificare la legge n. 140 del 2003, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, per quanto attiene l'autorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali del parlamentare, anche la Commissione affari costituzionali del Senato ha invitato «a valutare la coerenza delle disposizioni ivi previste con il quadro legislativo di riferimento, anche in considerazione di recenti pronunce della Corte costituzionale in materia». Con due recenti sentenze (la n. 113 e la n. 114 del 2010) la Corte Costituzionale ha, infatti, precisato ulteriormente gli ambiti delle cosiddette intercettazioni «indirette», quelle cioè la cui utilizzazione è soggetta ad autorizzazione delle Camere di appartenenza. Il comma 31 dell'articolo 1 del presente provvedimento sembra dettare una disciplina più rigida, rischiando in tal modo di ricomprendere nel campo di applicazione delle intercettazioni «indirette» anche quelle «casuali» o «fortuite» che, per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, non richiedono – né potrebbero richiedere – alcuna autorizzazione della Camera di appartenenza. Peraltro la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondate alcune questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla legge 20 giugno 2003, n. 140 ha chiarito i parametri interpretativi cui debbono attenersi i magistrati e, segnata mente, non ha sollecitato alcun intervento legislativo in materia;

con riferimento all'articolo 1, comma 33, esso dispone un illogico tetto di spesa senza incidere efficacemente sulla problematica dei costi di noleggio delle apparecchiature e sulla paradossale situazione per la quale il canone sulle utenze intercettate viene pagato integralmente anche dallo Stato, con una conseguente duplicazione dei guadagni da parte dei gestori, mentre dalla gestione delle risorse sono incredibilmente escluse sia le procure distrettuali che il procuratore nazionale antimafia, che potrebbe trovarsi privo delle necessarie risorse per effettuare le intercettazioni;

il comma 36 dell'articolo 1 rappresenta una delle norme più irragionevoli recate dal disegno di legge in esame, in quanto abroga l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, in materia di lotta alla criminalità organizzata. La disposizione in parola prevede un percorso age-

volato, rispetto a quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 267 del codice di procedura penale, per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni per lo svolgimento di indagini a delitti di criminalità organizzata o di minaccia per mezzo del telefono. In particolare, si chiede la mera necessità dell'intercettazione e non che essa sia «assolutamente indispensabile», e ci si limita a richiedere che vi siano «sufficienti indizi di reato» e non «gravi indizi». La soppressione di questa norma viene giustificata col fatto che il regime speciale viene, con il disegno di legge in esame, trasfuso nelle disposizioni codicistiche. In realtà – e la cosa è particolarmente preoccupante laddove si rifletta sul fatto che la disciplina ordinaria dei presupposti e delle modalità per l'autorizzazione delle intercettazioni viene fortemente aggravata dal testo in discussione – le fattispecie incriminatici richiamate nell'articolo 13 avevano una portata ben più ampia di quelle cui il disegno di legge riserva la disciplina più favorevole alle intercettazioni. Si pensi a forme anche molto pericolose di criminalità organizzata che non rientrano tra quelle di natura mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Va anche ricordato che la disciplina dell'articolo 13 si applica per relazione a delitti disciplinati da leggi speciali quali la legge 11 agosto 2003, n. 228 e il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, delitti non tutti rientranti nell'elencazione di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 2-*quater* del codice di procedura penale. In definitiva non si potrà più intercettare con la stessa facilità ogni reato riguardante la criminalità organizzata non mafiosa, con ciò determinando un serio vulnus alla ragionevolezza del sistema;

considerato, inoltre, che:

sempre con riferimento ai canoni di ragionevolezza, appare paradossale la sanzionabilità per i casi di diffusione anche solo di immagini di repertorio relative ai magistrati inquirenti. A tale riguardo, come già evidenziato, non sembrano eludibili i profili di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, il quale prescrive che «se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» il capo dell'ufficio provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale. In tal modo l'indagato può denunciare (non importa se falsamente) il pubblico ministero che indaga su di lui e, per l'automaticità dell'iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, può automaticamente ottenerne la rimozione dall'incarico, e così via fino a trovare quello «di suo gradimento». Questa disposizione contrasta, pertanto, con il combinato disposto degli articoli della Costituzione: *a)* articolo 25, primo comma della Costituzione, dal quale si desume il principio per il quale il giudice precostituito per legge non può essere rimosso dalla trattazione del processo; *b)* articolo 107, primo e quarto comma della Costituzione, per il quale i magistrati (compreso il pubblico ministero) sono inamovibili per motivi diversi da quelli previsti nell'ordinamento giudiziario (e questa norma esula da tale previsione) ed al pubblico ministero sono assicurate le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario (e nessuna norma prevede che l'indagato possa esclu-

dere unilateralmente dal processo un P.M.); *c)* articolo 112 della Costituzione, per il quale il pubblico ministero designato ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, non potendo esserne distratto «ad libitum» della persona nei confronti della quale sono in corso le indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale medesima; *d)* articolo 27, secondo comma della Costituzione, per il quale l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, mentre la norma in questione fa discendere conseguenze sin dalla iscrizione (atto dovuto) nel registro degli indagati, e quindi senza alcun vaglio giudiziario; *e)* articolo 111 della Costituzione, per il quale la legge assicura la ragionevole durata del processo, principio col quale contrasta la norma in questione, prevedendo la possibilità che successive ed indefinite denunce da parte dell'indagato possano impedirne la celere conclusione. Da questi principi costituzionali combinati, che tutelano di volta in volta tanto la funzione quanto chi la esercita, emerge nitidamente che è costituzionalmente illegittima ogni disposizione che consenta, a chi è sottoposto ad indagine o è già parte in un processo penale, di determinare unilateralmente il magistrato che deve o non deve esercitare la funzione giudiziaria nei suoi confronti attraverso un meccanismo di ipotetiche e successive esclusioni, come la disposizione in questione invece consentirebbe. Agli stessi motivi di incostituzionalità soggiace la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, con riferimento all'ipotesi in cui «il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato di cui all'articolo 379-*bis* del codice penale», riconnettendo così ad un mero dato formale conseguenze rilevantissime, in modo non dissimile da quello con cui, in altra parte del disegno di legge in oggetto, semplici vizi formali causano l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni disposte;

ulteriore lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, nonché elemento di palese contraddittorietà ed asistematicità del testo, è rinvenibile nella parte in cui il presente disegno di legge dispone inesorabilmente il blocco dell'attività intercettativa una volta decorso il quindicesimo giorno di proroga – concessa per l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori – mentre l'articolo 55, primo comma, del codice di procedura penale pone in capo alla Polizia Giudiziaria l'obbligo di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori;

costituzionalmente illegittima è, altresì, la disposizione dell'articolo 1, comma 7, nella parte in cui prevede che l'organo disciplinare debba disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione per un periodo fino a tre mesi. Infatti, tale disposizione, peregrina se riferita ad un codice di procedura, viola comunque l'autonomia degli specifici ordinamenti professionali e viola il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva, facendo discendere automaticamente pesanti conseguenze disciplinari dalla semplice iscrizione nel registro degli indagati. Nel comma 9, si palesa, inoltre, un ulteriore inaccettabile profilo di irragionevolezza, laddove prevede che le intercettazioni tra presenti possano essere effettuate solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei

luoghi ove sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa. Tale disposizione produce gravissime limitazioni allo strumento poiché impedisce forme usuali e produttive di intercettazione ambientale in luoghi come le caserme o i commissariati, i parlatoi o altri luoghi di ritrovo delle carceri, o altri luoghi pubblici, ove per definizione non può essere in atto alcuna attività criminosa, ovvero su questioni di pertinenza di sospettati come gli autoveicoli, nei quali non necessariamente vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo un'attività criminosa; ed anche in quanto subordina l'autorizzazione alla sola eventualità in cui nel luogo ove è disposta «si stia svolgendo» un'attività criminosa, e non anche si sia svolta, o potrà svolgersi, un'attività criminosa o anche rivolta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto della stessa. Ciò comporta la lesione del combinato disposto dagli articoli 1 e 2 della Costituzione, in quanto si limitano gravemente le funzioni della giurisdizione e della sicurezza, proprie della sovranità e poste a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, con particolare riguardo alle vittime di reati;

la disposizione dell'articolo 1, comma 26 abrogativa del comma 2 dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, determina una lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'informazione, come già sopra specificato in ordine al contenuto dell'articolo 1, comma 3, in assenza di necessità di segretezza al di fuori dei casi specificamente previsti per ragioni di sicurezza o di moralità pubblica;

l'articolo 1, comma 33, contrasta con numerose disposizioni costituzionali. In particolare: *a)* con l'articolo 110 in rapporto all'articolo 104 in quanto, facendo dipendere esclusivamente dalla decisione del Ministro della giustizia – e cioè dall'autorità politico-amministrativa – il concreto esercizio della giurisdizione, deborda dalla semplice ipotesi di organizzazione dei servizi relativi alla giustizia per incidere sull'esercizio della giurisdizione, sostanzialmente limitando l'indipendenza e l'autonomia operativa dei giudice. Verrebbero così a cessare repentinamente intercettazioni disposte nel rispetto della legge e dei limiti di bilancio in ragione di effetti «finanziari» prodotti dall'effettuazione di altre e diverse intercettazioni; *b)* con l'articolo 112 in quanto la limitatezza dei mezzi posti a disposizione degli inquirenti, quando venissero a mancare (ed il Ministro potrebbe teoricamente .ripartirli in modo da limitare le indagini soprattutto in particolari uffici ove si svolgono delicate indagini), di fatto pone limitazioni all'esercizio dell'azione penale, dal suo inizio fino alla conclusione delle indagini; *c)* con gli articoli 1 e 2 in quanto può limitare gravemente l'esercizio di funzioni pubbliche essenziali quali la giurisdizione e la sicurezza, in violazione dei principi di sovranità e di tutela dei diritti fondamentali delle persone, quali singoli e nelle formazioni sociali, in modo particolare riferite alle (potenziali) vittime;

rilevato, in definitiva, come l'Atto Senato n. 1611-A si ponga in palese contrasto con numerosissimi articoli della Costituzione repubblicana, oltre che con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1611-A.

QP4
D'ALIA
Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge n. 1611 intende riformare la disciplina delle intercettazioni disposte nel corso del procedimento penale, introducendo modifiche rilevanti sia sotto il profilo processuale che sostanziale;

il disegno di legge interviene inoltre in materia di pubblicazione e desecretazione degli atti, di obblighi di astensione del giudice, nonché di casi di sostituzione del pubblico ministero in udienza;

il disegno di legge presenta diversi profili di incostituzionalità:

a) sotto un primo profilo, appaiono violati gli articoli della Costituzione recanti principi generali relativi alla funzione giurisdizionale, ed in particolare gli articoli 27, 97 e 107. Segnatamente, l'articolo 1, comma 2, nella parte in cui prevede che il P.M. possa essere sostituito in udienza quando risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 379-*bis* c.p. «in relazione ad atti del procedimento assegnatogli», oltre a prestarsi a pericolose strumentalizzazioni (giacché, attraverso denunce pretestuose, consente alle parti private ovvero a terzi estranei al procedimento di incidere sulla designazione del P.M. incaricato dell'udienza), si pone in contrasto con i principi sopra richiamati ed in particolare con l'articolo 27 della Costituzione, in considerazione del fatto che in assenza di alcuna valutazione in ordine alla fondatezza delle accuse mosse al P .M. e sulla base della sua sola iscrizione nel registro delle notizie di reato per l'ipotesi di reato indicata, si prevedono conseguenze in ordine all'esercizio delle sue funzioni; con l'articolo 97 della Costituzione, che impone la regola del buon andamento della pubblica amministrazione, che verrebbe in questo caso meno, dato che un meccanismo automatico di sostituzione sarebbe dannoso ed antieconomico per la P.A.; nonché con l'articolo 107 della Costituzione che, come noto, garantisce l'inamovibilità dei giudici;

b) sotto un secondo profilo, sembrano sussistere diverse violazioni dell'articolo 21 della Costituzione, che disciplina la libera manifestazione del pensiero, sia con riferimento al diritto di cronaca che con riferimento alla tutela costituzionale della libertà ad essere informati. In particolare il comma 4 dell'articolo 1, che modifica in maniera particolarmente restrittiva la regola sulla pubblicità degli atti del procedimento, introduce pesanti restrizioni agli organi di informazione che, pur sussistendo l'evidente necessità di bilanciare il diritto/dovere di cronaca dei giornalisti e l'opportunità di garantire ai cittadini una adeguata informazione in or-

dine ai fatti di rilevanza pubblica con il diritto alla riservatezza dei soggetti interessati, compromettono significativamente la libertà di stampa ed il diritto costituzionalmente rilevante ad essere informati (sul punto si vedano le sentenze della Corte costituzionale nn. 105/1976, 112/1993, 202/1976, 148/1981, 826/1988). Le pesanti restrizioni introdotte in particolare dall'articolo 1 comma 4, secondo cui è fatto divieto di pubblicare anche in maniera parziale o per riassunto della documentazione e degli atti relativi a conversazioni (anche telefoniche), o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, nonché delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari, sembrano infatti eccessive rispetto all'obiettivo di bilanciare il diritto all'informazione e la tutela della riservatezza delle persone coinvolte e comprimono in maniera irragionevole il diritto costituzionale di cui all'art. 21 Cost.;

c) sotto un ulteriore profilo si rinvengono violazioni dell'articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui dispone che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento: in tal« senso l'articolo 1 comma 9, nella parte in cui estende l'intera disciplina sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ai tabulati telefonici, oltre a limitare significativamente l'attività di indagine, sembra compromettere la possibilità del cittadino imputato o indagato di esercitare il proprio diritto di difesa, in quanto proprio i dati dei tabulati telefonici sono spesso utilizzati per comprovare le tesi difensive. Allo stesso modo, sembra palesemente in contrasto tanto con l'articolo 24 quanto con l'articolo 111, comma 6 (che impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali), della Costituzione la norma di cui al comma 18 dell'art. 1, che fa divieto al giudice di inserire nella motivazione delle ordinanze cautelari i testi delle intercettazioni (che possono essere riportate solo nel contenuto): è evidente che si tratti di una diminuzione delle garanzie difensive e di un vincolo al dovere del giudice di motivare, in una materia poi tanto rilevante quale quella cautelare, dove è in gioco la libertà personale (bene supremo, anche nella gerarchia degli interessi costituzionali). È vero che le difese possono poi accedere agli atti completi delle intercettazioni citate dal giudice nel contenuto, ma è altrettanto vero che l'arrestato, almeno al momento dell'interrogatorio di garanzia in vinculis ha, come unico elemento informativo in suo possesso per organizzare la sua prima difesa, solo il testo dell'ordinanza cautelare, priva delle intercettazioni sulle quali si basa l'accusa;

d) ancora, appaiono palesemente violati dalla procedura di autorizzazione delle intercettazioni prevista dai commi 9 e 11 del DDL le norme – lette in combinato disposto – degli articoli 2, 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, in relazione ai diritti della persona offesa dal reato, che si vedono terribilmente compromessi dalle norme restrittive che, irragionevolmente, limitano l'accertamento del fatto di reato per mezzo delle intercettazioni: ci si riferisce, in particolare, alle regole in materia di termini massimi di durata delle intercettazioni; ai limiti alle intercettazioni tra presenti (che si vogliono parificare a quelle domiciliari); all'estensione

alla materia indiziaria di regole fissate in materia di prove (artt. 192 e 195 c.p.p.). Tutte norme che ridurranno l'efficacia di questo mezzo di ricerca della prova e limiteranno in maniera ingiustificata i diritti della persona offesa all'accertamento del reato, all'irrogazione della sanzione al suo autore ed al ristoro dei danni patiti;

e) è del tutto incompatibile con la regola prevista dall'articolo 97 della Costituzione, sul buon andamento della pubblica amministrazione (e, quindi, anche dell'amministrazione della Giustizia), l'apparato normativo previsto dal DDL che impone: 1) la competenza del giudice collegiale distrettuale per intercettazioni, tabulati e riprese visive; 2) l'obbligo del P.M. di trasmettere, per ogni richiesta, tutti gli atti del procedimento; 3) il divieto, pressoché generalizzato, di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Si tratta di norme antieconomiche, che produrranno ritardi, inefficienze e sprechi enormi e che il proponente del DDL non pare prendere minimamente in considerazione;

f) in contrasto con le norme di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione risultano le norme che prevedono la necessità di un giudizio collegi aie (di un particolare collegio, poi, ossia quello costituito presso il Tribunale distrettuale) per l'autorizzazione ad intercettazioni, riprese visive e acquisizioni di tabulati, quando lo stesso codice, per questioni di certamente maggiore rilievo, ritiene sufficiente il giudizio del giudice monocratico secondo le ordinarie regole di competenza territoriale. Ci si riferisce alla circostanza che, mentre per il disegno di legge in materia di intercettazioni per autorizzare intercettazioni (o atti ancora meno invasivi come riprese e tabulati) è stabilita la competenza del Tribunale collegiale distrettuale, per il codice di procedura penale esistono ipotesi ordinarie per le quali un giudice monocratico può condannare all'ergastolo (si pensi all'ipotesi del giudizio abbreviato per un omicidio). Tale stato determina una irragionevole disparità di trattamento tra indagati/imputati e realizza un pessimo esempio di amministrazione pubblica, apparendo inutilmente sovradimensionata la regola di competenza per le intercettazioni;

g) infine, non appare esente da censure di incostituzionalità la disciplina transitoria prevista dal DDL in oggetto, che ipotizza un cambiamento delle regole in corso, anche per le intercettazioni che siano già state autorizzate (alle quali si applicheranno i termini massimi previsti dalla legge di riforma). Tale apparato normativo si pone, ugualmente, in contrasto con le regole degli articoli 3 e 97 Cost., non realizzando l'interesse costituzionale al buon andamento della amministrazione della Giustizia e implicando discriminazioni di trattamento contrari ai principi di uguaglianza sanciti nell'art. 3.

Tutto ciò premesso,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge AS 1611.

QP5
PORETTI, BONINO, PERDUCA
Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

– la Conferenza convocata ad Interlaken dalla presidenza del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ha approvato, con la dichiarazione finale del 19 febbraio 2010, un piano d'azione che tra l'altro richiede agli Stati parte di impegnarsi a «tener conto degli sviluppi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, segnatamente allo scopo di considerare le conseguenze che si impongono a seguito di una sentenza che accerti una violazione convenzionale da parte di un diverso Stato parte, allorché il loro ordinamento giuridico sollevi il medesimo problema di principio» (§ B, n. 4 lett. *c*); in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 10 e 24 marzo 2010 vi è stata piena adesione – anche del Governo italiano – al piano d'azione di Interlaken, tanto da costituire un apposito gruppo di lavoro intergovernativo per monitorarne il seguito;

– la Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha rilevato che l'art. 117 («La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.»), primo comma, Cost., ed in particolare l'espressione «obblighi internazionali» in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost.;

– la conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.. La Corte costituzionale ha, inoltre, precisato nelle predette pronunce che al giudice nazionale, in quanto giudice comune della Convenzione, spetta il compito di applicare le relative norme, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, alla quale questa competenza è stata espressamente attribuita dagli Stati contraenti. Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea, il giudice nazionale comune deve, pertanto, procedere ad una interpretazione della prima conforme a quella convenzionale, fino a dove ciò sia consentito dal testo delle disposizioni a confronto e avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica. Solo quando ritiene che non sia possibile comporre il contrasto in via interpretati va, il giudice comune deve sollevare la questione di costituzionalità, con riferimento al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., ovvero anche dell'art. lO, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta. La clausola del necessario rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, dettata dall'art. 117, primo comma, Cost., attraverso un meccanismo di rinvio mobile del diritto

interno alle norme internazionali pattizie di volta in volta rilevanti, impone infatti il controllo di costituzionalità, qualora il giudice comune ritenga lo strumento dell'interpretazione insufficiente ad eliminare il contrasto. Sollevata la questione di legittimità costituzionale, spetta alla Corte costituzionale il compito anzitutto di verificare che il contrasto sussista e che sia effettivamente insanabile attraverso una interpretazione plausibile, anche sistematica, della norma interna rispetto alla norma convenzionale, nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo. La Corte dovrà anche, ovviamente, verificare che il contrasto sia determinato da un tasso di tutela della norma nazionale inferiore a quello garantito dalla norma CEDU, dal momento che la diversa ipotesi è considerata espressamente compatibile dalla stessa Convenzione europea all'art. 53. In caso di contrasto, dovrà essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione interna per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla invocata norma della CEDD;

– la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) rappresenta un meccanismo di protezione internazionale dei diritti dell 'uomo particolarmente efficace. Le norme della Convenzione, nella interpretazione che ne dà soltanto la Corte di Strasburgo, sono di immediata operatività per gli Stati contraenti. L'articolo 10 della Convenzione afferma che «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità». Il principio in base al quale ogni persona ha la libertà di «ricevere e comunicare informazioni» è alla base delle sentenze conosciute come Goodwin, Roemen e Tillack sulla inviolabilità delle fonti dei giornalisti;

– con la sentenza del 10 febbraio 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), – in base all'articolo 10 della Convenzione del 1950 (recepita nella legge 848/1955) -, riconosce ai cronisti vasti ampi poteri di valutazione delle notizie corredate da fotografie, equiparando le e classificando le come notizie dal moderno diritto dell'informazione. Le notizie possono riguardare pure la divulgazione del nome dell'imputato prima dell'udienza e dei capi d'imputazione relativi a un processo penale ancora pendente. Questa sentenza affianca la sentenza Dupuis (ricorso n. 1914/02) del 7 giugno 2007. In quell'occasione il Tribunale di Strasburgo aveva sancito il diritto della stampa di informare su indagini in corso e il diritto del pubblico di ricevere notizie su inchieste scottanti (sulle intercettazioni illegali disposte sotto la presidenza Mitterrand) che prevalgono sulle esigenze di segretezza. La Corte europea dei diritti dell'uomo il 10 febbraio scorso ha condannato la Finlandia e il 7 giugno 2007 la Francia;

– nella sentenza 348/2007, la Corte costituzionale ha spiegato quali sono gli obblighi della Repubblica Italiana verso la Convenzione e le sentenze della Corte: «La CEDU presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa. Di-

fatti l'art. 32, paragrafo 1, stabilisce: «La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47». Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione;

– con la sentenza 349/2007, la Corte costituzionale, invece, si è concentrata su chi debba provvedere ad attivare i «meccanismi» e gli «adempimenti» diretti al recepimento nel nostro ordinamento delle pronunce di Strasburgo: «Dagli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte è dunque possibile desumere un riconoscimento di principio della peculiare rilevanza delle norme della Convenzione, in considerazione del contenuto della medesima, tradottasi nell'intento di garantire, soprattutto mediante lo strumento interpretativo, la tendenziale coincidenza ed integrazione delle garanzie stabilite dalla CEDU e dalla Costituzione, che il legislatore ordinario è tenuto a rispettare e realizzare. La peculiare rilevanza degli obblighi internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione in esame è stata ben presente al legislatore ordinario. Infatti, dopo il recepimento della nuova disciplina della Corte europea dei diritti dell'uomo, dichiaratamente diretta a «ristrutturare il meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione per mantenere e rafforzare l'efficacia della protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevista dalla Convenzione» (Preambolo al Protocollo n. 11, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 agosto 1997, n. 296), si è provveduto a migliorare i meccanismi finalizzati ad assicurare l'adempimento delle pronunce della Corte europea (art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12), anche mediante norme volte a garantire che !'intero apparato pubblico cooperi nell'evitare violazioni che possono essere sanzionate (art. 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Infine, anche sotto il profilo organizzativo, da ultimo è stata disciplinata l'attività attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilendo che gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte di Strasburgo sono curati da un Dipartimento di detta Presidenza (d.P.C.m. 1º febbraio 2007 Misure per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)»;

– ritenuto che le norme previste nel ddl «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche» (AS 1611), versano nella situazione delineata dalla Corte costituzionale quando affermò che «è precluso di sindacare l'interpretazione della Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui tale fun-

zione è stata attribuita dal nostro Paese senza apporre riserve» e che «l'apprezzamento della giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente va operato in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza, secondo un criterio già adottato dal giudice comune e dalla Corte europea» (Corte costituzionale, sentenza n. 311 del 2009);

– in base alla sentenza 39/2008 della Corte costituzionale: «Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi ... Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'Uomo)»,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 1611.

QP6
ZAVOLI, DELLA MONICA, MARITATI
Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

le disposizioni contenute il disegno di legge in esame costituiscono il più grave attacco alla libertà di stampa portato avanti da un Governo italiano in più di sessanta anni di storia repubblicana;

i padri costituenti, testimoni della tragedia del fascismo, sancirono nell'articolo 21 della nostra Carta fondamentale che "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" e che "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure", poiché se la censura della stampa è uno dei pilastri sul quale si fondano i regimi autoritari, la libertà di informare e il diritto dei cittadini di essere informati costituiscono uno dei princìpi fondamentali della democrazia;

il disegno di legge in esame contiene numerose norme che costituiscono una grave violazione dell'articolo 21 della Costituzione: tra tutte spicca il divieto di pubblicazione anche per riassunto degli atti di indagine, nonostante non siano più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o al termine dell'udienza preliminare. Una gravissima ed ingiustificabile limitazione del diritto di cronaca che non trova riscontro in nessuna delle odierne democrazie europee;

vi sono inoltre il divieto di pubblicazione del contenuto delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari; il divieto di pubblicazione e diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti loro affidati; il divieto di pubblicazione dei contenuti relativi a intercettazioni distrutte perché non rilevanti per le indagini o perché eseguite illegittimamente, ovvero non acquisite, non trascritte o espunte. Tutti divieti posti anche laddove non sussista il segreto investigativo, così precludendo totalmente la cronaca giudiziaria relativamente a fatti anche di grande e rilevante interesse pubblico;

i numerosi divieti appaiono tanto più incompatibili con l'articolo 21 della Costituzione e con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ove si consideri il rilevante inasprimento sanzionatorio previsto dal disegno di legge per i reati in materia di pubblicazione degli atti, che rischia di inibire del tutto la libertà di stampa e quindi di privare i cittadini dei diritto a ricevere informazioni su fatti di interesse generale;

ove poi si consideri che tale rilevante inasprimento sanzionatorio non è neppure riferito a condotte lesive della *privacy* delle parti processuali o dei terzi estranei alle indagini, ben si comprende come questa scelta non possa in alcun modo giustificarsi neppure in ragione dell'esigenza di tutelare beni giuridici di rilievo costituzionale;

i divieti di pubblicazione contrastano peraltro con il principio di cui all'articolo 101, primo comma, della Costituzione, secondo cui "la giustizia è amministrata in nome del popolo", perché sottrae moltissimi atti processuali non coperti da segreto alla conoscenza legittima da parte di quei cittadini nel cui nome la giustizia è amministrata;

nel disegno di legge in esame vi è, infine, la previsione della sospensione obbligatoria del giornalista dalla professione in caso di sua iscrizione nel registro degli indagati per violazione del divieto di pubblicazione. Una norma, questa, che viola la presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 cpv. Cost., e rischia peraltro di determinare fenomeni di auto-censura da parte degli stessi giornalisti limitando di fatto il diritto di cronaca e il diritto di tutti i cittadini ad essere informati;

la reale finalità di questo disegno di legge non è affatto la tutela della *privacy* ma la netta limitazione dei poteri investigativi della magistratura, della libertà di stampa e del diritto all'informazione dei cittadini su fatti di interesse generale. Queste norme non sanciscono garanzie, ma colpiscono il controllo di legalità, intimidiscono i giornalisti e minano il controllo da parte dei cittadini e dell'opinione pubblica in ordine all'esercizio del potere, minando cosi uno dei fondamenti essenziali della democrazia,

delibera di non doversi procedere nell'esame del disegno di legge A.S. 1611.

QP7
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI
Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento solleva diverse e rilevanti perplessità in punto di legittimità costituzionale e di compatibilità con i principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

in particolare, il disegno di legge n. 1611 introduce rilevanti modifiche alla disciplina delle intercettazioni disposte nel corso del procedimento penale, al contempo intervenendo in materia di pubblicazione e desecretazione degli atti, obblighi di astensione del giudice e casi di sostituzione del pubblico ministero.

In particolare le modifiche alla disciplina processuale e sostanziale introdotte con il disegno di legge si possono così sintetizzare:

a) l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 36, comma 1, c.p.p., introducendo una nuova causa di astensione obbligatoria del giudice, nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia "*pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli*";

b) l'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), interviene sull'articolo 53, comma 2, c.p.p., prevedendo che il pubblico ministero possa essere sostituito senza il suo consenso sia nell'ipotesi di cui alla precedente lettera *a)* sia allorquando egli risulti "*iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379*-bis *c.p., in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tal caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11*". La norma dispone che il potere di sostituzione spetta al Procuratore generale, nel caso in cui indagato per il delitto *de quo* risulti anche il Procuratore della Repubblica.

c) le previsioni dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6 che intervengono con modifiche all' articolo 114 c.p.p. sul regime di pubblicabilità degli atti, sancendo il principio per cui fino alla fine delle indagini preliminari nessun atto di indagine, non solo registrazioni di conversazioni intercettazioni di comunicazioni anche non più coperto da segreto, anche se non attinente a fatti e persone estranei alle indagini e alla sfera della riservatezza dell'indagato o di terzi, può essere pubblicato, nemmeno per riassunto.

a) La previsione di cui all'articolo 1, comma 1, che probabilmente tende a tutelare l'immagine di imparzialità del giudice, che non deve esprimere in sede impropria dichiarazioni su procedimenti a lui affidati, potenzialmente idonee a minare la credibilità stessa della funzione svolta, non appare tuttavia in grado di soddisfare le finalità cui è preposta. Difatti la norma è assolutamente generica e, quindi irragionevole alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, e si presta, perciò, a facili strumentalizzazioni e a tecniche dilatorie, che consentono a chi vi è interessato di potersi li-

berare di un giudice scomodo, prolungando irragionevolmente la durata del processo in violazione dell'articolo 111 della Costituzione (oltre che dell'articolo 6 CEDU e dell'articolo 48 della Carta di Nizza). Infatti la possibilità di fare astenere obbligatoriamente il giudice conduce ad una prevedibile e irragionevole estensione dei tempi del procedimento penale, che deve iniziare nuovamente, con dispendio di risorse umane e strumentale e sacrificio degli interessi delle parti offese interessate ad una pronta definizione, fatto che si verifica ogniqualvolta il giudice debba lasciare il procedimento, determinando la rinnovazione degli atti, e il magistrato che gli subentri abbia un tempo congruo per adempiere idoneamente alla propria funzione.

Contemporaneamente una tecnica dilatoria fornita per legge a chi vuole sottrarsi alla giustizia, viola i principi del giusto processo posti dall'articolo 111 citato anche sotto il profilo della parità delle parti in causa. Si consente all'imputato che vi abbia interesse (per sottrarsi al giudice e far prolungare la durata del processo, facendo anche maturare la prescrizione) non solo di mettere in forse il principio del giudice naturale precostituito per legge fissato dall'articolo 25, primo comma della Costituzione, ma anche altri valori, tra cui non solo il principio di eguaglianza e di ragionevolezza posto dall'articolo 3 della Carta Costituzionale, ma anche quello della parità delle parti processuali. Difatti la circostanza che ad una condotta genericamente censurabile, senza individuazione del bene protetto violato consegue automaticamente l'obbligo di astensione, non solo fa ritenere ragionevole il dubbio che la normativa proposta contrasti con l'articolo 101, comma secondo, della Costituzione, per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, ma anche con l'obbligo del pubblico ministero, sostanzialmente esautorato dal gioco processuale, di tutelare adeguatamente l'interesse dello Stato alla persecuzione dei reati (109 Cost.) e di fare affermare l'interesse pubblico all'accertamento dei reati e alla sicurezza dei cittadini. Tutto ciò senza che sia specificata dalla norma proposta la portata che le dichiarazioni riguardanti il procedimento devono avere per poter realmente determinare la lesione dei beni tutelabili esclusivamente con l'astensione obbligatoria del giudice designato. In tale prospettiva colpisce quindi, ancor più il mancato ricorso alla medesima posta alla base dell'individuazione dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *v),* D. Lgs. 109/2006. Tale norma prevede che "*Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni*:...(omissis)...*v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto ad impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.*".

b) Allo stesso modo non appare condivisibile la scelta legislativa, esplicitata all'articolo 1, comma 2, di includere nelle ipotesi di sostituzione dei pubblici ministeri la causa di astensione obbligatoria appena sopra illustrata.

A conclusioni analoghe deve giungersi anche per quanto riguarda le altre ipotesi di sostituzione del pubblico ministero introdotte dal medesimo comma 2 in esame.

Invero, la previsione che il pubblico ministero possa essere sostituito senza il suo consenso, allorquando risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 379-*bis* c.p. "*in relazione ad atti del procedimento assegnatogli*", si presta a pericolose strumentalizzazioni, giacché attraverso denunce pretestuose si consente alle parti private ovvero a terzi estranei al procedimento di incidere sulla designazione del pubblico ministero incaricato delle indagini. Sotto altro aspetto, sembra lesa la presunzione di non colpevolezza, sancita dall'articolo 27, comma 2, della Costituzione, giacché la mera iscrizione nel registro degli indagati – di per sé assolutamente non significativa – comporta immediate conseguenze del tutto estranee al vigente sistema processuale, che non riconnette mai alcun effetto negativo all'avvenuta iscrizione in oggetto. Non si comprende, inoltre, quale ragionevolezza e rilevanza possa assumere l'interlocuzione con il Procuratore della Repubblica competente *ex* articolo 11 c.p.p., tra l'altro vincolato al segreto di indagine e ciò soprattutto se sganciata dai parametri di "*rilevanza, serietà e gravità dei fatti*" inizialmente contemplata.

Infine, appare in contrasto con la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, D. Lgs. 106/2006 l'introdotta possibilità di sostituire il magistrato assegnatario ed il capo dell'ufficio allorquando abbiano "*rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio*". Occorre ricordare difatti che in base all'articolo 5, comma 2, D. Lgs. 106/2006 "*Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.*".

Le previsioni del disegno di legge in esame di modifica dell'articolo 114 della Costituzione, commi 4, 5 e 6, delineano una soluzione assolutamente problematica, sotto il profilo costituzionale, comportando l'equiparazione del regime relativo agli atti coperti da segreto a quello degli atti non più coperti da segreto: una parte significativa della fase delle indagini preliminari risulterebbe sottoposta ad un regime di indifferenziato divieto di pubblicazione degli atti, anche per riassunto, con evidente compressione dei valori riconducibili all'articolo 21 e agli articoli 1 e 101 della Costituzione, ossia al diritto-dovere di informare e al diritto di essere informati.

In questo modo si viene a creare, come è stato autorevolmente sottolineato, una terza via fra segreto istruttorio e pubblicità del processo priva di ragionevolezza: il pubbico-non-pubblicabile. Una sorta di gelatina in cui giudici, imputati, parti civili, pubblici ministeri, cancellieri, poliziotti (insomma i soggetti delle indagini e del processo penale) vengono mescolati con giornalisti, direttori, editori oltre che con difensori e loro collaboratori, mentre nella Costituzione e nel codice di procedura penale c'è una distinzione assai netta tra il tempo della segretezza e il tempo della trasparenza. Tutto questo in palese violazione del principio di ragionevolezza e

senza alcuna effettiva tutela del diritto alla riservatezza, entrambi costituzionalmente garantiti.

La combinazione delle modifiche alle tre norme richiamate costituisce, infine, un serio pericolo a più diritti costituzionalmente garantiti;

considerato che:

ulteriori profili di costituzionalità per violazione del principio di ragionevolezza derivano dalla prevista equiparazione alle intercettazioni – quanto al regime di ammissibilità, limiti di durata delle relative operazioni e disciplina dell'autorizzazione – dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico, che in quanto relativa ai soli dati "esterni" e non invece al contenuto delle comunicazioni, non può in alcun modo essere assistita dalle stesse garanzie né essere soggetta alle medesime limitazioni previste per le intercettazioni (articolo 1, comma 9). La stessa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nel negare la possibilità di estendere all'acquisizione dei tabulati la disciplina prevista per le intercettazioni, ha sottolineato l'intrinseca diversità dei due mezzi di ricerca della prova, caratterizzati ciascuno da un differente grado di incidenza sulla *privacy* e sul diritto alla segretezza delle comunicazioni (cfr., ad esempio, Corte costituzionale, sent. 81/1993; 281/1998; *Cass., Sezioni Unite, 23 febbraio 2000, n. 6; Cass., Sezioni Unite, sentenza 30 giugno 2000, n. 16; Cass., Sez. I, sentenza 26 settembre 2007, n. 46086*). Inoltre, la nuova disciplina rischia di violare il diritto alla difesa di cui agli artticoli 24 Costituzione, 6 CEDU e 48 della Carta di Nizza, nella misura in cui, diversamente dalla normativa attuale (articolo 132, comma 3, codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d. lgs. 196/2003 e succ. mod.), impedisce alle parti private di richiedere al fornitore, in taluni casi anche in virtù del decreto motivato del pubblico ministero, l'acquisizione di tabulati utili alla dimostrazione della fondatezza della propria tesi difensiva;

l'articolo 1, comma 11, lettera a), sebbene sopprima il riferimento agli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni e delle video-riprese, nonché dell'acquisizione dei tabulati, di fatto reintroduce surrettiziamente tale improprio requisito di ammissibilità in forma di presupposti individualizzanti (articolo 267, comma 1, lettere *b), c)* e *d)* e di regola di parametro interpretativo alla cui stregua il giudice deve valutare la sussistenza dei gravi indizi di reato. Tale previsione viola i principi di ragionevolezza e obbligatorietà dell'azione penale, nella misura in cui subordina l'ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti analoghi a quelli richiesti per l'emissione di misure cautelari, anche personali, introducendo un parametro soggettivo chiaramente eccentrico rispetto alla natura di strumento d'indagine che caratterizza ogni mezzo di ricerca della prova. Inoltre, anche prescindendo dall'incidenza negativa che tale disciplina avrebbe sul principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 Costituzione, la soggettivizzazione dei requisiti di ammissibilità delle intercettazioni, delle video-riprese e della *data retention* attribuisce a tali mezzi di ricerca della prova

la funzione di mera acquisizione di ulteriori riscontri utili a corroborare la ricostruzione accusatoria già compiutamente effettuata, anche sotto il profilo soggettivo, dal pubblico ministero. Pertanto, la limitazione di un diritto costituzionalmente tutelato, quale quello alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), verrebbe legittimata quando ormai, in ragione dello stato avanzato dell'indagine, essa non sarebbe più indispensabile, con un'evidente irragionevolezza e sproporzione tra le finalità perseguite e il mezzo adoperato;

l'articolo 1, comma 11, lettera a), in relazione all'articolo 267, c. 1, alinea, attribuisce al giudice collegiale del tribunale distrettuale della competenza ad autorizzare le intercettazioni, le video-riprese e l'acquisizione dei tabulati. Tale previsione viola i principi dell'equo processo e della ragionevole durata del procedimento, nonché il canone di ragionevolezza, in quanto comporta un aggravio eccessivo di contenzioso per questi uffici giudiziari, determinando altresì la sussistenza di cause di incompatibilità in capo ai membri del collegio i quali si siano pronunciati sulla richiesta di autorizzazione. È evidente poi l'irragionevolezza della norma ove si consideri che essa, lungi dal tutelare la *privacy* dei soggetti coinvolti nelle operazioni captative, rischia addirittura di favorire le fughe di notizie in quanto amplia la sfera dei soggetti legittimati a conoscerle e impone il trasferimento di fascicoli processuali da un ufficio giudiziario all'altro;

contrastano peraltro con i principi di ragionevolezza e di obbligatorietà dell'azione penale i limiti di durata imposti per le operazioni captative e il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti – salvo riguardino reati distrettuali, crimine organizzato o pedopornografia o, anche nello stesso procedimento, qualora il fatto sia diversamente qualificato e per esso non ricorrano i presupposti per le intercettazioni;

l'estensione (art. 266, comma 2, c.p.p., come modificato dall'articolo 1, comma 9, d.d.l.) a tutte le intercettazioni ambientali – anche quelle da svolgersi in luoghi non di privata dimora – del requisito della necessaria finalizzazione alla osservazione dell'attività criminosa in corso, oltre a depotenziare significativamente le attività di indagine, rischia di violare il principio di ragionevolezza, nella misura in cui equipara, quanto a limiti di ammissibilità, mezzi di ricerca della prova caratterizzati da un grado assolutamente diverso di incidenza sulla *privacy* individuale e sulla segretezza delle comunicazioni. Tale previsione è chiaramente irragionevole e lesiva del principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 Costituzione anche perché renderebbe pressoché impossibile ottenere autorizzazioni a disporre delle ambientali per indagare su di un reato già commesso: in tal caso infatti non sussisterebbero gli estremi dell'attività criminosa in corso. L'irragionevolezza della norma è pertanto evidente ove si consideri che l'autorità giudiziaria indaga per definizione sui reati già commessi, non per finalità di prevenzione. Dunque, con la sola eccezione dei reati permanenti e dei delitti distrettuali, questo limite incrinerebbe l'essenza stessa dell'attività investigativa giudiziaria;

la disciplina derogatoria introdotta dall'articolo 1, comma 15, per l'ammissibilità di intercettazioni o dell'acquisizione dei tabulati relativi ad utenze riferibili a soggetti "appartenenti" ai servizi di informazione per la sicurezza rischia di violare i principi di cui all'articolo 101, comma secondo, e 112 Cost., nella misura in cui, subordinando l'acquisizione dei risultati delle suddette operazioni e la loro stessa prosecuzione, alla mancata opposizione del segreto di Stato, condiziona indebitamente l'esercizio dell'azione penale da parte dell'organo requirente. Inoltre, tale disciplina appare incompatibile con il principio di ragionevolezza per due ordini di ragioni. In primo luogo, l'estensione della disciplina in esame anche all'acquisizione dei dati "esterni" di traffico, muta sensibilmente il presupposto per la sua applicabilità, che non è più il carattere "di servizio" della *comunicazione* (i dati di traffico infatti, in quanto esterni, prescindono dal contenuto) ma la mera "riconducibilità" delle utenze a soggetti appartenenti ai servizi, *con il rischio di un'elusione del nesso funzionale tra conversazione e munus publicum che, solo, legittima tale regime derogatorio*. Inoltre, la scelta di introdurre per gli appartenenti ai servizi di informazione una disciplina addirittura più garantista di quella prevista per la tutela del libero esercizio del mandato rappresentativo da parte dei parlamentari, in attuazione del principio di cui all'articolo 68, comma terzo, Costituzione, appare incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione. È poi evidente come la previsione, mediante legge ordinaria, di una vera e propria prerogativa (immunità) per funzionari pubblici il cui *status* non ha neppure un'indiretta copertura costituzionale, violi l'articolo 138 della Costituzione e il principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione (cfr. Corte cost., sent. 242/2009);

l'articolo 1, comma 39, nella parte in cui vieta la prosecuzione delle intercettazioni già disposte nell'ambito di un procedimento iniziato prima dell'entrata in vigore della legge, per un periodo superiore a quello ivi previsto, contrasta con il regime del *tempus regit actum* che regola la successione di norme (processuali) nel tempo, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

considerato che:

l'articolo 1, comma 27, lettera *c),* nell'introdurre una norma incriminatrice della condotta di mero utilizzo (in assenza del consenso dell'interessato) di registrazioni di conversazioni alle quali l'autore abbia partecipato o comunque svolte in sua presenza, escludendo la punibilità solo quando tali documenti siano utilizzati in un procedimento amministrativo o giudiziale, nell'ambito di attività di difesa della sicurezza dello Stato, ovvero da giornalisti professionisti iscritti all'albo, rischia di limitare fortemente il giornalismo d'inchiesta (con conseguente violazione dell'articolo 21 della Costituzione) in quanto sempre più effettuato da giornalisti pubblicisti. Tale norma priva inoltre i cittadini della stessa possibilità della tutela giurisdizionale dei diritti, in violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto consente di utilizzare le suddette registrazioni solo "nell'ambito" di procedimenti giurisdizionali e non anche nelle fasi precedenti,

quando cioè si debbano acquisire prove per denunciare, ad esempio un estortore o uno *stalker*;

sembra infine incompatibile con il diritto di e all'informazione di cui agli articoli 21 Cost., 10 CEDU e 10 della Carta di Nizza – nonché con lo stesso diritto dei cittadini a formarsi un'opinione consapevole su fatti di interesse generale, anche al fine di esercitare il controllo in ordine all'amministrazione della giustizia, che ai sensi dell'articolo 101 cpv. è effettuata in nome del popolo – una serie di norme tra le quali:

– il divieto di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 7, della pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, degli atti del procedimento, ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o dell'udienza preliminari;

– il divieto (articolo 1, comma 4, cpv. "2-*ter*") di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari finché l'indagato o il difensore non ne abbiano avuto conoscenza, fatta comunque eccezione per le parti delle richieste e ordinanze che riproducano documentazione e atti relativi ad operazioni captative (tali parti non sono quindi pubblicabili neanche dopo la *discovery*);

– la previsione, di cui all'articolo 1, comma 7 della sospensione obbligatoria del giornalista dalla professione in virtù della sua mera iscrizione nel registro degli indagati, che oltre a violare la presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 cpv. Cost., rischia peraltro di avere un effetto deterrente (c.d. *chilling effect*) rispetto al diritto di cronaca;

tali divieti contrastano peraltro con il principio di cui all'articolo 101, primo comma, secondo cui "la giustizia è amministrata in nome del popolo", nella misura in cui sottrae numerose categorie di atti processuali alla legittima conoscenza di quei cittadini nel cui nome la giustizia è amministrata,

delibera di non procedere all'esame dell'A.S. n. 1611.

QP8

CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, GARRAFFA, VITA, DELLA MONICA, MARITATI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento solleva diverse e rilevanti perplessità in punto di legittimità costituzionale, con particolare riguardo al rispetto dei principi di cui agli articoli 3 (in relazione alla parità di trattamento rispetto alla giurisdizione) e 138 della Costituzione, nella misura in cui introduce –

con norme di legge ordinaria – talune prerogative e immunità in favore di determinati soggetti;

in particolare,

la disciplina derogatoria introdotta dall'articolo 1, comma 14, per l'ammissibilità di intercettazioni o dell'acquisizione dei tabulati relativi ad utenze riferibili a soggetti "appartenenti" ai servizi di informazione per la sicurezza rischia di violare i principi di cui all'articolo 101, comma secondo, e 112 della Costituzione, nella misura in cui, subordinando l'acquisizione dei risultati delle suddette operazioni e la loro stessa prosecuzione, alla mancata opposizione del segreto di Stato, condiziona indebitamente l'esercizio dell'azione penale da parte dell'organo requirente;

inoltre, tale disciplina appare incompatibile con il principio di ragionevolezza per due ordini di ragioni. In primo luogo, l'estensione della disciplina in esame anche all'acquisizione dei dati "esterni" di traffico, muta sensibilmente il presupposto per la sua applicabilità, che non è più il carattere "di servizio" della comunicazione (i dati di traffico infatti, in quanto esterni, prescindono dal contenuto) ma la mera "riconducibilità" delle utenze a soggetti appartenenti ai servizi, con il rischio di un'elusione del nesso funzionale tra conversazione e munus publicum che, solo, legittima tale regime derogatorio. Inoltre, la scelta di introdurre per gli appartenenti ai servizi di informazione una disciplina addirittura più garantista di quella prevista per la tutela del libero esercizio del mandato rappresentativo da parte dei parlamentari, in attuazione del principio di cui all'articolo 68, comma terzo, Costituzione, appare incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, introducendo un'inedita prerogativa priva di alcun riferimento costituzionale, in contrasto con quanto sancito da ultimo dalla Corte cost., sent. 242/2009, che, nel giudicare della legittimità della legge n. 124/2008 (c.d. lodo Alfano), ha chiarito come quello delle prerogative sia uno "specifico sistema normativo, frutto di un particolare bilanciamento e assetto di interessi costituzionali; sistema che non è consentito al legislatore ordinario alterare né in peius né in melius" (punto 7.3.1. Cons. dir.);

l'articolo 1, c. 29-bis, modifica l'articolo 4 della legge n. 140/2003, estendendo la disciplina prevista per le intercettazioni dirette e l'acquisizione dei tabulati disposte nei confronti dei parlamentari – con la necessità, quindi, per l'autorità giudiziaria, di richiedere ex ante l'autorizzazione alla Camera di appartenenza – alle intercettazioni e all'acquisizione dei tabulati disposte nei confronti di soggetti diversi, qualora "da qualsiasi atto di indagine emerge che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare". Tale formulazione è innanzitutto chiaramente diversa e significativamente più ampia di quella usata – al fine di distinguere tali intercettazioni da quelle casuali (o fortuite), caratterizzate dall'accidentalità della captazione della comunicazione del parlamentare, avvenuta nell'ambito di intercettazioni che hanno come destinatario un terzo – dalla Consulta nelle sentenze 113 e 114 del 2010, che in proposito ragiona di

ipotesi nelle quali "il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione", sia pur attraverso il controllo di utenze diverse da quelle allo stesso intestato;

l'articolo 1, c. 29-bis, dunque, introduce di fatto, con norma di legge ordinaria, una prerogativa (una forma di 'immunità'), come tale derogatoria dell'articolo 3 della Costituzione, in violazione dell'articolo 138 della Costituzione (cfr. la citata sentenza 242/2009). In tal modo infatti si sancisce una prerogativa non solo non prevista dall'articolo 68, terzo comma, Costituzione, ma anche ingiustificata rispetto al trattamento riservato alla generalità dei cittadini e, come tale, lesiva del principio di eguaglianza. La protezione accordata alla riservatezza del parlamentare sarebbe, inoltre, di tale ampiezza da travolgere ogni interesse contrario, comportando l'eliminazione dal panorama processuale, tramite la sanzione di inutilizzabilità, di una prova legittimamente formata e spesso decisiva. Di qui una concomitante lesione tanto del diritto di difesa della persona offesa (art. 24 Cost.), quanto del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.), a causa del possibile pregiudizio all'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti,

delibera di non procedere all'esame dell'A.S. n. 1611.

QP9

CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, GARRAFFA, VITA, DELLA MONICA, MARITATI

Respinta(*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge solleva diverse e rilevanti perplessità in punto di legittimità costituzionale e di compatibilità con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretati da una consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con particolare riferimento al rispetto del diritto di (e all') informazione;

in particolare,

la disposizione di cui all'articolo, c. 5, in combinato disposto con la soppressione del comma 4, aggrava ancora di più, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, i profili di illegittimità costituzionale della disciplina del divieto di pubblicazione, nella misura in cui preclude finanche la pubblicazione per riassunto (o nel contenuto: cfr. il novellato comma 7 dell'art. 114 c.p.p.) degli atti di indagine ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o al termine dell'udienza preliminare. Tale incompatibilità con il diritto di e all'informazione di cui agli articoli 21 della Costituzione, 10 della Conven-

zione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è vieppiù aggravata dal divieto di cui all'articolo 1, comma 5, cpv. "2-ter", della pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari e della documentazione e degli atti relativi ad operazioni captative e di indagine anche laddove non sussista il segreto investigativo, così precludendo ai cittadini la possibilità di formarsi un'opinione consapevole in ordine a fatti suscettibili di rivestire rilevante interesse pubblico. Tali divieti contrastano peraltro con il principio di cui all'articolo 101, primo comma, secondo cui "la giustizia è amministrata in nome del popolo", nella misura in cui sottrae numerose categorie di atti processuali alla legittima conoscenza di quei cittadini nel cui nome la giustizia è amministrata;

un siffatto totale black-out informativo contrasta chiaramente, oltre che con l'articolo 21 della Costituzione, anche con gli artt. 10 della Carta di Nizza e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quest'ultimo come interpretato da una consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo una lettura che al giudice interno si impone come vincolante, secondo quanto sancito da Corte cost., sentt. 348 e 349/2007; 311 e 317/2009. La Corte di Strasburgo, infatti, nel ribadire l'importanza centrale della libertà di stampa nelle società democratiche, ha più volte ritenuto prevalente (finanche sulla privacy degli interessati e sul segreto istruttorio) il diritto dei giornalisti a fornire – e del pubblico a ricevere – notizie di cronaca giudiziaria. La Corte di Strasburgo ha ad esempio ritenuto legittima la pubblicazione di atti processuali coperti da segreto investigativo, ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla conoscenza di questioni di interesse generale (cfr., ex plurimis, CEDU, 7.6.2007, Dupuis e Pontaut c. Francia; v. anche 4.3.2006, Marques da Silva c. Portogallo). Nell'affermare tale importante principio, la Corte ha anche invertito – ponendolo in capo alle autorità nazionali e non ai giornalisti – l'onere della prova in ordine agli effetti della pubblicazione, ritenendo che spetti alle prime dimostrare in che modo la diffusione di informazioni riservate possa influire negativamente sulla presunzione d'innocenza dell'imputato, sancendo una presunzione relativa legittimità della pubblicazione, che solo la prova contraria potrà vincere (v. anche CEDU, Kydonis c. Grecia, 2.4.2009 e Porubova c. Russia, 8.10.2009). Tale conclusione è del resto imposta dalla Raccomandazione 13/2003 del Comitato dei Ministri del Coniglio d'Europa, secondo cui i giornalisti devono poter liberamente dare notizie (e commentarle) sul funzionamento della giustizia, in particolare penale (cfr. dissenting opinion dei giudici Costa, Tulkens e Lorenzen, in CEDU, Tourancheau and July c. Francia, 24.11.2005). Qualora si consideri che il divieto totale di pubblicazione, finanche per riassunto, degli atti di indagine fino alla conclusione delle indagini o al termine dell'udienza preliminare, sancito dal provvedimento in esame, si riferisce anche agli atti non più coperti da segreto, appare evidente come simile preclusione non sia legittimata neppure dall'esigenza di salvaguardare il segreto istruttorio (che per

definizione in tali casi non sussiste). Dunque, è chiaro come simile divieto sia palesemente incompatibile anche con l'articolo 10 della Convenzione e con la giurisprudenza consolidata della CEDU;

tali divieti appaiono tanto più incompatibili con gli articoli 21 della Costituzione, 10 della Carta di Nizza e 10 della Convenzione, qualora si consideri il rilevante inasprimento sanzionatorio previsto dal disegno di legge per i reati di cui agli artt. 379-bis e 684 c.p.. La CEDU, infatti, nel valutare la legittimità delle misure limitative della libertà di stampa, previste dai vari Stati, ha attribuito rilievo primario alle sanzioni irrogate ai giornalisti e alla loro idoneità deterrente nei confronti della libertà di stampa (cfr. CEDU, 17.7.2008, Riolo c. Italia, ove si è considerato tra l'altro il rapporto tra la situazione finanziaria del ricorrente e le obbligazioni risarcitorie sancite nei suoi confronti, ritenendole idonee a dissuaderlo dal continuare a informare il pubblico su temi di interesse generale). Si pensi che nel caso Kydonis c. Grecia, 2.4.2009, la Corte ha ritenuto legittime le pene detentive (in quel caso per il reato di diffamazione) solo in casi eccezionali (es., incitamento alla violenza o all'odio), affermando che in via generale la previsione legislativa (ancorché meramente astratta e di fatto non applicata) di tali pene rischierebbe di inibire la libertà di stampa. Ove poi si consideri che tale rilevante inasprimento sanzionatorio non è neppure riferito a condotte lesive della privacy delle parti processuali, (non costituendo tale elemento né evento del reato, né condizione obiettiva di punibilità, né oggetto del dolo specifico, né tantomeno circostanza aggravante) ben si comprende come simile scelta non possa in alcun modo giustificarsi neppure in ragione dell'esigenza di tutelare beni giuridici di rilievo costituzionale, ma appaia nettamente in contrasto con gli articoli 21 della Costituzione e 10 della Carta di Nizza e della Convenzione europea dei diritti umani;

tale rilievo è vieppiù asseverato dalla previsione, di cui all'articolo 1, comma 8, della sospensione obbligatoria del giornalista dalla professione in ragione della sua iscrizione nel registro degli indagati per violazione del divieto di pubblicazione, qualora l'organo titolare del potere disciplinare ravvisi elementi di responsabilità e ritenga il fatto grave. Norma, questa, che viola la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 cpv. Cost., e rischia peraltro di avere un effetto deterrente (c.d. chilling effect) rispetto al diritto di cronaca;

l'articolo 1, c. 26, lett. g-bis), nell'introdurre all'articolo 616-bis c.p. una norma volta a sanzionare, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, l'utilizzo (in assenza del consenso dell'interessato) di registrazioni (effettuate fraudolentemente) di conversazioni alle quali l'autore abbia partecipato o sia stato presente, con una causa di non punibilità limitata in parte qua ai soli giornalisti professionisti iscritti all'albo, rischia di precludere in misura significativa il giornalismo d'inchiesta (con conseguente violazione dell'art. 21 Cost.), in quanto come noto sono proprio i free-lancers o comunque i giornalisti pubblicisti a condurre gran parte delle inchieste. Anche in tal caso la preclusione per il giornalista non professionista della possibilità di acquisire fonti e documenti per lo svolgimento

della sua funzione informativa contrasta palesemente con l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come interpretato da una consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La CEDU, infatti, non ha soltanto riconosciuto l'importanza del diritto di cronaca (in particolare giudiziaria) nelle società democratiche, suscettibile di limitazioni solo in nome di necessità sociali imperative (cfr. CEDU, 8.7.1986, Lingens c. Austria; 25.3.1985, Barthold c. Repubblica Federale di Germania; 26.11.1981, Sunday Times c. Regno Unito; 20.11.1989, Beermann c. Repubblica Federale di Germania; Schwabe c. Austria, cit; 24.9.1994, Jersild c. Danimarca; 9.2.1995, Bluf c. Paesi Bassi; 2.5.2000, Bergens Tidende e a. c. Norvegia; 20.5.1999, Bladet Troms e Stensaas c. Norvegia; 17.7.2008, Riolo c. Italia; 6.4.2010, Tuomela c. Finlandia). Di più: la Corte ha anche sancito il dovere, in capo a ciascuno Stato, di tutelare la segretezza delle fonti dei giornalisti, quale condizione ineliminabile per l'esercizio della libertà di stampa e l'acquisizione delle notizie di interesse pubblico che i cittadini hanno il diritto di conoscere (CEDU, 27.3.1996, Goodwin c. Regno Unito; 25.2.2003, Roemen; 27.11.2007, Tillack c. Belgio; 15.12.2009, Financial Times c. Regno Unito). La Corte ha poi sancito la legittimità finanche della pubblicazione di documenti relativi a questioni di interesse generale, pervenuti ai giornalisti in virtù del reato di violazione di segreto professionale da altri commesso, ritenendo inammissibile una condanna per ricettazione in tali casi (CEDU, 21.1.1999, Commissione europea dir. uomo c. Governo francese);

l'articolo 1, c. 25, nel novellare la disciplina di cui all'articolo 147 disp. art. c.p.p., inerente le riprese fotografiche dei dibattimenti e le relative trasmissioni, ne prevede l'ammissibilità unicamente in presenza dell'accordo unanime delle parti e non anche – come avviene oggi – qualora sussista un "interesse sociale particolarmente rilevante" alla ripresa. Tale ulteriore negazione del diritto del giornalista (a dare) e dei cittadini (a ricevere) informazioni su fatti di interesse generale e vieppiù di particolare rilievo socia contrasta palesemente con gli artt. 21 Cost e 10 della Convenzione europea dei diritti umani, nell'interpretazione fornitane da una consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sopra richiamata. Inoltre, tale previsione contrasta altrettanto chiaramente con il principio della pubblicità del giudizio, in particolare penale, che nel delineare uno dei cardini del corretto processo di cui all'art. 111 della Costituzione, rappresenta un "principio essenziale dell'ordinamento democratico" in quanto rende possibile il controllo sull'attività giurisdizionale da parte del popolo, nel cui nome la giustizia è amministrata, ai sensi dell'articolo l01, comma primo, Costituzione (Corte cost., sent. 393/1992). Il principio della pubblicità del giudizio è stato peraltro di recente riaffermato da Corte cost., sent 93/2010, con la quale sono state dichiarate incostituzionali le norme (artt. 4 legge n. 1423/1956; 2-ter legge n. 575/1965) relative al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione – personali e patrimoniali – nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga nelle forme dell'udienza pubblica. Tale declaratoria d'illegittimità si allinea, si-

gnificativamente, a diverse pronunce della CEDU che, nel valutare la compatibilità con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani delle suddette norme, ha costantemente ribadito l'importanza della pubblicità del giudizio penale o comunque volto all'applicazione di misure lato sensu sanzionatorie, nelle società democratiche (cfr. le sentenze della CEDU, Bocellari e Rizza, 2007; Perre e altri, 2008; Bongiorno, 2010),

delibera di non procedere all'esame dell'A. S. n. 1611.

QP10
CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, GARRAFFA, VITA, DELLA MONICA, MARITATI
Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento solleva diverse e rilevanti perplessità in punto di legittimità costituzionale e di compatibilità con i principi della Carta di Nizza e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come interpretati da una consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con particolare riguardo al rispetto dei principi dell'equo processo e del diritto di difesa (artt. 24, 111 della Costituzione; 6 CEDU e 48 della Carta di Nizza), dell'obbligatorietà dell'azione penale, e dello stesso canone di ragionevolezza;

in particolare,

l'articolo 1, commi 1 e 2, nel prevedere l'astensione obbligatoria del giudice e la sostituzione del pubblico ministero i quali abbiano "pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli" e del pubblico ministero che sia stato meramente iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art 379-bis c.p., in relazione ad atti del procedimento assegnatogli – con disposizione del tutto eccentrica rispetto al fine dichiarato di tutelare la *privacy* dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle indagini – viola anzitutto i principi di cui agli artt. 25, primo comma e 101, comma secondo, Costituzione – nella misura in cui espone l'organo giudicante alle facili strumentalizzazioni cui può prestarsi qualsivoglia dichiarazione, anche legittimamente resa nell'esercizio dell'articolo 21 della Costituzione. Tali norme violano altresì il principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, estendendo indebitamente e irragionevolmente i tempi di definizione del procedimento, che dovrebbe iniziare da capo ogniqualvolta il giudice debba astenersi per aver rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli;

contrasta chiaramente con il principio di ragionevolezza la prevista equiparazione alle intercettazioni – quanto al regime di ammissibilità, limiti di durata delle relative operazioni e disciplina dell'autorizzazione –

dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico, che in quanto relativa ai soli dati "esterni" e non invece al contenuto delle comunicazioni, non può in alcun modo essere assistita dalle stesse garanzie né essere soggetta alle medesime limitazioni previste per le intercettazioni (art. 1, comma 9). La stessa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nel negare la possibilità di estendere all'acquisizione dei tabulati la disciplina prevista per le intercettazioni, ha del resto sottolineato l'intrinseca diversità dei due mezzi di ricerca della prova, caratterizzati ciascuno da un differente grado di incidenza sulla *privacy* e sul diritto alla segretezza delle comunicazioni (cfr., ad es., Corte cost., sent 81/1993; 281/1998; *Cass., Sezioni Unite, 23 febbraio 2000, n. 6; Cass., Sezioni Unite, sentenza 30 giugno 2000, n. 16; Cass., Sez. I, sentenza 26 settembre 2007, n. 46086*). Inoltre, la nuova disciplina rischia di violare il diritto alla difesa di cui agli artt. 24 Cost., 6 CEDU e 48 della Carta di Nizza, nella misura in cui, diversamente dalla normativa attuale (art. 132, comma 3, codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d. lgs. 196/2003 e succ. mod.), impedisce alle parti private di richiedere al fornitore, in taluni casi anche in virtù del decreto motivato del pubblico ministero, l'acquisizione di tabulati utili alla dimostrazione della fondatezza della propria tesi difensiva;

l'articolo 1, comma 10, lettera a), introduce il parametro della colpevolezza quale requisito di ammissibilità delle intercettazioni, in forma di presupposti individualizzanti (le utenze diverse da quelle dell'indagato devono cioè appartenere a persone che abbiano un collegamento diretto con le indagini) e di parametro interpretativo alla cui stregua il giudice deve valutare la sussistenza dei gravi indizi di reato. Tale previsione viola i principi di ragionevolezza e obbligatorietà dell'azione penale, nella misura in cui subordina l'ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti analoghi a quelli richiesti per l'emissione di misure cautelari, anche personali, introducendo un parametro soggettivo chiaramente eccentrico rispetto alla natura di strumento d'indagine che caratterizza ogni mezzo di ricerca della prova. Inoltre, anche prescindendo dall'incidenza negativa che tale disciplina avrebbe sul principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione, la soggettivizzazione dei requisiti di ammissibilità delle intercettazioni, delle video-riprese e della *data retention* attribuisce a tali mezzi di ricerca della prova la funzione di mera acquisizione di ulteriori riscontri utili a corroborare la ricostruzione accusatoria già compiutamente effettuata, anche sotto il profilo soggettivo, dal pubblico ministero. Pertanto, la limitazione di un diritto costituzionalmente tutelato, quale quello alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), verrebbe legittimata quando ormai, in ragione dello stato avanzato dell'indagine, essa non sarebbe più indispensabile, con un'evidente irragionevolezza e sproporzione tra le finalità perseguite e il mezzo adoperato;

l'articolo 1, comma 10, lettera a), in relazione all'articolo 267, comma 1, alinea, attribuisce al giudice collegiale del tribunale distrettuale della competenza ad autorizzare le intercettazioni, le video-riprese e l'ac-

quisizione dei tabulati. Tale previsione viola i principi dell'equo processo e della ragionevole durata del procedimento, nonché il canone di ragionevolezza, in quanto comporta un aggravio eccessivo di contenzioso per questi uffici giudiziari, determinando altresì la sussistenza di cause di incompatibilità in capo ai membri del collegio i quali si siano pronunciati sulla richiesta di autorizzazione. È evidente poi l'irragionevolezza della norma ove si consideri che essa, lungi dal tutelare la *privacy* dei soggetti coinvolti nelle operazioni captative, rischia addirittura di favorire le fughe di notizie in quanto amplia la sfera dei soggetti legittimati a conoscerle e impone il trasferimento di fascicoli processuali da un ufficio giudiziario all'altro;

l'estensione a tutte le intercettazioni ambientali, a prescindere dal luogo in cui si svolgano, del requisito della necessaria finalizzazione alla osservazione dell'attività criminosa in corso, oltre a depotenziare significativamente le attività di indagine, rischia di violare il principio di ragionevolezza, nella misura in cui equipara, quanto a limiti di ammissibilità, mezzi di ricerca della prova caratterizzati da un grado assolutamente diverso di incidenza sulla *privacy* individuale e sulla segretezza delle comunicazioni (art. 266, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1, comma 9, d.d.l.). Tale previsione è chiaramente irragionevole e lesiva del principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione anche perché renderebbe pressoché impossibile ottenere autorizzazioni a disporre delle ambientali per indagare su di un reato già commesso: in tal caso infatti non sussisterebbero gli estremi dell'attività criminosa in corso. L'irragionevolezza della norma è pertanto evidente ove si consideri che l'autorità giudiziaria indaga per definizione sui reati già commessi, non per finalità di prevenzione. Dunque, con la sola eccezione dei reati permanenti e dei delitti distrettuali, questo limite incrinerebbe l'essenza stessa dell'attività investigativa giudiziaria;

tali limitazioni, intese nel loro complesso, e in particolare quella relativa ai termini massimi di durata delle operazioni captative, non solo privano di strumenti d'indagine preziosi gli organi inquirenti – ostacolando dunque l'attività di accertamento dei reati e così pregiudicando la tutela della sicurezza dei cittadini – ma non possono peraltro in alcun modo giustificarsi in nome della tutela della *privacy*. Si consideri infatti che la CEDU, con la recentissima sentenza del 18 maggio scorso, in *Case of Kennedy v. United Kingdom*, ha ritenuto non contrastante con l'articolo 8 CEDU (tutela della *privacy*) la disciplina inglese sulle intercettazioni (*Regulation of Investigatory Powers Act* 2000: "RIPA") che prevede la possibilità di disporre intercettazioni senza limiti di tempo (purché con successive proroghe motivate), ove ne permangano i presupposti;

l'articolo 1, comma 34, nella parte in cui vieta la prosecuzione delle intercettazioni già disposte nell'ambito di un procedimento iniziato prima dell'entrata in vigore della legge, per un periodo superiore a quello ivi previsto, contrasta con il regime del *tempus regit actum* che regola la

successione di norme (processuali) nel tempo, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione,

delibera di non procedere all'esame dell'A. S. n. 1611.

QP11
LUSI
Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di legge in esame solleva perplessità e dubbi in ordine alla legittimità costituzionale di alcune norme in esso contenute;

il diritto alla tutela della vita privata e alla libertà e segretezza delle comunicazioni rappresentano diritti fondamentali, sanciti dagli articoli 2 e 15 della Costituzione italiana, mentre il diritto alla protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale tutelato dall'articolo 2 della Costituzione;

tali diritti, tuttavia, devono essere adeguatamente bilanciati con i principi di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), del giusto processo (art. 111 Cost.) e del dovere dello Stato di garantire ai cittadini la sicurezza (art. 117 Cost., comma 2, lettera h);

tale bilanciamento risulta essere estraneo all'impianto del provvedimento in oggetto;

il provvedimento in esame limita fortemente i poteri investigativi della magistratura e, soprattutto, l'attività d'indagine delle Forze dell'ordine, soprattutto in riferimento all'utilizzo dei mezzi di ricerca e di acquisizione delle prove;

la reale finalità di questo disegno di legge consiste nel limitare i poteri investigativi della magistratura;

in particolare, risulta assolutamente in contraddizione – con il dovere dell'Autorità giudiziaria di accertare i reati – la previsione di limiti temporali posti alla effettuazione delle attività di captazione intercettiva;

presupposto della esecuzione di intercettazioni è, oltre alla sussistenza dei gravi indizi di reità, anche quello della assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini, presupposti la cui verifica deve essere connotata dalla perdurante effettività durante l'esecuzione della captazione;

ebbene, prevedere limiti temporali assoluti, ossia non prorogabili, per l'azione di intercettazione, significa affermare la sussistenza della possibilità che un'attività intercettiva che si rivelasse assolutamente indispensabile per l'azione investigativa non sia suscettibile di essere reiterata;

ciò significa, conseguentemente, che un atto investigativo – per definizione, indispensabile – risulta inibito all'Autorità giudiziaria nel suo svolgimento, con perdita secca di risultati probatori funzionali all'accerta-

mento dei reati e, quindi, con conseguente *vulnus* - rispetto sia alla funzione investigativa sia al dovere di esercizio dell'azione penale – al principio di uguaglianza *ex* articolo 3 della Cost.;

la prosecuzione delle intercettazioni non indispensabili per la prosecuzione delle indagini è già inibita dalla normativa vigente;

la prosecuzione delle intercettazioni indispensabili per la prosecuzione delle indagini – e che però superino i limiti temporali previsti dalla normativa – viene così irrazionalmente e irragionevolmente inibita;

parimenti irrazionale e in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 111 e 112 è la previsione relativa all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti – salvo che per talune tipologie di reato – o anche nello stesso procedimento qualora il fatto sia diversamente qualificato e per esso non ricorrano i presupposti per le intercettazioni;

circa l'inutilizzabilità nel medesimo procedimento, la previsione di ipotesi di inutilizzabilità probatoria – poiché incide sul diritto alla prova che è di rilevanza costituzionale – può avvenire solo laddove debbano essere tutelati diritti parimenti di rilevanza costituzionale;

in questo caso la limitazione probatoria che si vuole introdurre non ha alcuna giustificazione, poiché consiste nella sola distruzione di risultanze probatorie acquisite attraverso un'attività intercettiva certamente legittima al momento della sua attuazione;

sottolineo che ove non vi fossero gravi indizi di reità rispetto al reato per il quale è stata autorizzata l'intercettazione, la stessa dovrebbe considerarsi inutilizzabile già alla luce della legislazione vigente;

circa l'inutilizzabilità in altro procedimento, già attualmente la legge prevede l'istituto dell'inutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, oggi già puniti con pene edittali elevate; e si tratta di una normativa adeguata;

la norma che si vuole introdurre limita ad alcuni reati la possibilità di utilizzazione, ma tra i reati previsti non vi è un minimo comune denominatore, laddove nella disciplina attuale invece vi è un criterio di individuazione omogeneo rappresentato dall' arresto obbligatorio in flagranza;

altrettanto irrazionale è l'estensione a tutte le intercettazioni ambientali dei presupposti già previsti per le intercettazioni ambientali da disporre nei luoghi di privata dimora;

la norma che si vuole introdurre parte dall'errato presupposto che tutte le manifestazioni dell'essere umano siano per definizione caratterizzate dalla riservatezza, in qualunque luogo e contesto si svolgano;

in realtà, il comportamento in pubblico presuppone e significa che il soggetto abbia già scelto di non considerare la riservatezza un valore rilevante rispetto a quel tipo di comportamento e quindi, rispetto ai comportamenti che si tengono al di fuori dei luoghi di privata dimora, non vi è alcun interesse da tutelare che giustifichi la modifica dei presupposti per l'attività intercettiva e la limitazione del diritto alla prova.

Tutto ciò premesso, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non proseguire nella discussione del disegno di legge A.S. n. 1611.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1
PORETTI, BONINO, PERDUCA
Respinta

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21 della Costituzione recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure».

Il comma 26 del testo in esame dell'assemblea interviene modificando e limitando l'esercizio del diritto di cronaca e di pubblicità delle udienze del processo, intervenendo sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 71, in particolare l'articolo 147 «riprese audiovisive del dibattimento», che al suo primo comma si richiama all'esercizio del diritto di cronaca e dispone che, se le parti consentono, il giudice con ordinanza può «autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purchè non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione». L'articolo, sempre nell'ottica di privilegiare il diritto di cronaca e il diritto all'informazione, al secondo comma prevede che il giudice possa autorizzare «anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento».

Sopprimendo questo comma si darebbe alle parti, anche ad una sola, il potere di limitare il diritto di cronaca entrando in palese contrasto con la previsione costituzionale.

Considerato che:

le registrazioni integrali delle udienze pubbliche dei processi sarebbero a rischio, e la loro pubblicità potrebbe avvenire solo attraverso un eventuale filtro giornalistico. Una parte della storia italiana sarebbe stata

negata nella sua integralità. Basti pensare a Radio Radicale, che dal 1975 realizza un modello di informazione totalmente innovativo, quello della trasmissione integrale. Oggi sono disponibili anche sul sito Internet 15.599 udienze di processi senza nessun taglio né selezione, nessuna mediazione giornalistica, al fine di permettere agli ascoltatori di «Conoscere per deliberare».

Per comprendere la possibile portata di questa modifica di legge basti leggere i titoli dei processi che fino ad oggi sono stati registrati:

Processo Marta Russo
Processo Andreotti
Processo Dell'Utri
Processo Calabresi
Processo Marta Russo (appello)
Processo Ustica
Processo a Slobodan Milosevic
Processo per la morte di Roberto Calvi, Presidente del Banco Ambrosiano
Processo Perugini ed altri (G8 – Caserma di Bolzaneto)
Processo Tanzi ed altri (Parmalat)
Processo Lamiranda ed altri
Processo per l'omicidio De Mauro
Processo Cavallini Michele ed altri
Processo d'appello a Desdemona Lioce (Nuove BR) per la sparatoria sul treno Roma-Firenze del 2 marzo
Processo Luperi ed altri (G8 – scuola Diaz)
Processo Aiello – Cuffaro ed altri (talpe alla DDA)
Processo Miceli-Buscemi
Processo Panzeca ed altri (vicenda Gaspare Giudice)
Processo Cirfeta-Dell'Utri
Processo d'appello Agate + 32
Processo Solimene Carlo ed altri
Processo d'appello Dell'Utri
Processo Acosta ed altri (desaparecidos)
Processo Grauso ed altri
Processo Arculeo ed altri (attivisti *no global* che hanno manifestato contro G8 del 2001)
Processo per l'omicidio di Marco Biagi
Processo Lo Re ed altri
Processo Provenzano ed altri
Processo a Sebastiano Scuto e Orazio Castro per associazione mafiosa ed estorsione
Processo Borzacchelli
Processo per la strage del Ferry Boat maltese affondato la notte di Natale del 1996 nel canale di Sicilia
Processo d'appello per gli omicidii La Torre – Di Salvo
Processo Spinello ed altri

Processo Totaro ed altri (omicidio Gentile)

Processo per l'omicidio di Nicola Calipari

Processo La Mantia ed altri

Processo per l'omicidio di Massimo D'Antona

Processo a Desdemona Lioce (Nuove BR) per la sparatoria sul treno Roma – Firenze del 2 marzo 2003

Processo per l'omicidio di Francesco Fortugno

Processo per il rapimento dell'ex imam Abu Omar

Processo a Stefano Barazzutti per coltivazione di canapa indiana

Processo La Barbera ed altri

Processo IMI-SIR Lodo Mondadori

Processo SME

Processo d'appello a carico di Bruno Contrada (dopo l'annullamento del giudizio di secondo grado da parte della Cassazione)

Processo Canale ed altri

Processo Mori

Processo Mercadante ed altri

Processo «San Lorenzo 5» (per mafia ed estorsioni agli affiliati al clan di San Lorenzo)

Processo a Francesco Calamandrei come mandante del «mostro di Firenze»

Processo per la strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969)

Processo d'appello a carico di Calogero Mannino per concorso esterno in associazione mafiosa

Processo a Fabrizio Piscitelli ed altri (Tentativo di scalata alla S.S. Lazio)

Processo d'appello a Carmelo Canale

Processo a Calogero Pulci e Giuseppe Giuga per calunnia nei confronti di Bruno Contrada

Processo a Silvio Berlusconi e David Milis per corruzione in atti giudiziari

Processo per il crac Parmalat

Processo «Occidente» (Altadonna ed altri)

Processo Consorzio Cavet – TAV

Processo contro Mauro Andrea + 1

Processo Bassolino ed altri per il dissesto della gestione dei rifiuti in Campania

Processo Cragnotti ed altri (crac del Gruppo Cirio)

Processo d'appello a Domenico Miceli e Francesco Buscemi

Processo a Igor Marini ed altri per la vicenda Telekom Serbia

Processo a Mauro Obinu e Mario Mori

Processo Brughera Mario ed altri

Processo d'appello a Rosario Gambino nell'ambito del procedimento «Pizza Connection»

Processo a Salvatore Stefio e Giampiero Spinelli per arruolamento di mercenari per svolgere attività armate all'estero

Processo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia (28 maggio 1974)

Processo d'appello IMI-SIR Lodo Mondadori

Processo Bianchi ed altri

Processo d'appello per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio (secondo appello dopo l'annullamento della Cassazione)

Processo d'appello contro i presunti autori del fallito attentato del 21 giugno 1989 all'Addaura ai danni di Giovanni Falcone (dopo il rinvio della Cassazione)

Processo a Luciano Moggi ed altri (calciopoli)

Processo a Riccardo Agricola ed Antonio Giraudo per frode sportiva e somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute ai giocatori della Juventus

Processo alla Banda della Magliana (Abbatino + 97)

Processo per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli Maxiprocesso *quater* a Cosa Nostra

Processo ai Poliziotti Nocs imputati per torture al terrorista Di Lenardo

Processo per l'attentato a Papa Giovanni Paolo Il

Processo d'appello per l'attentato a Papa Giovanni Paolo Il Maxiprocesso Ter a Cosa Nostra (Appello)

Maxiprocesso *Ter* a Cosa Nostra (Il Appello)

Maxiprocesso *Ter* a Cosa Nostra

Processo Moro *Quinquies*

Processo alla loggia massonica P2

Processo Moro *Ter*

Processo Moro *Quater*

Processo Moro *Ter* (appello)

Rapimento e omicidio di Aldo Moro (appello)

Processo d'appello ali troncone della Nco (tra gli imputati Enzo Tortora) sentenza I troncone della Nco (tra gli imputati Enzo Tortora) confronti

Appello I troncone della Nco (tra gli imputati Enzo Tortora)

Processo d'appello per l'omicidio della studentessa Marta Russo (dopo rinvio della Cassazione)

Processo ad Antonio Gava ed altri (Carmine Alfieri + 101)

Processo all'associazione per delinquere di stampo camorristico imputati appartenenti alla Nco di Sant'Antimo (tra cui Cutolo)

Processo sui depistaggi relativi alla tragedia del DC9 Itavia ad Ustica

Processo a Giulio Andreotti per associazione a delinquere di stampo mafioso

Processo *bis* per la strage di Via D'Amelio (omicidio del giudice Paolo Borsellino)

Appello maxiprocesso a Cosa Nostra (I Troncone)

Processo al capitano di polizia Salvatore Margherito

Maxiprocesso *bis* a Cosa Nostra

Maxiprocesso a Cosa Nostra

Processo per la strage alla stazione di Bologna

Maxiprocesso a Cosa Nostra stralcio per gli omicidi Dalla Chiesa e Giuliano

Processo d'appello per la strage di Capaci (omicidio del giudice Giovanni Falcone)

Processo alle Brigate rosse a Torino

Processo Antonio Borzacchelli per reato in concussione

Processo CalÃ^2 + 16 (associazione di stampo mafioso e traffico d'armi)

Processo Abbatangelo (accusato di detenzione di armi)

Processo per aborto: imputati appartenenti al Cisa e al Pr (fatti del 1975)

Processo ad Adele Faccio + altri: associazione per delinquere (aborto)

Processo ad agenti di polizia accusati di false accuse per droga (imputati: Malvano, Romano, Mazza, Allocca)

Ammaturo imputato per traffico di droga (coimputato Avv. Mezza) Scandalo Lockheed: la sentenza della Corte Costituzionale Pannella contro L'Unità (via Rasella)

Appartenenti alla brigata «Luca Mantini» imputati per banda armata

Processo d'appello al clan di Forcella capeggiato da Luigi Giuliano

Processo d'appello IV troncone NCO

Processo d'appello alla colonna delle BR sequestro Cirillo

Processo d'appello alla colonna napoletana BR: dispositivo della sentenza

Processo d'appello alla NCO a Piazza Neghelli

Processo d'appello De Rosa: assessore DC imputato per concussione (rinvio)

Processo d'appello I troncone NCO

Processo d'appello Il troncone NCO

Appello 111 troncone Nco

Appello maxiprocesso al clan dei catanesi

Appello Pazienza-Giardili (associazione a delinquere, estorsione)

Appello per Cutolo (stralcio di Piazza Neghelli)

Appello per la strage alla stazione di Bologna

Appello per la strage di Natale autori terroristi neri, mafiosi (Calò) e camorristi (Misso)

Appello per la strage di Peteano

Appello per la strage di Torre Annunziata (Alfieri + 8) imputati gli appartenenti al clan cammoristico

Appello per la strage sul rapido 904 (stralcio Abbatangelo)

Appello per la strage sul treno Italicus

Appello per l'assassinio del giudice Terranova udienza nella quale la Corte di Reggio Calabria si è spostata a Palermo

Appello per l'omicidio di Gerardo Cerone (Curcio + 1)

Appello per l'omicidio di Roberto Peci (Senzani + altri)

Appello Piromalli (Pesce + 92)

Appello processo 7 aprile

Appello Saviano + 98

Appello scandalo delle Croci (truffa alla sanità in Campania) Pezzullo + 26

Appello strage di Peteano

Appello Zaza + 95

Caso D'Urso: processo per diffamazione (Pr contro l'Unità) Caso Margherito

Assassinio del giudice Rocco Chinnici Assassinio di Sergio Ramelli

Associazione per delinquere di stampo camorristico imputati appartenenti alla Nco di Sant'Antimo (tra cui Cutolo)

Attentati ai treni sulla linea Firenze – Bologna (appello) imputati terroristi neri (tra cui Affatigato) e Gelli

Audizione di Francesco Marino Mannoia davanti ai giudici di Palermo per i processi Ciancimino ed altri per associazione mafiosa e per l'omicidio del Capitano Antonio Basile Azione antimilitarista del segretario radicale Rutelli processo d'appello

Banco Ambrosiano: Marcinkus (lOR) può essere processato in Italia? udienza della Corte Costituzionale

Basi Nato nell'isola della Maddalena: legittimità dei *referendum* udienza della Corte Costituzionale Berlusconi querela «L'Espresso» per due articoli del 198? oggetto articoli: pubblicità, dati Auditel, occupazione frequenze

Blitz anticamorra del giugno 83 (I troncone) imputato Antonio Sibilia (stralciato in precedenza)

Camorra: D'Agostino + altri

Camorra: il clan di Forcella (Nuova Famiglia) capeggiato da Luigino Giuliano

Camorra: il clan Nuvoletta

Camorra: il clan Vollaro

Camorra: il clan Zaza

Camorra: omicidio e tentato omicidio dei fratelli Fabbrocino

Camorra: omicidio Puca (imputati membri della famiglia Verde)

Camorra: processo d'appello al clan Bardellino

Camorra: rapina al Monte dei Pegni imputati gli appartenenti al clan di Giuseppe Misso Camorristi della Nco accusati di 12 omicidi (Appello) imputazioni in base a dichiarazioni di pentiti (Riccio + 18)

Camorristi della Nco accusati di 12 omicidi imputazioni in base a dichiarazioni di pentiti (Riccio + 18)

Carabinieri accusati di aver violentato una ragazza

Caso Balestra: funzionario dell'ambasciata italiana in Libano informatore Servizi Segreti (implicazioni vicenda Toni-De Palo)

Caso Pellegriti, Lima, Falcone (diffamazione)

Caso Sergi giovane morto in una caserma dei carabinieri in Calabria

Caso Verdiglione (appello) psichiatra imputato per abusi compiuti nella sua attività

Processo per l'omicidio del commissario Calabresi (Terza sentenza di Cassazione)

Celentano accusato di violazione della legge elettorale durante Fantastico chiese di scrivere sulle schede referendarie

Colonna napoletana delle Brigate Rosse (Senzani) sequestro Cirillo

Concentrazioni editoriali: udienza della Corte costituzionale il ricorso riguarda la Fiat Consigliere PCI Beneventano ucciso dalla Nco (Appello)

Consiglio comunale di Napoli

Crack Banco Ambrosiano

Crack del Banco Ambrosiano (stralcio Caradonna) Cuomo ucciso da camorristi nel carcere di Poggioreale Cutolo + altri

De Mita denuncia per diffamazione Montanelli che l'ha definito «padrino» De Rosa: assessore DC imputato per concussione

Delitto Catalano (appartenente al clan Giuliano) tra gli imputati Luigino Giuliano, Giuseppe Misso e Bardellino

Droga: l'omicidio e le rapine di Johnny lo zingaro Johnny lo zingaro si chiama Giuseppe Mastini Duplice omicidio del Flaminio (Nistri – Cavallini)

Emergenza: maxiprocesso alla Brigate rosse per insurrezione Ex brigatisti rossi imputati per detenzione di armi

Fascisti veneziani (implicazione strage di peteano)

Giovani della «Napoli bene» imputati per spaccio di droga e ele collusioni con la camorra Gli appalti della mafia a Milano imputato Antonino Carollo

Gli omicidi dei funzionari di pOlizia Cassara'e Montana

Greggi contro Canale 5 per pornografia televisiva trasmissione film «9 settimane e 1/2» e «Ultimo tango a

I grado alla NCO di Casandrino

I grado per l'omicidio D'Agostino

I troncone della Nco (tra gli imputati Enzo Tortora) Il troncone della Nco

Il troncone della Nco confronti 111 troncone della Nco confronti

Il finanziere Paoletti accusato di traffico d'armi Il giornale Paese Sera diffama Tortora

Il medico radicale Del Gatto accusato di prescrivere droga Il movimento Comunista Rivoluzionario (Morucci)

Il racket delle estorsioni a danno dei commercianti e degli imprenditori di Capo d'Orlando (appello)

Il racket delle estorsioni a danno dei commercianti e degli imprenditori di Capo d'Orlando Il rapimento Cirillo da parte delle BR e il ruolo della camorra

Il sistema degli appalti in Sicilia

lIona Staller imputata per spettacoli osceni

Imputati gli appartenenti ad Avanguardia Nazionale tra cui Stefano Delle Chiaie mese e anno sono corretti, il giorno è inventato dall'archivio

Imputati obiettori di coscienza per distribuzione di un volantino titolato «4 novembre: dieci milioni di morti da ricordare»

Imputato Boneschi per diffamazione (fatti del 12 maggio) Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 C.P.) udienza della Corte Costituzionale Istruttoria Costagliola: imputato Cutolo (appello)

IV troncone della Nco

La ricostituzione di Ordine Nuovo attentati e rapine della vecchia e nuova destra dal 1974 al 1980 La ricostituzione di Ordine Nuovo (appello) attentati e rapine della vecchia e nuova destra dal 1974 al 1980

La rivista dell'Autonomia «Metropoli»

La rivista dell'Autonomia «Metropoli» (appello) tra gli imputati Franco Piperno (non più latitante) La rivista dell'Autonomia e le trattative per il caso Moro

La storia dei catanesi a Milano

La strage sul rapido 904 (Il appello) implicati terroristi neri, mafiosi, camorristi La vicenda del colonnello Alberto Febraro (in Corte di Cassazione)

L'ape e il comunista (tesi delle Br): arrestati due avvocati imputati Di Giovanni e Lombardi L'assassinio del giudice Rocco Chinnici nuovo processo d'appello

L'avv. Rocco Ventre accusato di spacciare droga

Iberto Gardin accusato di «procurato aborto»

Le azioni antimilitariste nella base missilistica di Comiso lIeciti finanziari (tra gli imputati Roberto Calvi)

Lo scandalo delle tangenti al Policlinico S. Matteo di Pavia

Lo scandalo delle tangenti sugli appalti al cimitero di Milano imputato Walter Armanini L'obiezione di coscienza: udienza della Corte Costituzionale

L'omicidio del giudice Rosario Livatino

L'omicidio del giudice Rosario Livatino (stralcio) (Puzzanghero+4)

Mafia e magistratura a Palermo: imputato il magistrato Di Pisa accusato di essere il «corvo» autore delle lettere anonime

Magistratura napoletana:libro dell'avv. Cerbone sul giudice Vessia Maxiprocesso «Cosa Nostra»

Maxiprocesso a Cosa Nostra (stralcio per gli omicidi Dalla Chiesa e Giuliano) Maxiprocesso al clan dei catanesi

Maxiprocesso Bis a «Cosa Nostra»

Muro Lucano: omicidio di Gerardo Cerone

Muro Lucano: Pannella aggredito da Crocetto Napoli: scandalo teatro San Carlo (delle funi d'oro) Nf: triplice omicidio alla Sanità (Misso + altri)

Nuvoletta ed altri imputati in base all'art. 416 bis c.p camorra e reati connessi ricostruzione postterremoto

Obiezione di coscienza (imputato Athos De Luca) Obiezione di coscienza: udienza della Corte costituzionale

Processo omicidio Calabresi (primo grado): imputati ex appartenenti a Lotta Continua

Omicidio Cappuccio: consigliere comunale PSI di Ottaviano ucciso per conto di Cutolo e La Marca (NCO)

Omicidio Castillo: si autoaccusano i camorristi D'Amico e Cutolo Omicidio del giudice Gagliardi da parte della camorra

Omicidio del giudice Mario Amata da parte dei Nar Paolo Signorelli è tra i principali imputati

Omicidio del Prof. Tarantelli imputata la brigatista Barbara Balzerani

Omicidio del vicedirettore di Poggioreale Salvia stralcio con imputato Spavone Omicidio di Gerardo Cerone

Omicidio Diana (tra gli imputati Raffaele Cutolo)

Omicidio Michele Casillo (trattative Cirillo) tra i testimoni i pentiti della NCO Pandico e Incarnato Omicidio Puca (imputati appartenenti alla famiglia Verde)

Omicidio Salvia (vicedirettore del carcere Poggioreale)

Omicidio Vincenzo Casillo (trattative Cirillo) tra i testimoni i pentiti della NCO Pandico e Incarnato Ottaviano: agguato al pretore Morgigni imputati appartenenti alla NCO (Cutolo, Sorrentino, La Marca)

Pannella querela «La Repubblica» per diffamazione a mezzo stampa per un articolo sulle candidature di Pannella alle Amministrative

Parretti imputato per bacarotta ed altre vicende editoriali Pentiti accusano l'autonomo Palamara di alcuni fatti criminali Poligono e centrale nucleare a Latina: manifestazione radicale

Procedimento penale Pr – Pci incidenti durante la presentazione delle liste elettorali Processi per i fondi neri del SISDE

Processo Alagna + 30

Processo ENI- SAI

Processo «Big John»

Processo «Duomo Connection» (appello)

Processo «Orsa Maggiore l» ai presunti affiliati alla cosca del boss Nitto Santa paola

Processo «Orsa Maggiore Il» ai presunti affiliati alla cosca del boss Nitto Santapaola

Processo «Orsa Maggiore 111» ai presunti affiliati ala cosca del boss Nitto Santapaola

Processo «Orsa Maggiore» ai presunti affiliati alla cosca del boss Nitto Santa paola

Processo «Tangenti ricostruzione»

Processo «Terra bruciata» (Aversano ed altri)

Processo «Traversine d'oro»

Processo 7 aprile

Processo a Alfredo Bono

Processo a Calogero Mannino per concorso esterno in associazione mafiosa

Processo a carico di Flavio Carboni

Processo a carico di Oscar Piskulic per omicidio pluriaggravato (Foibe)

Processo a carico di Salvatore Ligresti

Processo a carico di Silvano Pellissero, l'anarchico accusato di essere un fiancheggiatore di di gruppi terroristici che hanno firmato attentati contro l'alta velocità in Val Susa

Processo a Corrado Carnevale per concorso esterno in associazione di stampo mafioso

Processo a Diego Maradona per droga

Processo a don Baldassare Meli per diffamazione di Pietro Milio

Processo a Donatella Di Rosa e Aldo Michittu per truffa e tentata estorsione al Generale Monticone

Processo a Enzo Carra

Processo a Erich Priebke e Karl Hass

Processo a Francesco De Lorenzo per voto di scambio

Processo a G. Andreotti per associazione a delinquere di stampo mafioso

Processo a Giancarlo Cito per concorso esterno in associazione mafiosa

Processo a Gianni Pasquarelli

Processo a Giulio Di Donato per voto di scambio

Processo a Giuseppe Aglieri e altri

Processo a Giuseppe Cerciello (stralcio Arces ed altri)

Processo a Giuseppe Croce Benvenuto (Livatino ter)

Processo a Giuseppe Pulvirenti per porto abusivo d'armi (per direttissima)

Processo a Marco Pannella ed altri per distribuzione gratuita di hashish durante l'azione di disobbedienza civile del 25-10-1997 in via del Corso (largo Goldoni)

Processo a Marco Pannella per cessione di sostanze stupefacenti (27.8.95 a Portaportese)

Processo a Matteo Cinque ed altri

Processo a Olivier Dupuis per distribuzione gratuita di hashish per l'azione di disobbedienza civile dell'8 novembre 1997 in Via del Corso (largo San Carlo) (stralcio del processo a Marco Pannella + 20)

Processo a Pippo Calò capomafia a Roma

Processo a Renzo Magosso per diffamazione

Processo a Rita Bernardini per aver ceduto, come atto di disobbedienza civile, otto grammi di hashish a Giancarlo Caselli, all'epoca responsabile del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria italiana, in occasione della terza conferenza

Processo a Rita Bernardini e Maurizio Bolognetti per distribuzione gratuita di hashish per un'azione di disobbedienza civile avvenuta il 25 maggio 2002 a Potenza

Processo a Rita Bernardini ed altri militanti radicali per la distribuzione di marijuana in Piazza del Campo il 7 giugno 2002 in un'azione di disobbedienza civile

Processo a Roberto Baietti, Silvana Bononcini e Dario Zanotti per aver ceduto, come atto di disobbedienza civile, hashish durante una manifestazione a Bologna nel novembre 1997

Processo a Salvatore Giuliano per l'omicidio di Annalisa Durante

Processo a Salvatore Riina per l'omicidio di Mauro De Mauro

Processo a Silvio Berlusconi ed altri per falso in bilancio ed evasione fiscale in relazione all'acquisto dei terreni di Villa Macherio

Processo a V. Ciancimino ed altri imputati per associazione mafiosa

Processo a Vigevano, Bernardini, Della Vedova, Pezzuto, Pinto per cessione di sostanze stupefacenti (27 agosto 1995 a Porta portese) VII sezione penale

Processo a Vito Ciancimino ed altri imputati per associazione mafiosa

Processo a Vittorio Sgarbi per diffamazione ai danni del Procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli

Processo Accame (Bazzanella + 2)

Processo ad Alessandra Impallazzo per diffusione di stampa clandestina

Processo ad Antonio Gava e altri (Alfieri + 101) I Corte d'Assise del Tribunale di Napoli presso l'Aula Bunker

Ticino 1 di Poggioreale

Processo ad Arnese ed altri

Processo ad Oscar D'Agostino (presso il Tribunale militare)

Processo ad Oscar Piskulic per omicidio pluriaggravato (foibe)

Processo AEM

Processo Agate+32

Processo Aglieri + 17

Processo Agroalimentare

Processo ai boss di Cosa nostra per gli omicidi commessi nel palermitano e nel trapanese durante gli anni '80 (Agrigento e altri)

Processo ai clan Moccia e Magliulo di Afragola

Processo ai pentiti Di Maggio e Di Matteo per aver cercato durante il programma di protezione di riorganizzare il clan di San Giuseppe Jato (Di Maggio ed altri)

Processo ai presunti complici del «mostro di Firenze» (Vanni + 3)

Processo al clan Magliulo di Afragola

Processo al clan Mariano

Processo al clan Moccia (Moccia + 8)

Processo al collettivo di via dei Volsci

Processo al Direttore responsabile di Tele Radio Umbria Viva Antonio Chieppa per abuso d'ufficio, omissione in atti d'ufficio e attentato contro i diritti politici del cittadino (in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche

Processo Alagna + 30
Processo Alfieri
Processo Alfredo Ormanni (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata) contro Marco Pannella per diffamazione
Processo Alfredo Bono
Processo All Iberian
Processo All Iberian (stralcio Tradati)
Processo All Iberian-*bis*
Processo alla banda dei fratelli Savi (Uno bianca)
Processo alla banda Pulvirenti
Processo alla mafia dell'autoparco di Milano (Bonanno + 21)
Processo alla Nco in Corte di Assise
Processo all'ex assessore Masciari
Processo all'ex Governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio e all'ex capo della vigilanza di via Nazionale, Francesco Frasca ed altri per il tentativo di scalata dell'Antonveneta
Processo AndÃ^2 - Santapaola (voto di scambio)
Processo Angela Buttiglione + 1
Processo antimafia «Leopardo» (Vassallo + 116)
Processo Arces ed altri (principale imputato Silvio Berlusconi)
Processo Argo 16 (Vicenda dell'aereo militare precipitato il 23 novembre 1973 a Porto Marghera con quattro uomini di equipaggio)
Processo Armani ed altri
Processo Azzolina
Processo Badalamenti
Processo Barani e altri
Processo a Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari (caso Milis)
Processo Bertè, Giacobazzi, Viganò
Processo-*bis* d'appello per i delitti del «mostro» di Firenze (Vanni + 2)
Processo-*bis* per la strage alla stazione di Bologna
Processo-*bis* per la strage di P.za Fontana
Processo Bonaccorsi + 22 infiltrazioni della mafia in Toscana e in Romagna
Processo Bruno Falconieri contro Riccardo De Corato e Alessandro Sallustri
Processo Buscemi-Miceli
Processo Calabresi (Il appello) presso la Corte d'Assise d'Appello di Milano dopo l'annullamento della Cassazione
Processo Carlotto presso la Corte di Cassazione
Processo Casadei – De Michelis
Processo Catalano (stralcio Moro-*ter*)
Processo Cerciello (scandalo Guardia di Finanza) Arces + 48
Processo Cervone + altri
Processo Ciampaglia ed altri (tangenti sulle opere dei Mondiali '90)

Processo Ciancimino ed altri imputati per associazione mafiosa

Processo Colucci

Processo Colucci ed altri

Processo Conciani e Spadaccia per operazioni di sterilizzazione è stato assolto

Processo Contrada

Processo contro Antonio Labruna per calunnia promosso dall'on. Alessi

Processo contro Aristide Gunnella + altri

Processo contro Bruno De Mico ed altri per le carceri d'oro

Processo contro Cirfeta + Dell'Utri per calunnia

Processo contro Claudio Fracassi e Michele Gambino

Processo contro gli estorsori a Capo D'Orlando

Processo contro i presunti autori del fallito attentato del 21 giugno 1989 all'Addaura ai danni di Giovanni Falcone e dei giudici svizzeri Carla Del Ponte e Claudio Lehemann (Riina ed altri)

Processo contro il gruppo terriristico «Anarchici insurrezionalisti» (Bonanno + 53)

Processo Coop Rosse – camorra (operazione Katana) (Alviani + 65) Tribunale di Nola, sez. penale, collegio B

Processo Coscioni contro Asl n. 4 di Terni

Processo Costanzo + altri

Processo Culicchia

Processo Curtò

Processo Cusani (affare Enimont)

Processo Cusani (affare ENINONT) (appello)

Processo Cutolo ed altri

Processo D'Agostino + altri

Processo d'appello (bis) per il crack del Banco Ambrosiano

Processo d'appello a carico di Bruno Contrada

Processo d'appello a E. Priebke e K. Hass

Processo d'appello a Gamberale, Di Donato, Arnese per concussione e abuso d'ufficio (4a sezione d'appello)

Processo d'appello a Giuseppe Ciuro

Processo d'appello a Marco Pannella ed altri per distribuzione gratuita di hashish per le azioni di disobbedienza civile del 12 ottobre 1997 a Piazza Navona (gli imputati sono stati assolti perchèil fatto non

Processo d'appello a Rita Bernardini, Paolo Vigevano, Mimmo Pinto e Benedetto Della Vedova per cessione di sostanze stupefacenti (27-8-95, Roma, Porta Portese) (presso la 2ª Sezione della Corte di Appello del Tribunale di Roma)

Processo d'appello ad Oscar Piskulic per omicidio pluriaggravato (foibe)

Processo d'appello agli 8 dell'Armata Veneta per l'assalto al campanile di S. Marco a Venezia (9 maggio 1997) (Buson + 7)

Processo d'appello al clan Badellino

Processo d'appello Cassaràe Montana

Processo d'appello De Lorenzo (mala sanità)
Processo d'appello ENI- SAI
Processo d'appello Falletta ed altri (mafia e appalti)
Processo d'appello NCO 2
Processo d'appello per diffamazione a mezzo stampa di I. Montanelli e G. Perna ai danni di G. Caselli I Corte d'appello di Milano
Processo d'appello per la diffamazione a mezzo stampa di Leonelli e Canditi nei confronti di Nunziata e altri magistrati
Processo d'appello (1º appello) per l'omicidio Calabresi
Processo De Lorenzo (mala sanità)
Processo Demma ed altri
Processo di appello per lo scandalo delle cooperative
Processo Di Buono ed altri
Processo di revisione per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi (Sofri + 3) presso la Corte d'Appello di Venezia – Sezione IV penale
Processo Emden – Schuster (strage di Caiazzo)
Processo Enel (Franco Viezzoli + 38)
Processo ENI – SAI
Processo Ferrera ed altri
Processo Fotia – Pannella
Processo Funghi Marghera
Processo G8
Processo Giaccone
Processo Gladio
Processo Golden market
Processo Golden Market *bis*
Processo Green Ice
Processo Greenpeace – Ausimont
Processo in Cassazione (primo) per l'omicidio Calabresi
Processo in Corte d'Assise al clan Mariano
Processo in Corte d'Assise d'Appello per le rapine alle Coop
Processo Lallicata
Processo Lancuba ed altri
Processo Mancuso – Contrada
Processo Mandalari
Processo Mangano ed altri
Processo manifestanti G8
Processo d'appello (terzo) omicidio Calabresi (Marino + 3)
Processo Medda ed altri (strage del Pilastro)
Processo Miranda ed altri (n. 215/98)
Processo Mondo
Processo Motta + 2
Processo Musotto
Processo Musotto (appello)
Processo NCO 3
Processo nei confronti di Giorgio Chinaglia + altri

Processo Nuova Famiglia (Caso Nuvoletta)

Processo Pacciani

Processo Paolo Berlusconi e altri presso la II Sezione Penale del Tribunale di Brescia

Processo Paolo Berlusconi ed altri

Processo Partenopark

Processo per banda armata (Armante + 5)

Processo per camorra a Castellammare (D'Alessandro)

Processo per camorra ai clan Moccia e Magliulo di Afragola

Processo per camorra al clan Magliulo di Afragola

Processo per diffamazione a mezzo stampa di Leonelli e Canditi nei confronti di Nunziata e altri magistrati

Processo per diffamazione contro Paolo Liguori, direttore di Studio Aperto, citato dal PM di Palermo Antonino Ingroia per la trasmissione «Fatti e misfatti» dell'8 aprile 1996 di giornalista di Italia 1

Processo per gli appalti dei lavori alla metropolitana di Milano

Processo per gli omicidi del clan Badalamenti (Greco Michele + 7)

Processo per gli omicidi Nuzzo e Vicino

Processo per gli omicidi trasversali (familiari dei pentiti)

Processo per i delitti politici a Palermo dal 1979 al 1982

Processo per i fondi neri del SISDE

Processo per il conto protezione Larini + 4

Processo per il crack Lauro (stralcio Carnevale)

Processo per il conto protezione Larini + 4

Processo per il crack Lauro (stralcio Carnevale)

Processo per rapimento Cirillo (appello)

Processo per rapimento di Davide Cervia

Processo per rogo del Teatro Petruzzelli

Processo per sequestro di Silvia Melis

Processo per sequestro e l'omicidio del duca Grazioli (Abbatino + 10)

Processo per sistema degli appalti in Sicilia

Processo per a maxitangente ENIMONT (Altissimo + 31)

Processo per la strage alla stazione di Bologna (II appello)

Processo per la strage di Capaci (omicidio del giudice Giovanni Falcone) – (Aglieri + 36)

Processo per la strage di Peteano (procedimento *bis,* I grado)

Processo per la strage di Pizzolungo (tentato omicidio del giudice Palermo) (dopo la riapertura delle indagini nel 1997)

Processo per la strage di Via D'Amelio (omicidio del giudice Paolo Borsellino)

Processo per la Tangentopoli napoletana (Di Donato + 20)

Processo per l'assalto al campanile di San Marco a Venezia da parte dell'«Armata Veneta»

Processo per le autobombe della primavera-estate 1993 a Roma, Firenze e Milano e per il fallito attentato a Maurizio Costanzo (stralcio)

Processo per le bombe a Firenze, Roma e a Milano (Via dei Georgofili, Via Fauro, Via Palestro e altre) Aula Bunker Santa Verdiana

Processo per le lesioni ai danni di Armando Crocicchio

Processo per le rapine alle Coop

Processo per le tangenti della centrale Enel di Gioia Tauro

Processo per l'incendio del Teatro Petruzzelli

Processo per lo scandalo «Farmatangenti» (Altissimo ed altri, IV sez. penale)

Processo per lo scandalo dei fondi pensione della CARIPLO principali imputati: P. Berlusconi, S. Citaristi, B.

Processo per lo scandalo dei Palazzi d'oro (Grande + 7)

Processo per lo scandalo del Fondo Sociale Europeo

Processo per lo scandalo delle tangenti dell'lPAB imputato principale Matteo Carriera

Processo per lo scandalo dell'Ospedale psichiatrico di Agrigento

Processo per l'omicidio del Capitano Basile

Processo per l'omicidio del colonello dei Carabinieri Russo

Processo per l'omicidio del funzionario di polizia Boris Giuliano principale imputato Leoluca Bagarella

Processo per l'omicidio del giornalista Giancarlo Siani presso la II sezione della Corte d'Assise

Processo per l'omicidio del Giudice Costa (appello)

Processo per l'omicidio del giudice Rocco Chinnici (Riina ed altri)

Processo per l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo figlio del collaboratore della giustizia Santo Di Matteo

Processo per l'omicidio dell'eurodeputato democristiano Salvo Lima

Processo per l'omicidio dell'impreditore Libero Grassi

Processo per l'omicidio di Anselmo Salvatore e altri

Processo per l'omicidio di Giuseppe Puca

Processo per l'omicidio di Ignazio Salvo

Processo per l'omicidio di lIaria Alpi e Miran Hrovatin avvenuto a Mogadiscio il 20 marzo 1994

Processo per l'omicidio di Marta Russo (Scatto ne e altri)

Processo per l'omicidio di padre Puglisi

Processo per l'omicidio di Roberto Maranzano

Processo per l'operazione antimafia «Leopardo» *(Vassallo + 116)*

Processo per rapine e omicidio a Parigi

Processo per tangenti a ladeluca ex assessore circoscrizionale DC

Processo per un attentato ad una sede della DC di Padova imputato Emilio Vesce

Processo peri fondi neri del SISDE

Processo Perrelli (vicenda del covo delle BR di via Montenevoso)

Processo Petrella

Processo Pippo Calò capomafia a Roma

Processo Priebke

Processo Prinizivalli

Processo Publitalia
Processo Puccio
Processo Pullarà e Aliberti
Processo Rassello Prete anticamorra accusato di violenza sessuale su un minore
Processo Buonanno ed altri per i disordini di Pianura
Processo Salvatore Giuliano
Processo Sgarbi
Processo Stilisti
Processo Streheler ed altri
Processo ter la strage di Via D'Amelio (omicidio del giudice Paolo Borsellino)
Processo Tignino + 30
Processo Tretola ed altri
Processo Vitalone
Processo Zaza Nuvoletta e Zaza imputati per omicidio
Psichiatria: procedimento giudiziario per abbandono di incapace a carico dei Prof. Antonucci, Venturi e Zambalani
Quex: rivista dei detenuti politici di destra
Racket delle autorimozioni a Catania: implicato assessore socialista
Rapimento Guglielmi gli imputati appartenenti alla «Banda dei Sardi» (Caso Pira)
Riano Flaminio: autorizzazioni per discarica di rifiuti tossici
Ricostituzione di Ordine Nuovo attentati e rapine della vecchia e nuova destra dal 1974 al 1980
Rivolta nel carcere di Nuoro (omicidi Zarrillo e Biagio)
Rubolino (implicato vicenda Siani) imputato per millantato credito per aver promesso a Misso di agevolargli alcune pratiche
Rubolino imputato per sfruttamento prostituzione e traffico droga implicazioni con il caso Siani Scandalo al Comune di Roma: l'azienda municipale per la N.U. imputati l'ex sindaco Signorello e tre funzionari del Comune
Scandalo delle cooperative (Chiarella + 50)
Scandalo delle cooperative (stralcio)
Scandalo delle Croci: truffata la sanitàin Campania Pezzullo + 35
Sexy shop organizzato da militanti radicali
Sibilia + 17 per l'attentato Gagliardi
Sorrentino: brigatista rosso stralciato dal Moro Ter legami con Senzani, Pittella, Finzi
Strage alla stazione di Bologna
Strage di Acca Larenzia, attacco ad una sede del MSI mitraglietta Skorpion finita alle BR e pentita Fulvia
Strage di Brescia
Strage di Natale sul rapido 904 autori terroristi neri, mafiosi (Calò) e camorristi (Misso)
Strage di Peteano
Strage di Pizzolungo (tentato omicidio del giudice Palermo)

Strage di Poggioreale: l'omicidio di Michele Casillo parlano i pentiti della NCO Starace e D'Amico

Strage di Torre Annunziata (Alfieri + 8)

Strage sul rapido 904 (stralcio Abbatangelo)

Stralcio del processo Calò

Stralcio nell'ambito dell'istruttoria Costagliola (appello) stralciati Raffaele e Roberto Cutolo

Strumentalizzazione

Processo Penale

Tentato omicidio di Andraous (Caso Faro – Marano)

Terrorismo: pubblicati verbali dell'interrogatorio di Peci, caso Isman-Russomanno

Testimoni di Geova rifiutano di prestare servizio militare

Utilizzo di locali per la Radio Radicale di Torino

Torino: lo «scandalo delle tangenti»

Tortora accusa il giornalista Gambacorta di averlo diffamato

Tortora contro «La Repubblica»

Tortora: Puntillo e Fracassi (Paese sera) imputati per diffamazione

Traffico d'armi (Brazzi + altri)

Traffico internazionale di droga

Trasmissioni in contemporanea di Canale 5 e Italia 1

Troncone padovano del 7 aprile

Umberto Ammaturo, Maresca + 2 imputati in base al 416-*bis* accusati da pentiti

Unione Comunista Combattenti (appello) principali imputazioni: ferimento Da Empoli e omicidio Giorgieri

Unione dei comunisti combattenti principali imputazione: ferimento Da Empoli e omicidio Giorgieri

Valeria Bonanno (transessuale) querela «La Nazione»

Vendita di armi all'O LP alle BR (responsabilità servizi segreti)

Violenza durante la presentazione delle liste elettorali atti violenti dei comunisti nei confronti dei radicali

Vito Ciancimino imputato per vicende di appalti

Processo a Silvio Berlusconi

Processo a Gaetano Lipari per associazione mafiosa

Processo Addiopizzo (Bonanno ed altri)

Processo d'appello SME

Processo Alessi ed altri

Processo Messina Denaro ed altri

Processo in Cassazione IMI-SIR Lodo Mondadori

Processo d'appello sui depistaggi relativi alla tragedia del DC9 Itavia ad Ustica

Processo alle BR per la strage di via Prati di Papa a Roma

Processo per il rapimento Soffiantini e l'omicidio dell'ispettore dei Nocs Donatoni

Processo d'appello a Giulio Andreotti per associazione a delinquere di stampo mafioso

Processo d'appello contro il gruppo terroristico «Anarchici insurrezionalisti» *(Bonanno + 53)*

Processo Naseer ed altri per associazione sowersiva per finalità di terrorismo

Processo d'appello per l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin awenuto a Mogadiscio il 20 marzo 1994

Processo d'appello (di rinvio dalla Cassazione) per l'omicidio di lIaria Alpi e Miran Hrovatin

Processo d'appello per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli

Processo Hiram

Processo d'appello Aiello ed altri (talpe alla ODA)

Processo Truck Center

Processo d'appello Arculeo ed altri (attivisti no global che hanno manifestato contro il G8 del 2001)

Processo d'appello-*bis* per la strage di Via D'Amelio

Processo per l'affondamento della nave albanese Kater I Rades nel Canale d'Otranto avvenuto il 28 Marzo

Processo al questore Francesco Forleo

Processo La Innusa

Processo Colombini ed altri (Calcestruzzi SpA)

Processo d'appello a Stefano Barazzutti per coltivazione di canapa indiana

Processo Crespi ed altri (fallimento HDC Spa)

Processo Angelino Elpidio ed altri (scandalo Ecoballe)

Processo ad Arena Mario Gioacchino ed altri per le concessioni d'appalto del Comune di Catania per la costruzione di parcheggi interrati

Processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contro Namik Xaferi

Processo d'appello per le bombe a Firenze, Roma, Milano del 1993

Processo Ambrosino ed altri

Processo all'Ammiraglio Emilio Eduardo Massera (desaparecidos)

Processo per lo scandalo della missione Arcobaleno

Processo d'appello (2º) a carico di Calogero Mannino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa

Processo d'appello Milis

Processo d'appello Perugini ed altri (G8 – Caserma di Bolzaneto)

Processo Graviano ed altri (rapimento e omicidio di Giuseppe Di Matteo)

Processo sulla compravendita dei diritti TV Mediaset

Processo d'appello Luperi ed altri (Per i fatti awenuti nel corso del G8 presso la scuola Diaz)

Processo al cardinale Michele Giordano per frode fiscale e falso in bilancio

Processo al cardinale Michele Giordano per abuso edilizio

Processo Cocilovo ed altri

Processo Boni ed altri

Processo agli amministratori dell'Ospedale psichiatrico di Agrigento (Salamone ed altri)

Processo per gli scempi edilizi nella Valle dei Templi di Agrigento

Processo Addiopizzo IV (Fidanzati ed altri)

Processo per gli omicidi di Filippo Basile e Giovanni Bonsignore

Processo Japicca ed altri

Processo per lo scandalo dei fondi neri dell'ENI (Andromaco ed altri)

Processo per calunnia contro Francesco Pintus e altri

Processo Pintus

Processo d'appello ter per la strage di via D'Amelio (omicidio del giudice Paolo Borsellino)

Processo Baietta ed altri (Tentativo di scalata ad Antonveneta da parte della BPL)

Processo a carico di Vittorio Emanuele di Savoia ed altri

Processo a carico di Strazimiri Marvin ed altri

Processo d'appello per la morte del banchiere Roberto Calvi

Processo per il tentativo di scalata di Unipol a BNL del 2005

Processo sportivo «calciopoli»

Processo a Salvatore Cuffaro per concorso esterno in associazione mafiosa

Processo a Massimo Papini accusato di partecipazione alle Nuove BR

Processo d'appello per l'omicidio della studentessa Marta Russo

Processo d'appello per l'omicidio del giornalista Giancarlo Siani presso la I sezione della Corte d'Assise

il Senato delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1611 e connessi sino al 31 dicembre 2010.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Davico, Dell'Utri, Firrarello, Giordano, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Poli Bortone, Rizzi, Sanciu, Scarabosio, Vetrella, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boldi e Santini, per attività della 14ª Commissione permanente; Marcenaro e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – UEO; Bianco, De Gregorio, Gamba, Marini e Torri, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Micheloni, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia
Ministro interno
(Governo Berlusconi-IV)
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (2226)
(presentato in data 31/5/2010);
C.3290 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.529, C.3478).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Sanna Francesco
Nuove norme in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali (2225)
(presentato in data 31/5/2010);

senatore Di Giovan Paolo Roberto
Disposizioni per l'integrazione dei rom e sinti nel territorio italiano (2227)
(presentato in data 31/5/2010);

Ministro economia e finanze
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Berlusconi-IV)
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228)
(presentato in data 31/5/2010);

senatori Lauro Raffaele, Gramazio Domenico, Piccone Filippo, Alicata Bruno, Palmizio Elio Massimo, Conti Riccardo, Cicolani Angelo Maria, Licastro Scardino Simonetta, Caligiuri Battista, Orsi Franco, Di Stefano Fabrizio, Boscetto Gabriele, Galioto Vincenzo, De Gregorio Sergio, Fazzone Claudio, Fleres Salvo, Carrara Valerio, Barelli Paolo, Zanoletti Tomaso, Sibilia Cosimo, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Fasano Vincenzo, De Lillo Stefano, Saltamartini Filippo, Latronico Cosimo, Compagna Luigi, Baldini Massimo, De Angelis Candido, Piscitelli Salvatore, Casoli Francesco, De Feo Diana, Costa Rosario Giorgio, Allegrini Laura, Piccioni Lorenzo, Vetrella Sergio, Sarro Carlo, Digilio Egidio, Tomassini Antonio, Fluttero Andrea, Calabro'Raffaele, Menardi Giuseppe, Pastore Andrea, Musso Enrico, Colli Ombretta, Di Giacomo Ulisse, Mazzaracchio Salvatore, Stancanelli Raffaele, Gentile Antonio, Spadoni Urbani Ada, Pontone Francesco
Disposizioni relative alla Corte dei conti (2229)
(presentato in data 31/5/2010).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 28/05/2010 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Cossiga Francesco
«Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni» (212);

sen. Costa Rosario Giorgio
«Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni» (547);

sen. Della Monica Silvia
«Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine» (781);

sen. Casson Felice
«Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine» (932);
«Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche» (1611)
C.1415 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.406, C.290, C.1510, C.1555, C.1977).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 19 maggio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) di quell'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010, in merito all'atto dell'Unione europea «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)94 definitivo), relativamente alla sua conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 393).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettera in data 26 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione – riferita all'anno 2009 – sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della Pubblica Amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale e allegato Rapporto, riferito alla medesima annualità, redatto dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente *(Doc*. LXIX, n. 3).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 24 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la relazione sullo stato di avanzamento delle attività di risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli, relativa al periodo 2006-2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente *(Doc*. CXXIX, n. 1).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione

In data 1° agosto 2008, il Senato ha deliberato di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito della deliberazione dell'Assemblea del 21 dicembre 2007, con la quale, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, sono state negate l'autorizzazione all'utilizzazione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe Valentino e l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici riferibili al medesimo senatore Giuseppe Valentino, giudizi promossi, rispettivamente, dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma e dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorsi notificati il 17 luglio 2008, depositati in cancelleria il 7 agosto e il 23 luglio 2008 ed iscritti ai nn. 4 e 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di merito *(Doc*. IV, n. 1-A/XV legislatura).

Con sentenza 26 maggio 2010, n. 188, depositata in Cancelleria il successivo 28 maggio, la Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato:

a) che spettava al Senato della Repubblica negare, con deliberazione del 21 dicembre 2007, l'autorizzazione, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, ad utilizzare nei confronti del senatore Giuseppe Valentino i tabulati di conversazioni telefoniche relativi ad una utenza mobile in uso a Michele Sinibaldi, acquisiti nell'ambito del procedimento penale n. 32200/06 RGNR della Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

b) che spettava al Senato della Repubblica negare, con la medesima deliberazione del 21 dicembre 2007, l'autorizzazione, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nell'ambito del medesimo procedimento penale n. 32200/06 RGNR, ad acquisire i tabulati di tutte le utenze telefoniche fisse e mobili in uso al senatore Giuseppe Valentino per il periodo tra il 10 e il 20 luglio 2005.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 maggio 2010, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (INVITALIA), per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa *(Doc*. XV, n. 203).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali del Consiglio regionale della Valle d'Aosta:

sullo stato della trattativa per l'attuazione del federalismo fiscale. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (n. 38);

sulla ratifica della Convenzione delle Alpi. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (n. 39).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Barbolini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03219, della senatrice Soliani ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 al 31 maggio 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 82

AMATO: sulla definizione del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (4-02588) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

GIAMBRONE, CAFORIO: su rinvenimenti archeologici presso Villa Certosa, a Porto Rotondo (Sardegna) (4-01837) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

GRAMAZIO: sui compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (4-02258) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

sui compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (4-02260) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

sui compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (4-02261) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

POLI BORTONE: su incarichi professionali e di consulenza affidati dalle ASL pugliesi (4-02531) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*)

SARO: sull'intitolazione di un'area della città di Udine ai martiri delle foibe (4-03195) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

anche quest'anno nelle relazioni finali svolte di fronte all'assemblea dei partecipanti e alla consueta adunanza degli illustri invitati, specie banchieri, che, a giudizio dell'interpellante, hanno dimostrato di prediligere in ogni occasione esclusivamente i propri interessi e con le loro auto-blu hanno congestionato il traffico in via Nazionale a Roma davanti palazzo Koch, Mario Draghi Governatore della Banca d'Italia, la quale di fatto agisce secondo l'interpellante come una società per azioni, perché controllata dalle banche azioniste, ha esortato ad una politica di sacrifici per risanare i conti pubblici dissestati, proponendo una serie di ricette che finiscono per avere gravissime ricadute per lavoratori e pensionati;

la manovra varata dal Governo, con l'anticipo delle misure correttive per il 2011 e 2012 e i tagli alla spesa corrente, era «inevitabile», secondo Draghi, date le condizioni dei mercati. «Nelle nuove condizioni di mercato era inevitabile agire, anche se le restrizioni di bilancio incidono sulle prospettive di ripresa a breve dell'economia italiana»;

«Occorre prolungare la vita lavorativa, anche per garantire un tenore di vita adeguato agli anziani di domani»- ha detto con tono solenne il Governatore della Banca d'Italia nelle considerazioni finali che, dopo il «passo importante» già compiuto dal Governo, invita a completare il processo di riforma del sistema pensionistico. «Nell'ultimo trentennio – ha ricordato infatti – a fronte di un aumento della speranza di vita dei sessantenni italiani di oltre cinque anni, si stima che l'età media effettiva di pensionamento nel settore privato sia salita di circa due anni, attorno ai 61»;

l'occasione della manovra sul fronte delle spese deve essere l'occasione per ridurre sprechi e duplicazioni tra enti e livelli di governo, ripensando il perimetro delle amministrazioni pubbliche, ha aggiunto il Governatore. «La gestione del *turnover* nel pubblico impiego e i tagli alle spese discrezionali dei ministeri recentemente decisi dal Governo devono fornire l'occasione per ripensare il perimetro e l'articolazione delle amministrazioni, per razionalizzare l'allocazione delle risorse, riducendo sprechi e duplicazioni tra enti e livelli di governo. Occorre un disegno esteso all'intero comparto pubblico, che accompagni le iniziative già avviate per aumentare la produttività della pubblica amministrazione attraverso la valutazione dell'operato dei dirigenti e dei risultati delle strutture»;

quello che non ha però detto il Governatore, peraltro ex vicepresidente di Goldman Sachs per l'Europa, riguarda la composizione del personale della Banca d'Italia e la sua retribuzione che, a quanto risulta all'interpellante, non ha pari in nessun altro settore della pubblica amministrazione, un esercito con 7.629 dipendenti (al 31 dicembre 2009), che, rapportati alla produttività ed all'efficacia di un'autorità come l'Antitrust

con circa 330 dipendenti, fanno impallidire anche il più accanito sostenitore dell'attuale Governatore;

numerose interrogazioni ed interpellanze parlamentari presentate dal firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, ancora tutte senza risposta, hanno messo in luce veri e propri «buchi» nell'attività di prevenzione, dal riciclaggio del denaro sporco scoperto solo a seguito delle indagini penali delle Procure della Repubblica, da quella di Forlì per la Cassa di risparmio di San Marino, a quella di Roma per l'*affaire* Fastweb-Telekom Sparkle, alla più recente riguardante la «cricca» degli appalti del G8 e dei mondiali di nuoto, agli omessi controlli nel settore della carte *revolving* acclarati in virtù delle indagini della Procura di Trani e del pubblico ministero Michele Ruggiero;

il governatore Draghi, come tutti i banchieri che si mettono in cattedra per elargire lezioni di etica economica, scruta attentamente con la lente di ingrandimento in casa d'altri per contenere la spesa pubblica e gli sprechi, a giudizio dell'interpellante dimostrando strabismo, disattenzione e complicità in casa propria, sui costi del personale della Banca d'Italia e sui privilegi conseguiti dalla «casta delle caste» che non ama rispondere ad alcuno del proprio operato, ritenendo di poter agire nella più totale impunità;

la tavola 22.1 della relazione annuale, diffusa il 31 maggio 2010 all'assemblea dei partecipanti di Banca d'Italia, illustra la composizione del personale, con una consistenza pari a 653 dirigenti; 1.450 funzionari; 1.273 coaudiutori; 4.147 altro personale; 5.009 uomini e 2.514 donne costituiscono il personale dell'istituto;

a pag. 306 della relazione, nella tabella del conto economico, si leggono alcuni dati eclatanti dei costi del personale, che in una fase di gravissima crisi economica come l'attuale, la cui responsabilità è indubbiamente attribuibile ai «bankster» ed alla «cricca» dei loro compari che non hanno vigilato sui *crack* finanziari e sulla creazione del denaro dal nulla alla stessa stregua delle tecniche dei falsari che hanno inondato i mercati di CDS (Credit Default Swap) e di derivati OTC (Over The Conter), titoli per lo più tossici scambiati al di fuori dei mercati regolamentati per un controvalore di 600.000 miliardi di dollari contro un Pil mondiale di 50.000 miliardi di dollari, sono addirittura lievitati rispetto al 2008 di ben 18 milioni di euro, a fronte di una riduzione del personale di 232 unità;

tenere in piedi una Banca d'Italia, che a giudizio dell'interpellante non ha mai tutelato i diritti di risparmiatori e consumatori, ma sempre difeso gli interessi delle banche, con tassi più elevati e condizioni più onerose e con i costi di gestione più alti al mondo dei conti correnti veri e propri *handicap* per le famiglie e le piccole e medie imprese, è costato nel 2009 ben 798.082 milioni di euro, con un costo medio del personale di 104.611 euro;

i privilegiati lavoratori della Banca d'Italia infatti, il cui Governatore chiede sacrifici a tutti, godono perfino delle indennità di trasferta per andare a lavorare a Roma Vermicino;

secondo fonti ben accreditate, vi sarebbero enormi spese per la chiusura delle filiali, nonché costi elevati per guardiania degli edifici vuoti;

i dipendenti godono inoltre di indennità di trasferimento per il personale rinviato in altre filiali e di liquidazioni a chi è andato via;

spese molto rilevanti vengono inoltre sostenute dalla Banca d'Italia per adattare gli archivi e le apparecchiature di contazione delle altre filiali e per spostare tutto il materiale delle filiali chiuse;

considerato che:

la Banca di Italia, come se fosse una grossa impresa, ha un servizio di attività immobiliari in circa 300 persone delle quali 50 effettuano quattro missioni al mese presso le filiali con un guadagno netto mensile di 2.000-3.000 euro oltre allo stipendio. Un funzionario di 1º livello percepisce uno stipendio medio netto di 7.000 euro al mese;

la Banca d'Italia è l'unico ente che paga una indennità per andare a lavorare al complesso di Vermicino, proporzionata alla distanza della residenza. La media di indennità è di 300 euro al mese;

in ogni filiale chiusa si sono resi disponibili 4 o 5 dirigenti, che il governatore Draghi ha ritenuto essere indispensabili all'istituto;

tutti i dirigenti della Banca d'Italia ricevono al mattino due giornali; a giudizio dell'interpellante bisognerebbe far compilare a queste persone una scheda giornaliera indicante ciò che fanno;

oltre ai servizi tecnici, per la gestione del patrimonio immobiliare di Roma esiste una società al cui vertice è stato collocato il dottor Scimia, ex funzionario generale della Banca d'Italia;

inoltre in ogni filiale esiste un tecnico esterno pagato dalla Banca d'Italia, persona che basterebbe a risolvere ogni problema tecnico, evitando le inutili e costose missioni da Roma;

altro spreco di denaro è costituito dalle missioni degli ispettori (a giudizio dell'interpellante visti anche i risultati) che effettuano anche missioni di 2 o 3 mesi;

il CASC. Centro per l'assistenza sociale e culturale tra i dipendenti della Banca d'Italia, occupa un ex convento al Mandrione, all'interno di un grande parco, su 4 piani, di circa 1.000 metri quadri il cui restauro è costato 6 milioni di euro ed è gestito da un consiglio e da un presidente eletto dai sindacati, che in occasione delle votazioni «si scannano» tra di loro per gestire questo affare miliardario. La Banca fornisce 30 dipendenti, che sono distaccati;

la gestione sociale e culturale consiste nell'elargizione di contributi vari per l'acquisto di libri scolastici, per corsi di nuoto, *judo*, danza, lingue, viaggi all'estero, incontri vari all'estero, come quello di *poker*, *bridge* e *golf*;

l'assurdità della cosa è che in ogni filiale viene lasciato libero un grosso alloggio a disposizione di questo sodalizio, alloggio che viene usato solo (forse) a Natale per la consegna dei regali;

la GIAFI Costruzioni che ha l'appalto della manutenzione a Roma è nell'elenco delle società che hanno partecipato ai lavori per il G8 a La Maddalena;

ritenuto infine che ad avviso dell'interpellante:

nell'ambito della politica di bilancio restrittiva, è scandaloso che il Governatore della Banca d'Italia continui a chiedere al Paese ed agli italiani sacrifici, mentre il personale dell'istituto percepisce una remunerazione media di ben 104.000 euro all'anno e vengono finanziati, a spese dei contribuenti, tornei di *poker*, *bridge* e *golf*, ed altre attività ludiche;

sono incompatibili, incoerenti e singolari, alla luce dei dati di bilancio, i richiami all'etica della responsabilità e del «tiro della cinghia», avanzati per tutti gli altri lavoratori del pubblico impiego, sui quali graveranno i costi della crisi economica e della manovra del Governo,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo su quanto esposto in premessa e, in particolare, quali misure urgenti, al di fuori dell'indipendenza e dell'autonomia della Banca centrale, il Governo vorrà intraprendere per impedire che siano sempre i soliti a pagare i costi della crisi, mentre gli oligarchi possono continuare a godere di inusitati privilegi;

se il Governo non ritenga di adottare misure di competenza coerenti per chiamare a pagare anche le autorità indipendenti i costi sociali della crisi economica, generata ad avviso dell'interpellante dall'avidità dei banchieri e da un'inadeguata attività di vigilanza, evitando che lavoratori e pensionati, oltre al danno, debbano subire perfino la beffa di prediche ed esortazioni al risparmio, da parte di coloro che non vogliono mai offrire soluzioni reali e concrete, contribuendo in prima persona alla difficile congiuntura economica.

(2-00221)

Interrogazioni

LATRONICO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

a quanto consta all'interrogante la società americana AleAnna Resources Oil & gas Exploration ha presentato richiesta di prospezione petrolifera, denominata «Palazzo San Gervasio», relativa all'area nord della Basilicata;

diverse sono le istanze di ricerca avanzate da differenti compagnie petrolifere riguardanti il territorio lucano;

la sola AleAnna Resources ha chiesto il permesso di ricercare petrolio anche nel Materano, con l'istanza «Torrente Acquafredda»;

considerato che è opportuno verificare quante richieste di permesso di ricerca e quante istanze di concessione di coltivazione di idrocarburi sono state presentate e accordate, nonché lo stato dell'*iter* amministrativo relativo al conferimento dei titoli minerari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quante richieste di permesso di ricerca e di quante istanze di concessione di coltivazione di idrocarburi ricadenti nel territorio della regione Basilicata sono state presentate e accordate, e dello stato delle procedure relative al conferimento dei titoli minerari;

se sia a conoscenza di quante domande per il rilascio di licenza di prospezione petrolifera, di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione, riguardanti il sottofondo marino lucano, sono state presentante e lo stato dell'*iter* amministrativo delle relative procedure.

(3-01354)

MARCUCCI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la manovra fiscale correttiva approvata dal Consiglio dei ministri con decreto-legge del 25 maggio 2010, in corso di pubblicazione, colpisce duramente il settore della cultura;

tra gli enti e gli istituti che non riceverebbero più alcun finanziamento, insieme ad altre prestigiose ed importanti realtà, figura anche l'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze;

tale Istituto, senza il contributo statale, che ad oggi ammonta al 60 per cento del bilancio, sarebbe nelle condizioni di non poter proseguire la propria attività, con gravi ripercussioni sul destino del personale (30 dipendenti e 30 collaboratori) e con la conseguente impossibilità, per gli oltre 70.000 visitatori annui, di fruire del Museo;

nei prossimi giorni saranno completati i lavori di ristrutturazione e di riorganizzazione del Museo, per i quali sono stati investiti 8 milioni di euro; il Museo così rinnovato sarà inaugurato il 10 giugno e dedicato a Galileo Galilei,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire la continuità dell'attività dell'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze e per impedire che si verifichi la situazione paradossale di procedere all'inaugurazione del Museo, per decretarne, immediatamente dopo, la chiusura, associando al danno dell'indisponibilità per il pubblico di un patrimonio di oltre mille strumenti scientifici, tra cui anche i cannocchiali di Galileo, quello ulteriore dello sperpero delle risorse impiegate per la ristrutturazione e il riallestimento.

(3-01355)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GARAVAGLIA Mariapia, ARMATO, PINOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

la manovra finanziaria di bilancio sta suscitando grande attenzione per verificarne il grado di equità sociale;

il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che non saranno i cittadini ma lo Stato a subire i maggiori sacrifici;

nel corso di questa legislatura il numero di Sottosegretari e Ministri è progressivamente aumentato e, progressivamente, sono aumentate anche le spese connesse a tali cariche;

per prassi, a quanto risulta agli interroganti, ogni Ministro, Sottosegretario, Dirigente generale arreda e struttura i propri uffici secondo criteri differenziati per livello di funzioni,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che, anche recentemente, per il «decoro» di alcune sedi ministeriali, siano state spese notevoli risorse economiche, finanche per l'installazione di docce con idromassaggio;

se ciò dovesse corrispondere al vero, quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito, e se non ritenga che «investire» i soldi pubblici in tali spese non sia in contrasto con i grandi sacrifici che lo stesso Governo chiede ai cittadini;

se non ritenga, infine, opportuno intervenire con la massima urgenza per modificare tale prassi e impedire il verificarsi di altre situazioni analoghe.

(3-01353)

VITALI, GHEDINI, SANGALLI, NEROZZI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

è stato annunciato che i provvedimenti relativi alla manovra economica 2011-2012 prevedono la soppressione dell'Ente teatrale italiano (ETI), che ha in corso da tempo un progetto di dismissione della gestione diretta dei teatri Duse di Bologna, della Pergola di Firenze e Quirino di Roma;

tale progetto era basato su un passaggio alla gestione locale attraverso un accompagnamento economico da parte dell'ETI, come risulta dal confronto in atto, per quanto riguarda il teatro Duse di Bologna, con la Regione e il Comune e la Provincia di Bologna, le fondazioni bancarie e operatori teatrali locali;

la soppressione dell'ETI e dei relativi finanziamenti fa venir meno i presupposti del progetto che si stava discutendo per il teatro Duse e mette in discussione la sopravvivenza delle sale storiche da esso gestite, non consentendo di prevedere quale collocazione futura potranno avere i suoi 28 dipendenti pubblici e i 144 dipendenti con contratto di natura privatistica;

la manovra comporterebbe inoltre, sulla base delle informazioni finora disponibili, l'azzeramento dei contributi statali a quattro enti culturali bolognesi: l'Accademia filarmonica e l'Accademia delle scienze, che sono all'origine, rispettivamente, della Scuola musicale bolognese e dell'Università moderna, hanno secoli di storia e svolgono tuttora un'attività essenziale; la fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo e la fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, istituzioni culturali di ricono-

sciuto valore internazionale, che svolgono funzioni preziose e insostituibili,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Governo per scongiurare un danno irreparabile ai teatri di prosa e alle più importanti istituzioni culturali del nostro Paese, quale quello che si produrrebbe se i tagli annunciati nella manovra economica non venissero radicalmente modificati.

(3-01356)

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, GALPERTI, PERTOLDI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 assegna al programma 1.9 (istituzioni scolastiche non statali) 406 milioni di euro per l'anno 2010 e 312 milioni di euro per l'anno 2011, riducendo i fondi per tale settore di 128 milioni di euro per l'anno 2010 e di 222 milioni di euro per l'anno 2011 e mettendo a rischio su tutto il territorio nazionale la sopravvivenza di scuole la cui funzione pubblica è evidente – e riconosciuta dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 («Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione») – considerato che queste scuole accolgono 530.000 bambini su 1.600.000 nella scuola dell'infanzia (in tanti piccoli comuni le uniche esistenti) e 200.000 bambini su 2.800.000 nella scuola primaria;

all'interrogazione 5-02631, presentata dall'on. Toccafondi, in data 11 marzo 2010 è stato risposto che: «Analogamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha previsto all'articolo 2, comma 250, che le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinques,* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, siano destinate alle finalità di cui all'elenco 1 della medesima legge finanziaria. Tra gli interventi ivi elencati figura anche il sostegno alle scuole non statali per un importo di 130 milioni di euro, che si aggiunge alle risorse finanziarie già previste per il 2010. L'assegnazione di tali risorse sarà disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il relativo schema è già stato trasmesso alle Camere il 4 marzo 2010»;

considerato che:

in data 8 ottobre 2009 è stata presentata un'interrogazione a risposta orale (3-00704), a prima firma dell'on. Vietti, concernente iniziative volte a ripristinare fondi per le scuole paritarie. Il sottosegretario Guido Viceconte ha risposto: «In data 4 marzo 2010, lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il prescritto parere è stato acquisito ed è ora in corso l'ulteriore *iter* del provvedimento. (...) il 10 marzo scorso questo Ministero ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assegnazione della suddetta somma di 130 milioni di euro per il sostegno alle scuole non statali e si è in attesa della consequenziale variazione del bilancio per l'anno 2010»;

ad oggi le Direzioni scolastiche regionali non hanno notizie certe rispetto all'avvenuto ripristino dei fondi per l'anno 2010;

considerato che in numerosi comuni le scuole paritarie dell'infanzia rappresentano l'unica opportunità educativa e didattica esistente e collaborano fattivamente con gli enti locali,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per l'immediata assegnazione dei fondi alle Direzioni scolastiche regionali, quindi alle scuole, al fine di consentire la necessaria tranquillità alle famiglie e agli insegnanti per la fine del corrente anno scolastico e per l'inizio del nuovo;

se corrisponda al vero il rischio che tali fondi possano essere «sacrificati» per far fronte alle disposizioni previste dalla manovra finanziaria che verrà prossimamente esaminata dal Parlamento.

(3-01357)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SANNA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il 5 maggio 2010, una frana, causata dal cedimento di materiale di contenimento dovuto alla piena di un torrente, ha provocato, per alcuni chilometri, il blocco totale della viabilità sulla carreggiata della strada statale (SS) 126, di competenza Anas, unico collegamento diretto tra il Comune di Fluminimaggiore e quello di Iglesias, e di qui alla strada statale 130 Iglesiente che conduce all'aeroporto di Elmas e a Cagliari;

il muraglione di contenimento della carreggiata è così scivolato sino al rio Antas, lasciando sospesa nel vuoto sia una parte dello strato di asfalto sia il *guardrail* nel tratto di strada in prossimità del chilometro 57;

a seguito di tali accadimenti, Anas ha emesso un'ordinanza per l'interruzione del transito sulla strada statale suddetta, con conseguente deviazione della circolazione sulla provinciale 83 (Buggerru-Nebida);

tale deviazione, oltre a comportare per gli utenti un allungamento di oltre 30 chilometri del tragitto da percorrere – quasi un'ora di viaggio su mezzo pubblico sulla litoranea Buggerru-Nebida – cagionando così notevoli ripercussioni sulla mobilità dei cittadini del Comune di Fluminimaggiore, non risulta neppure eccellere in termini di sicurezza, a causa del fenomeno degli smottamenti dovuti ai lavori minerari nel sottosuolo. Il problema della sicurezza peggiora poi, a causa dell'eccesso di traffico di questi giorni, nei tratti ove la carreggiata è particolarmente stretta;

la SS 126 è inoltre la statale che normalmente percorrono centinaia di studenti per recarsi alle scuole superiori e, dopo la frana occorsa, il loro tempo di permanenza in autobus, tra andata e ritorno, è aumentato di circa un'ora al giorno;

sin dal momento dell'evento franoso le autorità locali hanno provveduto a sollecitare il Prefetto della Provincia di Cagliari, per l'esecuzione degli interventi necessari al fine di ripristinare l'ordinario utilizzo dell'arteria e consentire al Comune di Fluminimaggiore di uscire dalla condizione di isolamento forzato nella quale è ormai costretto da giorni;

conseguentemente, il Prefetto di Cagliari ha provveduto a convocare i responsabili di Anas e della Protezione civile al fine di trovare la soluzione più idonea in tempi rapidi;

i tecnici Anas hanno quindi effettuato un sopralluogo per vagliare la possibilità di riaprire al traffico almeno una corsia, da destinare, con un semaforo, al traffico alternato dei mezzi leggeri;

successivamente a tali ispezioni, Anas ha bandito l'appalto per la realizzazione di tali lavori per il ripristino della normale circolazione, aggiudicato alla Impresa edile Angius Roberto Angelo di Sassari;

l'iniziale ritardo con il quale i lavori, oggi in fase di avvio, hanno avuto inizio, ha comportato numerose proteste da parte dei cittadini del Comune di Fluminimaggiore;

i lavori, in ultimo, seguiranno l'*iter* previsto per l'ordinaria procedura di manutenzione del manto stradale e di rimozione dello sversamento dei materiali di contenimento dovuti al cedimento del muraglione indicato, senza quindi osservare le procedure d'urgenza del caso, in considerazione del necessario rapido rientro dalla situazione emergenziale in cui versa il Comune di Fluminimaggiore,

si chiede di sapere:

se il Governo, attraverso iniziative di competenza, intenda intervenire, con quali mezzi e in quali tempi, per assicurare nuovamente, e in modo celere, l'ordinaria viabilità sulla SS 126, unico collegamento tra il Comune di Fluminimaggiore e quello di Iglesias;

se, considerato lo stato di emergenza, il Governo intenda intervenire al fine di garantire la procedura d'urgenza per il completamento dei lavori suddetti, al fine di assicurare la circolazione dei veicoli, il ripristino dei collegamenti con il Comune di Fluminimaggiore e, altresì, la ripresa delle attività turistiche e agricole al momento bloccate.

(4-03255)

DELLA SETA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'acquisto di un rudere all'interno di un grande parco pubblico per farne una bella villa privata è, a quanto si legge nell'articolo di Maria Elena Vicenzi pubblicato sul quotidiano «La Repubblica» il 27 maggio 2010, quanto sta accadendo a Roma, in prossimità del Parco Rabin, area verde nel cuore del quartiere Parioli, estrema appendice di Villa Ada a pochi passi dall'università Luiss Guido Carli e dal comando generale dell'Arma dei carabinieri;

il Parco Rabin è un giardino pubblico frequentato dai residenti della zona, in particolare da genitori con i loro bambini; il rudere in ristrutturazione è proprio al confine con l'area gioco per i più piccoli;

«i lavori sono ancora in corso e non si sa quale sia la destinazione d'uso finale. Una cosa è certa, come spiega il cartello: la proprietà. Che è di Luisa Todini, imprenditrice romana», già parlamentare di Forza Italia e «fino a qualche giorno fa (...) in lizza» per diventare Ministro dello sviluppo economico;

il rudere di proprietà di Luisa Todini è circondato da un giardino in parte annesso alla proprietà dell'immobile e in parte ricadente nel perimetro di Villa Ada, dunque di proprietà pubblica. Questa parte del giardino è data in concessione al proprietario del rudere;

per agevolare i lavori di ristrutturazione del rudere, è stata creata una strada d'accesso per gli autocarri dell'impresa che esegue la ristrutturazione stessa. La strada collega via Panama a via del Canneto e, quindi, a viale Romania, e per realizzarla sono stati divelti i paletti che delimitano la pista ciclabile e quelli delle indicazioni stradali. «A questo varco è già stato attribuito un numero civico, 29A, scritto con il pennello», in corrispondenza del quale s'interrompe il percorso della pista ciclabile;

i disagi arrecati dal cantiere ai frequentatori del parco hanno indotto alcuni di loro ad affiggere, in prossimità dell'area recintata per i lavori un cartello con scritto «Divieto di accesso e sosta», firmato dall'Associazione amici del Parco Rabin,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'esistenza di tali lavori e se non ritenga necessario attivarsi per accertare se, nell'autorizzare interventi di così radicale ristrutturazione della proprietà della signora Luisa Todini, siano stati rispettati tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente, compresi quelli riguardanti la porzione di Villa Ada data in concessione ai proprietari dell'immobile.

(4-03256)

GRAMAZIO. – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da più giorni circola nei corridoi dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma la notizia di una prossima convocazione dei Direttori di Dipartimento per comunicare la nomina di un nuovo primario ai sensi dell'articolo 15-*septies*del decreto legislativo n. 502 del 1992;

considerato che:

il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, dottor Luigi D'Elia, ha nominato:

con riferimento alla delibera n. 528/DG del 20 aprile 2010 e previa stipula di apposito contratto, il dottor Gabriele Galluccio Responsabile dell'Unità operativa semplice (UOS) Gruppo Operatorio IB;

con riferimento alla delibera n. 667/DG dell'11 maggio 2010 e previa stipula di apposito contratto, il dottor Maurizio Rossi Responsabile del Gruppo operativo interdisciplinare (GOI) per i trapianti di organi e di tessuti;

con riferimento alla delibera n. 715/DG del 14 maggio 2010 e previa stipula di apposito contratto, il dottor Luigi Pisano Responsabile del GOI per l'emergenza in traumatologia;

con riferimento alla delibera n. 717/DG del 19 maggio 2010 e previa stipula di apposito contratto, il dottor Roberto Ferrantelli Responsabile della posizione organizzativa «Gestione del Servizio Assicurativo»;

con riferimento alla delibera n. 719/DG del 19 maggio 2010 e previa stipula di apposito contratto, il dottor Alfredo Ascani Dirigente Responsabile dell'UOS Monitoraggio Protesi e *kit* personalizzati;

con riferimento alla delibera n. 720/DG del 19 maggio 2010 e previa stipula di apposito contratto, la dottoressa Agata Santina Palumbo Dirigente Responsabile dell'UOS Vigilanza e appropriatezza d'uso dei dispositivi medici;

con riferimento alla delibera n. 745/DG del 21 maggio 2010 e previa stipula di apposito contratto, il dottor Massimo Sposato Responsabile del GOI per il trattamento del dolore acuto postchirurgico e da travaglio del parto,

si chiede di sapere:

se, a quanto risulta ai Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, quanto riportato in premessa corrisponda a verità, e, in caso affermativo, se non valutino che la nomina di un nuovo primario, unitamente alle nomine di seguito elencate, possano, specie in questi giorni, comportare un ulteriore pesante aggravio della spesa per il Servizio sanitario regionale;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi per i quali il Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, dottor Luigi D'Elia, intenderebbe sostituire un primario andato in quiescenza, così come continuare a deliberare nuovi incarichi, senza rispondere all'invito della Regione Lazio di non procedere a nuove nomine in attesa del riordino del Servizio sanitario regionale stesso.

(4-03257)

PINOTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

più volte il Governo ha annunciato lo sblocco di risorse economiche e commesse per garantire i carichi di lavoro dei cantieri del Gruppo Fincantieri;

tali decisioni sono quanto mai urgenti anche a fronte delle difficoltà dovute alla grave crisi internazionale, in virtù della quale si sono contratte, in particolare nel settore crocieristico, le ordinazioni;

nella sede di progettazione di Genova dall'inizio di maggio è scattata la cassa integrazione, che coinvolge, ad oggi, a rotazione, 40 tra ingegneri, tecnici ed impiegati;

il perdurare e il rischio di estendere le ore di cassa integrazione avrebbero immediate conseguenze sulle attività dei cantieri, in particolare quelli dedicati alla produzione militare di Riva e del Muggiano;

nel recente cosiddetto «decreto incentivi» sono stati previsti 50 milioni di euro a sostegno di settori innovativi, tra cui è indicato anche il finanziamento al prototipo di nave multiuso per la Marina e la Protezione civile;

è prevista l'adozione di un decreto interministeriale per l'uso delle risorse a disposizione, al fine di stabilire le priorità tra i diversi settori interessati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di considerare prioritario il finanziamento del prototipo di nave multiuso, ai fini di salvaguardare l'occupazione e la prospettiva futura del Centro di progettazione di Genova e dei cantieri interessati.

(4-03258)

GENTILE, COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che;

l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è interessata, ormai da diversi anni, dai lavori di ristrutturazione;

secondo quanto dichiarato più volte dai vertici dell'ANAS i lavori succitati saranno completati entro il 2013;

nella realtà, nonostante l'impegno del commissario Ciucci, gran parte del mosaico autostradale risulta fermo, con lavori interrotti che non inducono a ritenere che la data di scadenza sarà rispettata;

la gestione della manutenzione da parte dell'ANAS è scadente o addirittura inesistente, atteso che, per larghi tratti del complesso autostradale, si assiste ad interruzioni dovute a fattori che richiederebbero interventi tempestivi;

non si conoscono gli interventi relativi alla messa in sicurezza dell'intero tratto autostradale programmati dall'ANAS;

bastano incidenti nemmeno tanto gravi a determinare la chiusura, per intere giornate, di lunghi tratti dell'autostrada, con ripercussioni notevoli sull'economia calabrese (già di per sé fragile) e sulla mobilità dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

mancano interventi programmati di manutenzione straordinaria ed ordinaria che rispondano ai bisogni delle popolazioni interessate;

l'ANAS sfugge a qualsiasi prospettiva di dialogo e di confronto con le istituzioni;

sembrerebbe, a quanto risulta agli interroganti, che l'ANAS proceda ad assunzioni, previo semplice colloquio, di parenti di primissimo grado di importanti Presidenti delle Province calabresi, forse al fine di prevenire conflittualità rese inevitabili dalla sua inoperosità;

il Sud continua ad essere fortemente penalizzato da una gestione del tratto autostradale insufficiente e refrattaria ai bisogni delle regioni, che dovrebbero, invece, essere tutelate adeguatamente come quelle del resto del Paese,

si chiede di sapere:

per quali motivi siano stati interrotti, per tanto tempo, lunghi tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

quali siano stati i costi degli interventi realizzati dall'ANAS;

quali siano i nomi degli assunti negli ultimi sei mesi, con mansioni e necessità di servizio;

quale sia lo stato di avanzamento dei lavori per la ristrutturazione del completo tratto dell'autostrada;

quali siano gli interventi programmati per la sicurezza, con le relative gare d'appalto, nonché gli interventi programmati per la prossima emergenza estiva.

(4-03259)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nella prima quindicina di maggio una frana ha bloccato una strada di collegamento percorsa prevalentemente dai pendolari e residenti nei ridenti comuni a cavallo tra il Lazio e l'Umbria, la strada di Ramici, che collega i comuni di Alviano Scalo ed Attigliano (Terni);

il blocco dell'arteria, che attraversa i comuni di Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano e di Graffignano (Viterbo), frequentata da molti pendolari che dai comuni umbri prendono il treno ad Attigliano di buon'ora per andare al lavoro prevalentemente a Roma ed in altri grandi centri e fare ritorno nelle ore serali nelle loro abitazioni, ha creato notevoli disagi, per l'obbligo di percorsi alternativi più lunghi di parecchi chilometri;

considerato che:

secondo un recente rapporto di Legambiente, in Italia il territorio è quasi totalmente a rischio idrogeologico: ben 5.581 comuni, pari al 70 per cento del totale, sono a potenziale rischio elevato. Il 100 per cento del territorio di Calabria, Umbria e Valle d'Aosta è in questa situazione, mentre nelle Marche riguarda il 99 per cento e in Toscana il 98 per cento». Tale situazione italiana delineata dal rapporto «Ambiente Italia 2010» di Legambiente, addebita rischi ulteriori all'eccessiva antropizzazione delle aree di esondazione naturale dei corsi d'acqua e dei versanti franosi ed instabili;

bisognerebbe aggiornare le mappe dell'Italia delle frane per rappresentare la situazione attuale di rischio delle aree più vulnerabili, aumentata a causa di deforestazioni, mancata manutenzione delle reti idrografiche, costruzioni incontrollate e piogge di tipo tropicale prodotte dai mutamenti climatici, ed introdurre urgenti misure di prevenzione per riclassificare le aree a rischio di frane molto elevato,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia affidato alle Province l'esecuzione della mappatura delle zone a rischio in Italia, ed in particolare in Umbria ed alto Lazio, alle Province di Terni e Viterbo;

se una volta elaborate le nuove mappe del rischio elevato, siano stati avviati sistemi di previsione e monitoraggio meteorologico per attivare, in caso di piogge intense, un sistema di allerta rapida per tutelare la popolazione;

se non si ritenga urgente un intervento organico del Governo teso a prevenire il rischio e mitigarne le conseguenze, anche come diretta conseguenza dei mutamenti climatici e le piogge tropicali che si registrano

spesso anche in Italia, rendendo più vulnerabili e ad altissimo rischio alcune zone come l'alto Tevere e la zona segnalata con frane rovinose, già ad altissimo rischio di smottamenti;

quali misure urgenti il Governo intenda intraprendere per realizzare organiche attività di prevenzione e per riattivare la viabilità, anche ad una sola corsia ed a senso alternato nella strada di Ramici che collega Alviano Scalo ad Attigliano, posto che, ad oltre tre settimane dall'evento franoso, non risulta all'interrogante che sia iniziato alcun lavoro di ripristino della viabilità nel territorio interessato dalla frana.

(4-03260)

D'ALIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto è previsto l'utilizzo della procedura Docfa (documenti catasto fabbricati);

la procedura in questione consiste in un programma informatico realizzato dall'Agenzia del territorio, utilizzato dai professionisti per le denunce di accatastamento e di variazione dei fabbricati;

il programma in questione procede in modo automatico al classamento dell'unità immobiliare interessata, sulla base dei dati immessi dal professionista;

né i professionisti incaricati né, tantomeno, i proprietari delle unità immobiliari sono in condizione di conoscere i criteri con i quali il programma Docfa elabora i dati immessi nello stesso, traducendoli nel classamento proposto,

si chiede di sapere se, al fine di garantire la necessaria trasparenza delle procedure catastali, non si ritenga opportuno disporre che l'Agenzia del territorio renda noti i criteri attraverso i quali la procedura Docfa elabora i dati immessi nel programma, pervenendo al classamento delle unità immobiliari.

(4-03261)

CAMBER. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri.* – Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante l'ingresso della Slovenia nell'area Schengen, il 21 dicembre 2007, ha generato alcune ricadute negative per le attività economiche delle province di Trieste e Gorizia in diversi settori: fra questi, l'accentuarsi della crisi in cui si trovano le rivendite di tabacchi che già prima dell'adesione all'Unione europea della Slovenia subivano una certa concorrenza per i prezzi più bassi dei tabacchi vigenti oltre confine;

secondo i rappresentanti della categoria, mentre dieci anni fa si vendevano a Trieste un milione di chili di tabacchi all'anno, nel 2009 sono stati venduti 220.000 chili; tra gennaio e marzo 2010 le vendite di sigarette sono calate di un ulteriore 15 per cento e oggi una rivendita triestina vende in media 10-12 chili di sigarette alla settimana, mentre i tabaccai più lontani dai confini vendono 40-45 chili alla settimana;

tale drastica diminuzione sta mettendo a rischio la sopravvivenza di decine di rivendite nelle due province suddette ed i relativi posti di lavoro: in provincia di Trieste, su 250 rivendite autorizzate, circa 40 hanno già chiuso sotto i colpi di questa particolare crisi; si tratta in prevalenza di attività a conduzione familiare, e anche chi fino a qualche anno fa aveva due o tre dipendenti, oggi ne mantiene a stento uno soltanto;

la perdita erariale contingente ammonta a circa 70 milioni di euro all'anno;

l'Unione europea ha concesso tre anni di tempo alla Slovenia per adeguarsi alle direttive tese all'armonizzazione delle accise nei Paesi confinari;

nel frattempo i tabaccai delle province di Trieste e Gorizia auspicano l'adozione di provvedimenti che garantiscano la giusta competitività tra gli operatori italiani e quelli sloveni;

le rivendite slovene incentivano l'afflusso di clientela italiana anche attraverso la pubblicità in territorio italiano che invita a comprare tabacchi in Slovenia,

si chiede di sapere:

quali iniziative possano essere urgentemente assunte, in sede sia nazionale che comunitaria, per tutelare le rivendite di tabacchi delle province di Trieste e Gorizia fino al momento in cui la Slovenia adeguerà le proprie accise a quelle comunitarie: considerando in particolare la qualità della materia prima utilizzata per le sigarette, posto che in Italia essa deve sottostare a norme e certificazioni molto severe mentre all'estero i controlli potrebbero non essere altrettanto rigidi;

quali provvedimenti possano essere adottati nei confronti del tipo di pubblicità adottata dalle aziende slovene che invitano ad acquistare tabacchi sloveni senza evidenziare la differenza di garanzia che i prodotti stessi offrono rispetto a quelli italiani.

(4-03262)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01355, del senatore Marcucci, sul taglio di finanziamenti all'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-03202, del senatore Gramazio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 366ª seduta del 27 aprile 2010, sotto il titolo «Commissioni permanenti, trasmissione di documenti» a pagina 21:

al secondo capoverso, sostituire le parole: «(*Doc*. XVIII, n. 24)» con le seguenti: «(*Doc*. XVIII-*bis*, n. 1)»;

al terzo capoverso, sostituire le parole: «(*Doc*. XVIII, n. 25)» con le seguenti: «(*Doc*. XVIII-*bis*, n. 2)»;

al quarto capoverso, sostituire le parole: «(*Doc*. XVIII, n. 26)» con le seguenti: «(*Doc*. XVIII-*bis,* n. 3)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 371ª seduta del 4 maggio 2010, sotto il titolo «Commissioni permanenti, trasmissione di documenti», a pagina 9:

al secondo capoverso, sostituire le parole: «(*Doc*. XVIII, n. 28)» con le seguenti: «(*Doc*. XVIII-*bis,* n. 4)»;

al terzo capoverso, sostituire le parole: «(*Doc*. XVIII, n. 29)» con le seguenti: «(*Doc*. XVIII-*bis,* n. 5)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 378ª seduta del 12 maggio 2010, sotto il titolo «Commissioni permanenti, trasmissione di documenti», a pagina 59, al primo capoverso, sostituire le parole: «(*Doc*. XVIII, n. 33)» con le seguenti: «(*Doc*. XVIII-*bis*, n. 6)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 386ª seduta del 25 maggio 2010, sotto il titolo «Commissioni permanenti, trasmissione di documenti», a pagina 210, al secondo capoverso, sostituire le parole: «(*Doc*. XVIII, n. 36)» con le seguenti: «(*Doc*. XVIII-*bis,* n. 7)».

€ 9,20